COMENTARIO

SULLA

PARTE SECONDA

DEL

CODICE

PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE

DI

FRANCESCO CANOFARI.

COMENTARIO

SULLA

PARTE SECONDA

DEL

CODICE

PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE

OSSIA

SULLE LEGGI PENALI

DI

FRANCESCO CANOFARI

Consigliere della Corte Suprema di Giustizia, e Membro della Commessione da S. M. instituita per la formazione del progetto delle *Leggi penali*, e di quelle della *Procedura ne' giudizj penali*

DEDICATO A SUA MAESTA'

FERDINANDO I.

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

VOLUME I.

NAPOLI 1819.

Dalla Tipografia di ANGELO TRANI.

Servi legis sumus, ut liberi esse possimus.
Cicero pro Cluentio.

A S. E.
Il Signor Marchese Tommasi
Segretario di Stato Ministro Cancelliere.

Eccellenza.

Angelo Trani desidera publicare per le stampe un *Comentario* in tre volumi, sulla seconda parte del nuovo Codice per lo regno delle due Sicilie, ossia sulle *leggi penali*, fatto dal Consigliere della suprema Corte di giustizia di Napoli D. Francesco Canofari. Supplica V. E. di degnarsi disporre che si commetta la revisione dell'opera, la di cui dedica si è già benignamente accolta da S. M.; e l'avrà a grazia ec.

Per disposizione dell' Eccellentissimo Ministro Cancelliere Presidente se ne commette l' esame al Signor Marchese di Castellentini Reggente della 2.ª Camera.

Il Segretario generale del supremo Consiglio di Cancelleria
Morelli.

Commesso
Al Regio Revisore Cav. Parrilli.

CASTELLENTINI.

Napoli 17 Novembre 1819.

Eccellenza

Ho letto il *Comentario* sulle *leggi penali* del regno formato in tre volumi dal Consigliere della Corte suprema di giustizia D. Francesco Canofari. L' opera nulla contiene nè contro il costume, nè contro la religione, nè contro le leggi della stampa. Ella altronde e per la saggezza e solidità delle idee, e per la precisione, chiarezza ed unità ond' esse sono esposte, onora l' agregio autore, e porta grande avvantaggio ai studiosi della legge e della scienza legale. Il parere che io sottometto a V. E. è che l' opera sudetta sia ben degna della stampa.

Il Regio Revisore
Barone Felice Parrilli.

A S. E.
Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere.

LA SECONDA CAMERA
DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA.

Veduta la domanda di Angelo Trani per dare alle stampe il Comentario *sulla seconda parte del Codice per lo regno delle due Sicilie, ossia sulle* leggi penali, *del Consigliere Signor D. Francesco Canofari;*

Veduto il parere del regio Revisore D. Felice Parrilli; permette che l' indicata opera si stampi: ma ordina che non si pubblichi se prima lo stesso regio revisore non attesti di aver nel confronto riconosciuta la impressione uniforme all' originale approvato.

Il Reggente della seconda Camera
MARCHESE DI CASTELLENTINO.

DUCA DI CAMPOCHIARO.

Il Segretario Generale
MORELLI.

L'Eccellentissimo Ministro Cancelliere Presidente, e gli altri Signori Consiglieri nel tempo della soscrizione impediti.

SIRE.

Approvata da S. M.

La felicità de' Sovrani è in quella de' loro popoli. La felicità de' popoli è nella bontà delle leggi.

Massime così nobili, e così conformi ad un' anima Regia eccitarono in V. M. il disegno di stabilire nel suo Regno una nuova *legislazione penale*, reclamata già dalle vicende del tempo, implorata dai bisogni de' popoli.

Al

Al solo nome di *legislazione novella* (opera estremamente malagevole) la forza ordinaria dell' uomo piega e declina. Ma V. M. nata per le grandi cose; avvezza per lungo uso all' arte difficile di governare; penetrata di quella tradizione di regole e di massime che formano lo spirito del secolo; ed avvicinata dagl' ingegni i più chiari, ha sovranamente sanzionato il suo alto disegno.

Persuasa altronde V. M. che ne' tempi moderni siansi soverchiamente amati i cangiamenti e le riforme; e che se in materia di leggi i secoli d'ignoranza non sono che il teatro degli abusi, i secoli di filosofia e di lumi non presentano talvolta che il teatro degli eccessi, ha a se proposto il problema.

Convien cancellare tutto quello ch' è nuovo?

Convien obliare tutto quello ch' è antico?

Sire. La novità è perigliosa. Ma è pur provvido consiglio il cangiare, quando la novità più dannosa sarebbe forse quella di nulla innovare.

L'an-

L' antichità è rispettabile. Ma fu nuovo una volta tutto ciò ch' è antico.

V' ha tra le vecchie leggi di quelle che portano l' impronta della nostra barbarie, e che sono o difettose in origine, o stenuate dal tempo. Ma ve n' ha pur di quelle che non sono che la ragione scritta; che onorano la saggezza del vostro augusto Genitore; e che formano anco ne' tempi nostri la gloria di V. M.

Dopo pensieri così illustri, la M. V., allontanate le sterili idee di sola *antichità* o *novità*, ha preferito di portar le sue profonde meditazioni sulla giustizia ed utilità della cosa. Ella ha rivolto gli occhi a' suoi popoli; ed ha veduto quali furono, quali essi sono; i loro sviluppamenti, la progressione de' loro lumi, le impulsioni ricevute dal loro spirito. Ha consultato le inclinazioni, le abitudini, la vita sociale, il carattere nazionale. Ha diretto la sua particolare attenzione su i costumi, prima base di ogni legge, e prima legge di ogni governo. In una parola ha dall' alto del trono contemplato la situazione di tutte le cose; e non oblian-

bliando che le leggi son per gli uomini, non gli uomini per le leggi, ha stabilito una *legislazione penale* adattata precisamente a' suoi popoli; ed ha conservato, modificato, cancellato o creato, sol quando il publico bene le ha così consigliato. La vostra mira sublime è stata quella d' imprimere alle vostre nuove leggi quel carattere di stabilità che garantisca loro il diritto prezioso di divenire antiche. E non potranno non aspirare ad un' antichità rimotissima leggi modellate su di principj così solidi; e nelle quali sembra che la stessa natura, la moderazione, la giustizia, abbia annunziato la sua volontà.

In questa guisa eminente la vostra sovrana sapienza ha sciolto il problema.

Di queste *leggi penali* io ho formato un' analisi; rendendo ragione della legge, del suo spirito e fin delle sue intenzioni.

Quando la bontà della legge è conosciuta, quando la giustizia si appalesa unita colla utilità, la esecuzione è agevole, la obbedienza è tranquilla.

Una legge illustrata da' suoi motivi è la prova visibile della morale del Legisla-

latore. Ei si mostra come un padre che insegna a' figli i loro veri interessi. Le sue lezioni sono ascoltate con rispetto e con fiducia; que' due grandi germi di docilità.

Il piano del lavoro è questo. Articolo, ossia disposizione testuale della legge. Ragione che l'ha animata. Morale costantemente dominante nella medesima. Approssimazione di articoli lontani; legame che li unisce; conciliazione di qualche apparenza di antinomia. Quanto la vostra Dinastia sia stata feconda di savie leggi. In fine quistioni di dritto, ed osservazioni per iscioglierle.

SIRE. Le leggi son della vostra sovrana autorità. I motivi son dell'alta vostra sapienza. Lo spirito non è che del vostro genio regolatore. Mentre io prostrato appiè del trono consacro quest'opera a V.M. non fo che rendere a Cesare, quel ch'è di Cesare.

Iddio conservi la M. V., e l'augusta famiglia per anni lunghi e felici.

Di V. S. R. M.

Napoli 8 Aprile 1819.

Umilissimo e fedeliss. suddito
Francesco Canofari.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,
PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO
DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, *e* sanzioniamo *la seguente legge.*

Art. 1. *Il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile, le disposizioni contenute nel decreto de' 20 di maggio* 1808 *intorno alla giustizia criminale, ed il codice di commercio, pubblicati durante l' occupazione militare, e per nostra sovrana disposizione provvisoriamente in vigore, saranno pienamente aboliti a contare dal primo giorno di settembre del corrente anno* 1819.

2. *Dal giorno indicato nell' articolo precedente sarà legge ne' nostri dominj al di quà e al di là del Faro il* Codice per lo regno delle Due Sicilie *ripartito nel seguente modo:*

Par-

Parte prima — Leggi civili.

Parte seconda — Leggi penali.

Parte terza — Leggi della procedura ne' giudizj civili.

Parte quarta—Leggi della procedura ne'giudizj penali.

Parte quinta — Leggi di eccezione per gli affari di commercio.

3. *Ciascuna delle suddette cinque parti verrà pubblicata a misura che sarà, munita della nostra sovrana sanzione. Questa successiva sanzione però, non avendo altro oggetto che di accelerare la pubblicazione di ciascuna parte, non produrrà l' effetto che una parte sia considerata anteriore nel tempo, ed un' altra posteriore; dovendo l' intero codice considerarsi come sanzionato e pubblicato nel medesimo atto.*

4. *Ciascuna delle suddette cinque parti del codice avrà una numerazione separata degli articoli in essa contenuti.*

5. *Due esemplari stampati di ciascuna delle parti componenti il codice per lo regno delle Due Sicilie saranno da Noi sottoscritti, e saranno contrassegnati per ogni foglio di stampa dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere.*

6. *Gli esemplari di cui si è fatta menzione nel precedente articolo, saranno gli ori-*

gi-

ginali del codice, e verranno depositati nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie.

7. Una copia della presente legge sarà posta in fronte di ciascuna delle suddette parti del codice per lo regno delle Due Sicilie, impresse in separati volumi.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ad assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 26 di Marzo 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia *Firm.* MARCHESE TOMMASI.	Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere *Firm.* MARCHESE TOMMASI.

Pubblicata in Napoli nel dì 31 di Marzo 1819.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,
PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO
DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la nostra legge de' 26 di marzo 1819, colla quale è disposto che dal giorno primo di settembre 1819 sarà legge pe' nostri reali dominj al di quà e al di là del Faro il Codice per lo regno delle Due Sicilie;

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere;

Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, *e* sanzioniamo *la seguente legge.*

Art. 1. *Le leggi romane, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche, i reali dispacei, le consuetudini generali e locali, e generalmente tutte le altre disposizioni legislative non più osservate ne' nostri dominj al di quà del Faro dal dì 1.° di gennajo dell' anno* 1809

1809 nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute ne' codici provvisoriamente in vigore, continueranno dal giorno primo di settembre dell' anno 1819 a non aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle Due Sicilie.

2. Le leggi ed i decreti pubblicati durante il periodo della occupazion militare, e le leggi ed i decreti pubblicati da Noi dopo il nostro ritorno in questa parte de' nostri dominj, cesseranno dal giorno primo di settembre dell' anno 1819 di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle Due Sicilie.

3. Dal giorno indicato nel precedente articolo le leggi romane, le costituzioni, i capitoli del regno, le prammatiche, le sicule sanzioni, i reali dispacci, le lettere circolari, le consuetudini generali e locali, e tutte le altre disposizioni legislative cesseranno ne' nostri dominj al di là del Faro di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel mentovato codice per lo regno delle Due Sicilie.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Mi-

nistro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo; e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il Nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 21 di Maggio 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia	Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Firm. MARCHESE TOMMASI.	*Firm.* MARCHESE TOMMASI.

Pubblicata in Napoli nel dì 31 di Marzo 1819.

COMENTARIO
SULLE
LEGGI PENALI.

LIBRO I.

DELLE PENE, E DELLE REGOLE GENERALI PER LA LORO APPLICAZIONE ED ESECUZIONE (1).

TITOLO I.

Delle pene.

I. La ragione universale, la suprema ragione fondata sulla natura stessa della cosa, chiamasi *dritto*. Egli è di tutt' i tempi, e di tut-

 t' i

(1) Le disposizioni generali che si annunziano, esigono molta attenzione. Mettono sotto un guardo tutto il modello della giustizia punitrice; ed offrono un centro, dattorno al quale si aggirano le leggi parziali. Formano la parte elevata, e dominante dell' *Opera*; e se il termine scolastico non increscesse, direi pur la sua *Ontologia.*

t' i luoghi. Egli è anteriore ad ogni legge positiva, o ad alcun patto umano (1). Egli è scritto nel CODICE della natura dalla mano medesima dell' ESSERE SUPREMO.

La legge positiva non è che cotesto dritto ridotto a regole segnate nelle forme solenni dalla sapienza del Legislatore, adattate, ed applicate a' bisogni de' suoi popoli (2).

II. Le sole lezioni di doveri, le impressioni di una educazione saggia, la vigilanza di un' amministrazione attiva, non compiono i disegni della legge. La idea della legge racchiude essenzialmente quella di una pena attaccata alla sua violazione; di un magistrato che l' applichi; di una forza fisica che faccia subirla. Senza questa sanzione (mallevadrice dell' ordine, e del legame sociale) la leg-

(1) *Quod si populorum jussis, si Principum decretis, si sententiis Judicum, jura constituerentur, jus esset latrocinari, jus adulterare, jus testamenta falsa supponere, si haec suffragiis, aut scitis multitudinis probarentur.* CICERONE.

(2) Quando la legislazione non è che la morale renduta sacra per le leggi, è allora che le collezioni di tai regole meritano l' onorevole nome di CODICE. In contrario la posterità non le riguarda che come parti della storia di uno Stato.

legge è insufficiente ed illusoria. Ecco la necessità di un *Codice penale.*

III. La *legge penale* non si propone che di dirigere le azioni umane. Non possono dirigersi se non sono libere. Quindi le azioni libere dell'uomo sono il *soggetto*, su cui *propriamente* cadono le disposizioni di cotesta legge; e costituiscono la materia fondamentale del sistema morale.

IV. La vendetta *sola* (3), l'affligere, il tormentare un essere sensibile, che non può disfare un misfatto già commesso, non è il fine della pena. Diretta *più* a prevenire, che ad espiare; calcolando *più* su'l futuro, che su'l passato, il suo fine *politico* è d'impedire al reo di far nuovi danni a' suoi cittadini; e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Questa verità era già stata enunziata in termini semplici, e gravi dall'antica filosofia: *Nemo prudens punit quia peccatum, sed ne peccetur* (4).

V. Dinanzi agli occhi del Legislatore tutt' i sudditi sono uguali. La sua *legge penale* aduni-

(3) Beccaria.
(4) Platone.

adunque dee esser la stessa per tutti.

Destinata a mettere un freno alle passioni degli uomini, ella rende inutili, e dirò meglio rovescia i suoi voti, se non comanda ugualmente a tutti.

L'accezion di persone, freddamente analizzata, si risolve in un' ingiuria alla legge. È ella utile; e giusta? Dee comandare a tutti. Dee a tutti parlare colla stessa forza. È inutile, ed ingiusta? Dev' essere annientata per tutti.

La *uniformità* in fine è figlia di saggezza, e di giustizia. La mobilità non lo è d'ordinario che della violenza.

Ho premesso queste semplici e chiare idee, onde indicare il senso, la necessità, il soggetto, il fine, le basi, la uniformità della *legge penale.*

ARTICOLO I.

Ogni reato sarà punito, secondo la sua qualità, con pene o criminali, o correzionali, o di polizia.

Nessuna pena è infamante. L' infamia nascente da reato infamante per sua natura, o per le sue qualità non colpisce altri che la sola individual persona del reo.

I.

I. *Ogni reato*. . . . Da una proposizione così semplice, discendono due conseguenze del più alto interesse.

La prima. Niun reato può esser punito con altre pene che quelle, che la legge ha tassativamente stabilite come pene criminali, correzionali, o di polizia.

La seconda. Quando ad un' azione non è attaccata alcuna pena o criminale, o correzionale, o di polizia, l' azione medesima non costituisce un reato legale.

Illustro la prima conseguenza. La creazione delle pene è un atto di sommo impero. Ella è l' attributo della sovranità.

Il magistrato non è che l'esecutore della legge. E la pena non è legale, se la legge non l' ha stabilita.

Illustro la seconda conseguenza. Il *reato* non è che la violazione della *legge penale*. Quando alla data azione non è comminata pena alcuna, non v' ha violazione di *legge penale*. Per conseguenza non evvi reato.

Il Legislatore non colpisce senza avvertire. In contrario ei non si proporrebbe di render gli uomini migliori, ma infelici; la legge sarebbe nella sua essenza rovesciata; e la legge stessa da preventrice ch' ella è, si cangerebbe in insidiatrice. Se il Legislatore non colpisce senza avvertire, dee egli caratterizzare

le

le azioni; dee manifestare le sue proibizioni; dee indicare le pene che vi attacca. Tradotte queste idee, risulta che ciò che il Legislatore non vieta, e non punisce nelle sue *leggi penali*, non è reato legale.

Obbiezione. Sarà dunque nella potestà della legge il mettere o togliere un'azione dall' *albo* de' reati? Non avrà principj sicuri il vizio? Sarà a Sparta oggetto indifferente ciò ch'è delitto in Atene? Si parlerà dell' onesto, e del disonesto come ne parlò Cicerone ne' suoi Uffizj senza poterlo definire inalterabilmente giammai?

Risposta. I rapporti di giustizia, e di equità sono senza dubbio anteriori a tutte le leggi positive. (1). Esiste un Codice di giustizia naturale, che l' arte umana mal tenterebbe d' invertire. Egli è indeclinabile. Ciò che in questo Codice è immorale, immutabilmente è tale. *Hic murus aeneus esto.*

Ma il valor giuridico di un' azione non è sempre lo stesso che l' intrinseco valor morale. La regola di morale non è sempre la stessa che una legge di Stato. Il Tribunal di cen-

(1) La massima contraria è un errore di Obbs, e di Spinosa.

censura non è lo stesso che il Tribunal di giustizia criminale. *Quam multa pietas, humanitas, liberalitas, justitia, fides exigunt, quae tamen extra publicas Tabulas sunt* (2). La *legge penale* segna la linea, che divide le azioni punibili da' magistrati, da quelle le quali devono esser libere dal loro intervento. Ella rispetta altamente i confini sacri del giusto, e dell' ingiusto; della intrinseca malizia o bontà dell' atto. Ella non fa che classificar sapientemente le azioni, e le pene sotto i rapporti del suo regime esteriore. Ecco la ragione, onde talune azioni nel giro de' tempi, e delle cose umane cambiano e nome e patria.

Riduco in termini nettissimi queste proposizioni con diffusione indicate. L'azione immorale per natura è sempre tale. Ma non è sempre spediente di portarla innanzi a' magistrati politici (3).

II. *Ogni reato* . . . . Il *reato* è nome di genere. Le specie che in se contiene, sono il *misfatto*, il *delitto*, la *contravvenzione*.

III. *Secondo la sua qualità* . . . . Le qualità,

---

(2) SENECA.
(3) Vedi gli *art.* 60, e 199.

lità che aggravano o scusano il reato, che accrescono o mitigano la pena, non sono elleno arbitrarie. La legge le determina. Salve le facoltà attribuite a' giudici nella latitudine de' gradi penali (4).

IV. *L'infamia nascente da reato infamante per sua natura . . .* La proposizione è una traduzione delle *leggi romane. Propinquos. . . familiares procul a calumnia submovemus, quos reos sceleris societas non facit. . . Nec enim adfinitas, vel amicitia nefarium crimen admittunt* (1).

Papiniano. *Quaesita dignitas filiis propter casum patris remoti a Senatu, auferenda non est* (2).

Callistrato. *Crimen paternum nullam maculam filio infligere potest* (3).

La infamia non è che l' effetto dell' azione infame. Ma l'azione è personale. Limitata adunque alla persona debb' esser la infamia.

I con-

(4) Vedi precisamente l' *art.* 63.

(1) *L.* 22. *C. de poenis.*

(2) *L.* 9. *D. de Senatoribus.*

(3) *L.* 26. *D. de poenis.*

I congiunti non partecipano al misfatto. Non debbono in conseguenza partecipare alla infamia.

Farei un torto allo spirito del tempo se volessi diffondermi davvantaggio in un oggetto divenuto oggimai un assioma morale.

V. *Del reo* . . . . La infamia del reo non si estende al di là de' confini della sua vita. La morte estingue i debiti dell' uomo verso la società.

ARTICOLO 2.

Il reato soggetto a pene criminali chiamasi misfatto.

Il reato soggetto a pene correzionali chiamasi delitto.

Il reato soggetto a pene di polizia chiamasi contravvenzione.

I. La scuola criminale avea portato fino all' eccesso la sua numerosa divisione de' reati. Li distinguea in pubblici e privati; in capitali o non capitali; positivi o negativi; nominati od innominati; ordinarj o straordinarj; manifesti od occulti . . . . Giungea fino a de-

denominarli legittimi od illegittimi (4).

Il Legislatore ne ha ridotto e semplificato le classi. Qualunque infrazione di *legge penale* che possa mai immaginarsi, va a far capo alla triplice distinzione adottata: misfatto, delitto, contravvenzione.

II. Questa distinzione è utilissima specialmente sotto il seguente rapporto. La giustizia penale è amministrata da' magistrati criminali, correzionali, e di polizia. Ad allontanare le invasioni, ed i frequenti conflitti; a reggere i confini giuridizionali; ed a serbare l'ordine di competenza, era altamente reclamato un regolatore comune con de' connotati così semplici e visibili, che escludessero se fosse possibile, fino l'altrui cavillazione. Ma qual regolatore più semplice e più chiaro di quello che offre la divisione de' reati tratta dalla divisione delle pene? V'ha dubbio se il giudizio di un'azione appartenga ad uno o ad altro giudice? Non dee che consultarsi la pena. È per esempio segnata quella della re-

(4) Si diceano *legittimi* quando *legem, formam et poenam certam habebant. Illegittimi* quando *nec legem, nec formam, nec poenam certam habebant.*

reclusione? Segue che l' azione offra un misfatto; e che quindi il conoscitore ne sia il magistrato criminale. È segnata la pena di prigionia? L' azione non presenta che un delitto. Il magistrato correzionale n' è il giudice.

III. Dissi già, che il *reato* non è che la *violazione* della *legge penale*; proposizione che il contesto così di questo, come del precedente articolo, evidentemente presenta. Or aggiungo, che la *violazione* esige due dati ugualmente essenziali: *Fatto* cioè, e *moralità*; ossia *fatto*, ed *intenzione colpevole del suo autore.*

CAPITOLO I.

Delle pene criminali.

ARTICOLO 3.

La pubblicazione de' beni de' condannati, che nelle antiche leggi del regno era una delle pene per alcuni misfatti, essendo abolita, e generalmente essendo abolite le pene nelle antiche leggi ordinate, le pene criminali sono soltanto le seguenti:

1.° *la morte;*

2.° *l' ergastolo;*

3.° *i ferri;*

4.° *la reclusione* ;
5.° *la relegazione* ;
6.° *l' esilio dal regno* ;
7.° *la interdizione da' pubblici uffizj* ;
8.° *la interdizione patrimoniale.*

Fo de' rapidi cenni sulla scala penale, che offre questo articolo.

I. Le pene debbono esser giuste. Ove perdano un carattere così prezioso ; lungi dal presentare un ostacolo a' *reati*, non sono esse stesse che freddi, e novelli *reati.*

II. Non sono giuste le pene, se non serbano la proporzione co'reati ; ossia, se la quantità della pena non uguaglia la quantità del reato. In contrario le relazioni delle cose sarebbero distrutte. Ove il popolo non vegga proporzione nelle pene, s' induce facilmente a credere, che non v' abbia gradazione ne'*reati*.

III. Non sono nè giuste, nè proporzionate le pene, se non sono moderate. Elleno son per l'uomo. E la moderazione è quella che governa l'uomo, non l'eccesso (1). IV.

(1) No è vero, che le pene moderate producano rilassamenti morali. È la impunità, non la moderazione la inimica della giustizia.

IV. A conseguire la proporzione, la moderazione e la giustizia delle pene util cosa sarebbe che alla serie lunga de' reati, rispondesse una serie ugualmente lunga e precisa di pene. Ma calcoli così esatti sono estranei all'oggetto. Il legislatore hà non di meno proccurato, per quanto ha potuto, di riparare un tal voto. Egli ha moltiplicato i materiali delle pene. Egli ha accresciuto la scala penale. E non v' ha bisogno di sforzo per conoscere quanto questa misura dettata dalla saviezza agevoli il fine proposto.

V. Confiscazione. Le colpe son personali. Non sono i figli li eredi de' misfatti e delle pene de'loro padri. *Unusquisque ex suo admisso sorti subjcitur, nec alieni criminis successor constituitur* (1).

Non è la parentela o l'amicizia che crea i rei, ma la società ne' reati. *Non adfinitas, non amicitia, sed sceleris societas reos facit* (2).

A fronte di cotesti assiomi nella scienza morale, la confiscazione avea il suo posto tralle pene. Ciò importava che la colpa del padre

(1) *L.* 26 *D. ad. L. Juliam Majestatis.*
(2) *L.* 22 *C. de poenis*

ricadesse su de' figli (3); che le pene fossero ereditarie; che l' innocente soffrisse pe 'l reo; che dieci individui di una famiglia fosser puniti pe 'l misfatto di un solo; che l'infortunio stasse per misfatto; che le idee dell' infelice e dello scelerato fosser confuse; che gl'innocenti si mettessero nella disperata necessità di divenire delinquenti. Questo assurdo sistema è già proscritto. Le nuove *leggi* formano un' era nuova della gloria e della sapienza sovrana. Modellate sulle basi della morale han bandito per sempre una pena così desolante.

VI. Marchio. Questa pena erge sull' uomo un ignominioso monumento di bronzo. Lo gitta nell' abbandono di se stesso; lo degrada; lo abrutisce.

Un reo, istruito già dalla pena sofferta, può ben proporsi talvolta di rendersi amico dell' ordine. Ei può lusingarsi che il tempo cancelli la memoria dell' antica malvagità; e che un nuovo tenor di vita gli apra la via a fortuna migliore. Ma coteste lusinghe posson

desse

(3) Anzicchè punire converrebbe lodare que' figli virtuosi che non si assomigliano ai padri loro.
Platone.

desse elevarsi nel cuore di un infelice deturpato indelebilmente con un *marchio?*

L'uomo così sprezzato è messo in uno stato di ostilità necessaria e perpetua colla società. Disperato non cercherà la sua sussistenza, e dirò quasi la sua celebrità che nel misfatto.

Ecco come l'eccesso cangia la essenza delle cose. La pena, che per natura è preveniente, offre allora essa stessa un germe di nuovi misfatti.

Questa pena così contraria al proprio fine, alla dignità della specie, ed ai temperati costumi della nazione, è stata anch'ella dall'ottimo Legislatore bandita del pari.

VII. Gogna. Non ragiono su questa pena. Ella è evidentemente disuguale, e per conseguenza ingiusta. Ella è perpetua, dacchè perpetue ed immedicabili sono le sue impressioni. Ella è degradante, e moralmente crudele. A dir breve ella è un marchio morale. La sua soppressione era reclamata dalla giustizia.

VIII. *Morte*. La pena di morte è coperta d'ingiustizia da uomini rispettabili e pe' loro lumi, e pe' motivi ond'essi sono stati diretti. Ma conviene che questa misura severa sia spoglia di un carattere così odioso *subitocchè la*

salute pubblica, questa ragion suprema, *la rende necessaria*.

L' assassino condannato alla morte riclamerebbe a torto la ingiustizia di una pena, che in tutt' i momenti ha a lui stesso conservato la vita.

Se però il paradosso filantropico de' nemici della pena di morte non è stato accolto, si è del pari senza alcun dubbio rigettata la opinione di que' dotti che toccando l' altro estremo, avrebbero voluto quasi con prodiga mano scritta questa pena di sangue.

La morte, mentre è un rimedio al male, è dessa stessa un male estremo. Non conviene adoperarla che nelle più gravi necessità.

È una morale senza *morale* quella che condotta da un odio cieco contra i misfatti (1), li confonde tutti; tutto ravvolge e tutto risolve con la più terribile pena. Quando l'amore per la giustizia giunge all' eccesso, è distruttivo della giustizia medesima; poichè distrugge il sentimento di umanità che n' è la base.

L' atro-

(1) Fiorì la repubblica romana nella dolcezza delle leggi. Sotto gl' Imperatori comparvero di nuovo le pene atroci (sintomi di funesta malattia nel corpo politico) e cadde l' Impero.

L' atrocità della legge ne impedisce la esecuzione. Quando la pena non ha misura si è di sovente costretto a preferire alla medesima la impunità (2). Massima trovata vera colla esperienza cotidiana.

Finalmente il distruggere l' uomo è ben facile. L' utilizzarlo è difficile: La saggezza è più nella seconda che nella prima parte.

Presso a principj così solidi la pena di morte non è stata segnata che pe' più atroci misfatti.

Mi limito a queste poche idee per ora. Tornerò più opportunamente sull'oggetto quando dovrò prendere in vista ciascuna delle pene indicate nella scala.

ARTICOLO 4.

La pena di morte si esegue colla decapitazione, *col* laccio sulle forche, *e colla* fucilazione.

I. Hanno le pene delle linee terminali, che la giustizia non può sorpassare senza cangiarsi in ferocia. *Est ulciscendi, et puniendi modus* (1).

 Gli

(2) Montesquieu.

(1) Cicerone.

Gli artifizj inventati per estendere la tristezza della fortuna; le lente torture; le lacerazioni, le mutilazioni, le crudeltà ingegnose inaspriscono contro la legge lo spirito dello spettatore. Ed anzicchè un sacro rispetto, inspiran dell'odio.

Le pene hanno immutabilmente per oggetto il ristabilimento dell' ordine. L' ordine, la causa di cui è comune colla ragione, guida sempre alla umanità. La umanità, come ogni altra virtù, rigetta l' eccesso.

Finalmente l'esecuzioni studiosamente *crudeli* non offrono che lo spettacolo della legge che sotto gli stessi suoi auspicj, viola la legge.

Son delle ragioni, onde la morte, questo luttuoso rimedio, mentre è circondata da imponenti, utili ed esemplari apparecchi esteriori, è ridotta alla semplice privazion della vita.

ARTICOLO 5.

La pena di morte non può eseguirsi che in luogo pubblico.

Quando la legge non ordina letteralmente che la pena di morte debba essere espiata col laccio sulle forche, espiar si dee colla decapitazione.

La pena di morte si esegue colla fucilazione

zione, quando la condanna sia fatta da una Commissione militare, o da' consigli di guerra ne' casi stabiliti dallo Statuto penale militare.

I. *La pena di morte non può eseguirsi che in luogo pubblico*. Sono banditi que' supplizj secreti, que' supplizj notturni (1), de' quali e Sporta e Roma han lasciato tristissimi esempj. Giova ripeterlo, la legge non si vendica. Ella ha stabilito i supplizj per dar esempio. Tralle tenebre perisce il suo voto.

II. La esecuzione per una regola generale non debb' esser molto lontana dall' epoca del seguito misfatto. Quando la punigione del reo è spedita; quando il supplizio è più vicino che sia possibile, e convenevole al commesso misfatto, resta depresso con maggior forza nel cuore del malvagio il desiderio d' imitare il malfattore.

Il tristo ed unico vantaggio del supplizio è pressocchè perduto, quando è questo inflitto troppo lungo tempo dopo il misfatto. La pietà

(1) *Quid tam inauditum, quam nocturnum supplicium?*

Seneca.

pe 'l condannato ha sovente soffocato allora lo sdegno concepito contra il malfattore (2).

III. Pare convenevole che coteste condanne non si eseguano in giorni di feste religiose o civili. È egli un rispetto all' ESSERE ALTISSIMO, cui la religione onora.

Sarebbe altronde una specie di contraddizione l' offrire spettacolo di dolore e di lutto in giornate destinate alla pubblica allegrezza (3).

IV.

(2) Noto che la condanna non può eseguirsi se non è divenuta irretrattabile:

Che quando trattasi di causa individua, il ricorso di uno de' condannati sospende di dritto la esecuzione che riguarda il correo:

Che quando la donna condannata a morte è incinta non soggiace alla pena, se non dopo il parto:

Che contro la condanna di morte o di pene perpetue, profferite dalle gran Corti speciali senza la uniformità di sei voti, è aperto l' adito al ricorso presso la Corte suprema di giustizia:

Che quando le gran Corti speciali han raccomandato il condannato alla sovrana clemenza, rimane sospesa la esecuzione della condanna fino a che la raccomandazione non sia risoluta.

Vedi l' *art.* 67; e la seconda parte dell' *art.* 78.

Vedi gli *art.* 316, 434, 436 delle *leggi di procedura penale.*

(3) *Deliorum festos dies . . . . damnatorum suppliciis ne funestato.* PLATONE.

IV. Quistione 1.ª Può eseguirsi la decisione di morte su di un demente divenuto veramente tale dopo la condanna?

V. Se l'infelice non fosse in istato di demenza, addurrebbe forse qualche nuovo ed interessante motivo, non dico già di difesa, almeno di grazia.

Il fine della esecuzione è l'esempio. Ma è ella esemplare la morte di un pazzo? Non presenta piuttosto uno spettacolo umiliante di durezza?

Finalmente tra la condanna e la esecuzione v'ha un discreto intervallo provvidamente segnato dalla legge. È diretto principalmente ad apprestare all'infelice in quei momenti terribili, i soccorsi sacri della religione. E il demente è in istato di accoglierli? È egli in istato di profittare della stessa pietà della legge?

VI. Non presento che queste semplici idee. I magistrati le bilanceranno nella loro saggezza.

VII. Quistione 2.ª I congiunti han dritto a chiedere i cadaveri de' condannati, onde dar loro sepoltura?

VIII. La giureprudenza romana era questa:
Vul-

Vulpiano. *Corpora eorum, qui capite damnantur cognatis ipsorum neganda non sunt. Et hoc, se observasse etiam divus Augustus lib.* 10. *de vita sua, scribit. Hodie autem eorum, in quos animadvertitur, corpora, non aliter sepeliuntur, quam si fuerit petitum et permissum. Et nonnunquam non permittitur; maxime, majestatis caussa damnatorum.*

Consultato Marciano se il cadavere di un relegato poteva trasferirsi oltre i confini dell'isola, e quivi darglisi sepoltura, rispose *duramente*: *Poena etiam post mortem manet. Nec licet eum inde transferre alicubi, et sepelire inconsulto Principe.*

Consultato Paolo, disse: *Corpora animadversorum quibuslibet petentibus ad sepulturam danda sunt.* Glosa, *nempe rescripto Principis* (4).

Potrebbe opportunamente osservarsi che colla morte è rimasto estinto il misfatto; che la giustizia si è già liberata dal colpevole; ch' ella è già soddisfatta; che la morte è l'ultima linea delle cose; e finalmente che la legge non vieta a' congiunti l' esercizio di questo dritto.

IX.

(4) *L.* 1. 2. 3. *D. De cadaveribus punitorum.*

IX. Parrebbe quindi conforme ed alla legge ed alla pietà publica che le voci lamentevoli della famiglia venissero accolte benignamente dal magistrato che ha i poteri della esecuzione delle decisioni.

ARTICOLO 6.

La legge indica i casi ne' quali la pena di morte si debbe espiare con modi speciali di pubblico esempio.

I gradi di pubblico esempio sono i seguenti:

1.° *esecuzione della pena nel luogo del commesso misfatto, o in luogo vicino:*

2.° *trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di giallo, con cartello in petto a lettere cubitali indicante il misfatto:*

3.° *trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di nero, e con un velo nero che gli ricopra il volto:*

4.° *trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di nero, con velo nero che gli ricopra il volto, e trascinato su di una tavola con picciole ruote al di sotto, e con cartello in petto in cui sia scritto a lettere cubitali:* l' uomo empio.

I.

I. *Esecuzione della pena nel luogo del commesso misfatto o in luogo vicino* . . . . Il fine della pena è la istruzione. Ne' luoghi che sono stati testimonj del fatto; sulle persone che hanno conosciuto il reo, la impressione della esecuzione diviene più profonda, il terrore più efficace.

II. Questo articolo debb'esser legato coll'*Art.* 4 e. 5. Dal legame sorge che la pena di morte si espii colla decapitazione;

Che il laccio sulle forche non abbia luogo se non ne' casi ne' quali questa specie di espiazione sia letteralmente stabilita dalla legge;

Che i modi speciali di pubblico esempio (rimosso ogni arbitrio del magistrato) sono nelle mani della legge;

Che per conseguenza la pena di morte non possa eseguirsi nel luogo del commesso misfatto o in luogo vicino se non quando la legge stessa il comandi;

Che nel silenzio della legge debba per ugual conseguenza eseguirsi nel capoluogo ove risiede la gran Corte criminale che ha pronunziato il giudizio (1).

Che

(1) Quando la decisione di morte è stata annullata per inesatta definizione del misfatto, o per inesatta appli-

Che tai differenze riguardano precisamente la differenza de' misfatti: Ossia non son desse attaccate che alla cosa.

ARTICOLO 7.

La pena dell' ergastolo consiste nella reclusione del condannato per tutta la vita nel forte di un' isola, secondo i regolamenti.

Le donne espieranno l' ergastolo nella casa di reclusione colle restrizioni che s'indicheranno da' regolamenti.

I. De' begl' ingegni avrebbero desiderato che niuna pena fosse perpetua. Questa preziosa regola avrebbe onorato la umanità. Ma ha incontrato delle valide opposizioni.

II. Tralla pena temporanea e la morte v' ha una distanza enormissima. Uopo è di riempirla onde le leggi di gradazione, di proporzio-

---

plicazione della legge, il reo per gli *Articoli* 335 e 336 delle *leggi di procedura penale* non è spedito presso le carceri della nuova gran Corte. È quindi chiaro che in tal caso la pena si esegua nel capoluogo ove risiede la prima gran Corte criminale, nelle cui prigioni ritrovasi il condannato.

zione, di continuità sien serbate. E non può altrimente riempirsi che collocandovi nel mezzo una pena perpetua.

V' ha de' reati, che pongono gli spiriti in un letargo così mortale che toglie ogni speranza di salute. V' ha de' recidivi (1), degli abituati, di coloro che hanno stipolato una società perpetua co 'l misfatto. La pena temporanea non sarebbe ella in tai casi inefficace ed ingiusta?

Finalmente è mal indicato di presentare troppo spesso lo spettacolo dello spargimento del sangue. La molla del Governo si consuma. La immaginazione si accomoda a tai pene; e ne scema il timore. Scemato il timore, si è in breve tempo (anco per resistere alla forza sempre rinascente delle passioni) si è in breve tempo costretti a stabilirne delle crudeli ed atroci: ossia delle ingiuste; poicchè crudeltà ed ingiustizia si traducono.

III. La esistenza dunque della pena dell'ergastolo (unica pena perpetua) mentre sodisfa in generale al principio della gradazione, della proporzione, della moderazione e della giu-

(1) Vedi gli *articoli* 79, e 86.

giustizia, rende in particolare più sobrio il supplizio di morte.

IV. *Le donne espiaranno l' ergastolo nella casa di reclusione* . . . Questo modo di espiazione non altera la natura della pena. La donna, comunque reclusa, è agli occhi della legge condannata all'ergastolo. Ella è colpita dalle conseguenze della condanna indicate nell'*art.* 16.

ARTICOLO 8.

La pena de' ferri *sottopone il condannato a fatiche penose a profitto dello Stato. Essa è di due sorte per gli uomini.*

La prima si espia ne' bagni *ove i condannati strascineranno a' piedi una catena, o soli, o uniti a due, secondo la natura del lavoro cui verranno addetti.*

La seconda si espia nel presidio. *Per questa pena è sottoposto il condannato a' lavori interni di un forte, con un cerchio di ferro nella gamba destra, secondo i regolamenti.*

La pena de' ferri verrà espiata nel presidio ne' soli casi che sono dalle leggi indicati.

I. La pena de' *ferri* si espia ne' così detti ba-

bagni; si espia nel *presidio*. Ma è sempre pena de'ferri. Qualunque sia la diversità del luogo di espiazione, la specie legale della pena è la stessa.

II. La diversità del luogo non è attaccata alla diversità dell'uomo colpevole. Ella è la pretta conseguenza della cosa; val dire della diversità del misfatto, così esigendo il principio che *davanti alla legge tutt'i sudditi sono uguali*.

III. Su questo principio dissi poche parole nelle nozioni preliminari all' *Art.* 1. Veggo opportuno il luogo di svilupparlo vieppiù.

IV. I doni della natura (son le idee che sogliono in contrario presentarsi) non sono con mano uguale diffusi sopra gli uomini. La fortuna, la dignità, un complesso di circostanze, li rende visibilmente tra loro differenti. Un grande, un dotto, un inventore, un opulento non è certamente un uomo del volgo. Tra tai differenze è mal combinata la identità della pena.

Era la uniformità della legge bene indicata in que' periodi di società in cui l'agricoltore, il fabro, il guerriero, l'uomo di Stato erano uniti in una sola persona. Mal si conver-

verrebbe, quando i progressi della società han portato tante separazioni nella vita civile.

V. Il Legislatore nel confronto di tali idee, ha mirato principalmente a quella regola eterna: *Non fare ad altri quel che non vuoi sia fatto a te. Pratica verso degli altri quello che vuoi sia fatto a te stesso*. Questa regola luminosa; questa regola protettrice degli attributi fondamentali della umanità, non è che la rigorosa espressione pratica del principio della imparzialità della legge con tutt' i sudditi.

VI. Il Monarca dall' alto del suo trono ha contemplato un de' suoi sudditi, e lo ha paragonato coll' altro. Egli ha veduto che un suddito in rapporto all' altro non è in certo modo che lo *stesso suddito più volte* RIPETUTO. Nella identità del suddito, ha sovranamente stabilito identica la legge, identica la pena.

VII. Egli ha riflettuto che l' uomo dotto più conosce; più vuole; ed in conseguenza non è nè men colpevole, nè men punibile dell'indotto. Che coloro che godono delle considerazioni nella società, debbono più specialmente consecrare i loro lumi ed i loro servigj a vantaggio della sovranità e dell' ordine pub-

 blico

blico. Che sarebbe strano se un Aristide in onta della sua povertà, venisse dalla legge men riputato di un cittadino dovizioso. Che finalmente niuno può dolersi giammai di esser egli compreso ove tutti son compresi. (1).

ARTICOLO 9.

La pena de' ferri sarà di quattro gradi eguali, ciascuno di anni sei.

Il primo comincia dagli anni sette, e termina a' dodici.

Il secondo comincia da' tredici, e termina a' diciotto.

Il terzo comincia da' diciannove, e termino a' ventiquattro.

Il quarto comincia da' venticinque, e termina a' trenta.

I. Gli usi antichi di giudicare non conoscevano pena temporanea durevole fino a' tren-

(1) *Non alio facinore clari homines, alio obscuri necantur. Intersit inter vitae dignitatem summorum, atque infimorum. Mors quidem illata per scelus, iisdem poenis teneatur, et legibus. Nisi forte magis erit parricida si quis consularem patrem, quam si quis humilem necaverit.*

Cicerone.

trent' anni. Il Legislatore nella sua sapienza l' ha introdotta; ed i motivi che espongo, ne appalesano la utilità.

1.° Le pene perpetue sono spaventevoli e per loro stesse, e per gli effetti gravi che producono. La novella misura ne risparmia la frequenza.

È una sola, val dire l'*ergastolo*, la pena perpetua che la *necessità* ha comandato.

2.° Le pene perpetue non sono suscettibili di gradazioni. Altronde anco ne' più gravi misfatti possono elevarsi delle combinazioni e delle circostanze degne di essere apprezzate nell' applicare la pena. Coll' adottata dimensione è messo il giudice in istato di ben adempire tai doveri.

3.° Si è in questo modo introdotto una perpetuità, a dir così, di second' ordine, che favorisce visibilmente il sistema di proporzione penale. Dico perpetuità, poicchè calcolando sugli eventi e sulle tavole di osservazione, una pena di trent' anni non offre per un condannato che la idea di una pena perpetua.

4.° Si lascia in fine a degli esseri infelici una speranza lusinghiera di rientrare dopo la espiazione della pena in quella società che dessi hanno offesa; e di godere del benefizio

clementissimo della così detta *riabilitazione* (1). Speranza che influisce sulla loro condotta morale nè lunghi anni della pena.

II. *La pena de' ferri sarà di quattro gradi uguali . . . Il primo comincia dagli anni sette . . . .* Sotto nome di *gradi uguali* non intende indicare la legge che tutt' i gradi sien composti di un numero uguale di anni; ma bensì che tutt' i gradi offrano all' arbitrio del giudice una latitudine uguale. Così il primo grado è composto di anni dodici; ma la latitudine accordata al giudice non è che da sette a dodici, val dire di sei anni. Latitudine accordata ugualmente nel secondo, terzo e quarto grado.

III. La latitudine de' gradi penali è in generale acremente combattuta.

È fatale, si declama, l'arbitrio che avventura i diritti degli uomini. Egli apre un campo alla vendetta, alla cupidigia, alla passione, alla ingiustizia.

Quando la quantità della pena dipenda dalla opinione arbitraria de' giudici, gli uomini divengono quasi schiavi de' loro magistrati. Vivrebbero essi in società, senza saperne pre-

(1) Vedi gli *Art.* 623 e seguenti delle *leggi di procedura penale.*

precisamente le regole ed i doveri.

La legge è la depositaria e la distributrice delle pene. Le funzioni del giudice non debbono essere che limitate all'applicazione *quasi-meccanica* del testo di essa.

L'uomo nulla dee temere dal magistrato, tutto dalla legge. Ove l'arbitrio del magistrato è dominante, il giudice diviene più formidabile della legge; la libertà civile è rovesciata.

Finalmente la grande arte si è quella di tutto semplificare, tutto prevedere, tutto proporzionare alla moltiplicità degli oggetti.

IV. Son delle onorevoli proposizioni. Ma la sperienza e la ragione (queste due potenti rivali che sovente si disputano l'impero delle umane conoscenze) han dimostrato già che son desse inconciliabili colle istituzioni sociali; colla innocenza, o colla reità dell' *individuo*; in una parola, colla giustizia.

V. Convien dividere e classificare, non polverizzare le azioni dell'uomo (1). Convien limitare, non annientare i poteri del magistrato. Il soverchio arbitrio è fatale all'ordine ed

 alla

(1) *Idem habet vitii nimia, quod nulla divisio.* SENECA.

alla giustizia, come la soverchia limitazione. Conviene infine confessare francamente che niente è più pernicioso di un sistema assoluto, e che non mai si piega a veruna circostanza; soprattutto quando trattisi di applicarlo ai bisogni ed alla emendazione degli errori umani.

Il cammino, il concorso, il moto reciproco delle passioni; la loro reazione; il tempo, il luogo, le relazioni, le abitudini, rendono variabili le azioni dell' uomo. Han desse delle gradazioni, delle modificazioni, delle combinazioni pressocchè infinite. Come sarà possibile dividerle; e chiuderne tutt' i punti? Come tentar solamente che una moltitudine di dettagli sempre mobili, divengà il soggetto di un testo formale di legge? (Ed altronde, leggi infinite non opprimerebbero elleno senza proteggere?) Come imprigionare l' azione del tempo; ed estendere la previdenza delle circostanze a de' casi che il pensiere non può raggiungere? Il più saggio prevedimento è quello di non poter tutto prevedere.

Adattare la quantità della pena alla quantità di *quel dato fatto* punibile, è il trionfo della giustizia. Ma è sempre ne' poteri della legge il bilanciare un fatto? Può ella veder sempre certe affezioni indivisibili, certe interessanti circostanze che formano in quel dato

to

to caso la varietà morale? Può ella tenere, dirò così, sotto la mano la *statistica di ciascun uomo?*

VI. Ecco la necessità invincibile de' gradi della pena, e di una discreta latitudine.

VII. Quistione. Viola la legge chi abusa di cotesta latitudine? In altri termini. È nulla quella decisione che per un fatto meritevole del menomo, fissa il massimo nel grado penale?

VIII. La legge ha tirato le sue linee; ha fissato i suoi certi confini. La pena di un dato misfatto, non debb'essere che della data specie. Ella non può essere nè maggiore, nè minore di un tempo determinato. Questo è il suo linguaggio. Quando il giudice serba la specie della pena; e si raggira ne' spazj contenuti entro i due punti terminali, non viola i precetti della legge. La decisione adunque non può dalla Corte suprema annullarsi (2).

(2) Decisione della suprema Corte di giustizia di Napoli de' 21 dicembre 1815.
È un oggetto di giureprudenza stabilità.

IX. Ma non perciò il magistrato dee riputarsi arbitro assoluto entro i confini della latitudine. Quanto maggiore è la fiducia della legge, tanto debb' essere più esatta la proporzione ch' ei mette tra 'l fatto individuale, e la pena che addice. Egli dee conoscer l'uomo, studiarne il cuore, analizzarne i rapporti. Egli dee calcolare la influenza della età, de' sessi, de' temperamenti, delle affezioni, del clima, del luogo, del tempo, della vita abituale. Egli dee prendere in disame la cagione, la qualità della cosa, la quantità, l'evento. Egli debb' essere l' uomo morale, il magistrato filosofo; ciò che importa, dee comprendere i principj, ed i legami delle cose; e con fredda ragione adattarli. Egli dee nella specie investirsi di tutt' i caratteri della legge; ed essere, dirò così, la legge medesima. *Optandum*, lasciò scritto Cicerone, *ut qui Rei publicae praesunt, legum similes sint.* Egli infine dee rammentarsi che se la legge non può seguirlo in ciascun momento ed in ciascun passo, lo segue incessantemente la morale il cui impero è universale, ed i cui decreti non sono giammai impunemente violati (1).

X.

(1) Per adempire doveri così delicati lo stesso Cicerone offre un avvertimento insigne. *Vitandum ne incognita pro cognitis habeamus, hisque temere assen-*

X. Esauriti i vantaggi della latitudine; compiti i *stadj* del giudizio, se mai la pena pronunziata dal magistrato non risulti corrispondente al dato caso considerato nell'assieme delle sue circostanze, avvi alcun riparo? *La clemenza del Re.* Non sarà quindi fuori luogo, anzi sarà della unità del lavoro, il fare un semplice cenno, che spontaneamente si offre, sulla *Grazia.* Un discorso più ampio e più acconcio può ben riserbarsi pe' *Comentarj* sulle *Leggi della procedura ne' giudizj penali* (1).

XI. Le nostre pene (tocco di fuga le opposizioni al sistema di grazia) sono dolci. Addolcirle vieppiù colla grazia, è pressocchè distruggerle. Le nostre pene sono certe. La grazia non le renderebbe che precarie, eventuali, e perpetuamente incerte.

Il principio della punizione de' reati è sacro. La grazia eleva e contrappone un principio di tolleranza, ossia d' impunità.

Il

---

sentiamur. Quod vitium effugere qui volet, adhibebit ad considerandas res et tempus, et diligentiam.

Si rammenti la grave lentezza de' Spartani.

(1) Vedi l'*Articolo* 640 delle *leggi di procedura penale.*

Il concedere una grazia non è, in buon senso, che disapprovare la legge preesistente; val dire un mettere in contraddizione il Legislatore con se medesimo e con le sue leggi.

Finalmente la clemenza pe' colpevoli, è crudeltà per la società. Il perdonare i scelerati, non è che perdere i buoni.

XII. Questo è un voler toccare (rispondo con ugual rapidità) gli estremi nelle istituzioni sociali. È un voler esigere sulle cose dell'uomo il carattere della perfezione e di una bontà assoluta. È un voler confondere la moderazione coll' eccesso, l' uso coll'abuso.

Tutto il mondo conviene che le leggi non preveggono tutto. E realmente sarebbe perigliosa l' ambizione di poter tutto prevedere.

Tutti son di accordo che il Legislatore non si appiglia se non ai fecondi rami del suo soggetto. Ei non delibera che su di casi e su di circostanze frequenti. Ciò che è raro; ciò che è straordinario, è lontano alle sue parziali vedute.

Il giudice infine giudica non l' *uomo astratto*, ma l' *uomo individuo*, l'*uomo di fatto* vestito de' suoi rapporti. Or se la *legge in astratto* non combaci con l' *uomo di fatto*, resterà la innocenza vittima della legge che per essenza n'è la garante? Se la legge non com-

combaci in un dato momento con lo stato della tranquillità publica; colla salvezza publica; con'gli avvenimenti politici; colla economia stessa delle pene, oggetti così interessanti resteranno abbandonati? Io ricordo che la legge è per l'uomo, non l'uomo per la legge. La necessità dunque di un riparo è innegabile. Ma chi dovrà apprestarlo? O il Sovrano, o il giudice. L'ordine penale è rigidamente indeclinabile pe' giudici. Impassibili al cospetto della legge, non ne sono che gli esecutori. Dunque il Sovrano, il Padre della patria.

E realmente è il più bello attributo della sua corona regale il dritto sacro della *grazia*. Quando a lato della giustizia sovrana siede la pietà, non trionfa giammai l'ingiustizia. È della onnipotenza del Re l'estendere la mano soccorrevole a chi ha ragione d'implorarla; e stabilire, dirò così, nel suo cuore sovrano un'*alta Corte di equità* che mitighi il rigore letterale della legge; e che nell'impero della legge generale imponga il silenzio di una legge particolare.

XIII. Io oso dire che sarebbero non solo incomplete, ma ingiuste le leggi, se non avessero il *Supplimento* della *grazia sovrana*.

Ti-

Titoli alla Grazia.

XV. I titoli ad implorare la grazia devono essere poderosi e gravi (1). Un atto che nel momento rovescia la legge (la emanazione più augusta del trono) non dev' essere inspirato che nella virtù, nella maturità delle cagioni, e nell' alta sapienza che regge il Governo.

XVI. Tralle cagioni potrebbe aver luogo

1. La *pena* in alcun raro caso *soverchiamente dura*.

2. La *gloria* del colpevole. (Agli occhi del saggio la *vera gloria* (2) non è, che la riconoscenza pubblica, e l' ammirazione generale. Ella suppone talenti straordinarj, grandezza di animo, difficoltà superate, azioni luminose, abituali disposizioni universalmente utili). 3.

---

(1) *Perditae civitates hos solent exitus exitiales habere ut damnati in integrum restituantur, vincti solvantur, exules reducantur, res judicatae rescindantur. Quae cum accidunt; nemo est quin intelligat, ruere illam rempublicam.* Cicerone.

(2) Orazio, l' inclito reo, uccise la sua sorella che vide piangere alla pubblica felicità. I Duumviri lo condannarono. Il popolo lo liberò, *magis admiratione virtutis, quam jure causae*, dice elegantemente Livio.

3. Un *merito trascendente.* (Chiamo *merito* l' assieme delle virtù private e publiche, e delle qualità lodevoli, operose ed utili, cui nella società si attacca un alto valore).

4. Una *fondata fiducia* di futuri insigni ed eminenti servigj allo Stato; e vieppiù precisamente quando la *cosa publica* si trovasse nel bisogno di attenderli.

5. La *moltitudine de' colpevoli.* La giustizia non è nè distruttiva, nè crudele. *Poena ad paucos; metus ad omnes.*

6. Una *cagion veramente potente e grave* che abbia trascinato l' uomo al misfatto, onde egli meritasse il nome d' infelice, anzicchè di scelerato . . . . Cesso per non uscire dai confini e della brevità e della competenza.

AR-

ARTICOLO 10.

Le donne condannate a' ferri saranno impiegate a' lavori nell' interno di una casa di reclusione.

I. La vaghezza che i due sessi s' inspirano; la debolezza della donna han consigliato cotesta misura (1).

II. La essenza però della pena non è alterata. Ella è pena de' ferri, abbenchè si espii in una casa di reclusione (2).

ARTICOLO 11.

I condannati alla reclusione son chiusi in una casa di forza, ed addetti a' lavori, il di cui prodotto potrà per una parte esser impiegato a di loro profitto, secondo i regolamenti che farà il Governo.

La

(1) Le *leggi romane* su questo proposito erano più severe. *In ministeriis metallicorum foeminae in perpetuum vel ad tempus damnari solebant.* L. 8 D. De poenis.

(2) Vedi le osservazioni all' *Art.* 7.

La durata di questa pena non sarà minore di sei anni, nè maggiore di dieci.

I. La *reclusione* è essenzialmente differente dalla prigionia. Ella è una delle pene criminali. Ella si compie in una casa di forza. Ella presenta de' travagli gravi. Ella non è minore di sei anni, nè maggiore di dieci. Ella in fine porta seco la perpetua interdizione da' pubblici uffizj; la interdizione patrimoniale durante il tempo della condanna; e tutte le altre appendici indicate nell' *Art.* 17.

II. Per contrario la *prigionia* non è che una pena correzionale; non si compie che in una casa di emenda; non presenta alla scelta del condannato che de' miti e determinati lavori; non eccede i cinque anni; non può essere (se il magistrato nella sua saggezza lo giudichi convenevole) accompagnata che da interdizione *a tempo*, ossia dal divieto di esercitare que' dritti di cui fa parola l' *Art.* 27 (3).

III. *La durata di questa pena non sarà minore di sei anni* . . . . È questa una legge

(3) Vedi gli *Art.* 22, 23, 26, 27, 28.

ge di *continuità*. La reclusione segue nell'ordine penale la rilegazione; e la durata di questa pena non è minore di sei anni.

ARTICOLO 12.

La relegazione si esegue trasportandosi il condannato in un'isola, per dovervisi trattener libero nel corso della condanna.

La durata di questa pena non è minore di sei anni, nè maggiore di dieci. Un decreto del Governo designerà le isole destinate per questa pena, e ne stabilirà i regolamenti.

In caso di trasgressione, la pena della relegazione si convertirà in altrettanto tempo di reclusione.

I. V'ha delle azioni che rendono gli uomini colpevoli, ma non perversi; non meritevoli di un contatto abituale co' scellerati in una casa di forza; non punibili con un penoso lavoro servile. La relegazione è appunto addetta a reità di simil guisa (1).

Ella

(1) La *relegazione* non è in buon senso che un esilio più circoscritto; ed in conseguenza più severo. Exilium *triplex est. Aut certorum locorum interdictio; aut*

Ella risponde congruamente alla proporzione tra' reati e le pene. Ella è quasi una pena natia per de' misfatti che (con improprietà di vocabolo) potrebbero chiamarsi *misfatti locali*; e che colla lunga lontananza dal luogo vanno ad essere interamente purgati. Ella inspira l'esercizio di arti ingenue e di studj utili. Ella anima il sentimento della dignità e della virtù, che nelle case criminali va per disavventura a spegnersi troppo frequentemente. Ella offre al Re la occasione, onde prescriverla ne' casi in cui gravi ragioni persuadessero talvolta la commutazione graziosa delle pene più aspre pronunziate da' magistrati. All' alta sua sapienza dobbiamo la restituziona di questa pena patria (2) modellata più benignamente e nella dimensione del grado e negli effetti.

II. *In caso di trasgressione* .... È questa una necessaria eccezione alla regola dettata nell' *Art.* 253. Quivi la fuga semplice de' con-

E dan-

---

aut lata fuga; *aut insulae vinculum*, *id est* relegatio *in insulam*.

L. 5 D. de interdictis, relegatis, et deportatis.

(2) Vedi le reali *prammatiche* sotto il titolo *de relegatis*.

dannati è punita coll' ottavo al quarto della pena residuale. Pena che trattandosi di condannati in luoghi chiusi, sodisfa l'oggetto; ma che sarebbe risultata precisamente inutile pe' condannati in luogo aperto, ossia pe' relegati (3).

ARTICOLO 13.

L' esilio dal regno si esegue trasportando il condannato fuori del territorio del regno, per non rientrarvi durante il tempo della pena.

Esso è perpetuo; o temporaneo. *Il temporaneo non è minore di cinque anni, nè maggiore di venti.*

In caso di trasgressione dell' esilio temporaneo, questa pena sarà convertita in altrettanto tempo di relegazione. Ma se la durata dell' esilio temporaneo che rimaneva al condannato ad espiare, fosse maggiore del maximum *della rilegazione, questi tornerà dopo la relegazione a subire il resto dell' esilio temporaneo.*

In caso di trasgressione dell' esilio perpetuo, il reo sarà condannato alla reclusio-

(3) Vedi l' *Art.* 24.

sione, *ed espiata questa pena*, *tornerà all' esilio perpetuo.*

I. La pena di *esilio* è tra i dotti un soggetto di gravi discussioni. Le obiezioni e le risposte in compendio son queste.

II. La vita, si dice, il decoro, la proprietà degli uomini è rispettabile ugualmente in tutt' i punti della superficie del globo. L' allontanare un reo da un dato sito; e rinviarlo in un altro, viola apertamente questo principio universale.

Un colpevole che ha cercato di corrompere il proprio paese, mal si spedisce in un altro; quasi modello di demoralizzazione.

La punigione di un malfattore non debb' essere a carico de' vicini. Sarebber questi, contro le regole di lealtà, di umanità, di giustizia, condannati a delle sofferenze per un fatto altrui.

Finalmente una pena di tal genere, non si risolve che ad un cambio di delinquenti.

III. L' esilio, si risponde, è una delle minori pene criminali. Non si applica in conseguenza che a' reati di minor ordine. Ma da' colpevoli di tal classe non è a temersi quella contagiosa comunicazione, su cui vuol elevar-

si una specie di publico terrore. Il loro cuore, l'animo loro non è nè guasto, nè depravato. Ed uomini di tal indole non possono portare in altro paese que' costumi perversi che essi stessi abominano.

D' ordinario circostanze *locali* e *politiche* son quelle che consigliano una tal pena. La lontananza sola, mentre è un rimedio ad altri reati, espia bastevolmente quello ch' è già commesso; e la giustizia altronde non soffrirebbe di affligere il colpevole con una pena di specie più intensa.

La sperienza c' istruisce che coloro che nel proprio paese sono l' oggetto del disprezzo, divengono talvolta sotto un cielo nuovo, partecipi di una favorevole opinione.

Il delinquente consapevole a se stesso del suo reato, circondato da' testimonj di sua condotta, degradato presso coloro co' quali convive, vede ben difficile rientrar nel cammino della virtù pubblica, e conquistar nuovamente la stima e la fiducia de' suoi. Spinto in un paese lontano è egli un uomo nuovo. L' ostacolo della sua anteriore condotta o è distrutto, o è almeno dalla lontananza indebolito. Il suo cuore può aprirsi liberamente alla virtù. Ei può nuovamente divenire laborioso, onesto, industrioso, attaccato a'suoi doveri.

Ec-

Ecco come questa pena patria (altronde di un uso ben moderato) converte un delinquente, un perturbatore della società, in istrumento della sua prosperità (1).

Finalmente l'esiglio, è una misura che si presta agevolmente e che ben risponde alla clemenza del Re ne' gravi casi o di grazia, o di commutazione di pena (2). Vedi le osservazioni sull' articolo precedente.

IV. *In caso . . . . sarà condannato alla reclusione . . . .* È ne' poteri del giudice il pronunziare questa pena per un tempo non minore di sei anni, nè maggiore di dieci (3).

(1) È degna di considerazione la sentenza di Cicerone. *Exilium ibi esse putat, ubi virtuti non sit locus.*

(2) L' *esilio* non è che una rilegazione meno intensa : *Relegatorum* (Vulpiano) *duo sunt genera; quidam qui in insulam relegantur. Sunt qui simpliciter, ut provinciis interdicatur, non etiam insula adsignetur.*

L. 7. D. de interdictis, relegatis et deportatis.

(3) Vedi l' *Art.* 11.

ARTICOLO 14.

L' interdizione da' pubblici uffizj *consiste nella esclusione del condannato da ogni funzione o impiego pubblico, e nella incapacità di esser tutore o curatore, tranne pe' suoi figliuoli, e col voto del consiglio di famiglia.*

I. Questo articolo dee legarsi coll' *Art.* 27, e confrontarsi attentamente con esso, onde conoscerne gli elementi e le differenze reciproche; allontanar degli equivoci; e dar luogo ne' casi opportuni a giuste applicazioni. Eccone il confronto.

II. La *interdizione da' publici uffizj* è pena criminale; per regola generale non è limitata ad alcun tempo; ed esclude il condannato da *ogni funzione o impiego publico*, ammenocchè dalla tutela de' suoi figli co 'l voto però del consiglio di famiglia. Ella segue di dritto le condanne a' ferri ed alla reclusione. Segue pur di dritto le condanne alla relegazione (1).

III.

(1) In quest' ultimo caso la interdizione da' pubblici uffizj non è perpetua. Ella dura per altrettanto tempo per quanto è durata la relegazione già espiata. Eccezione

III. La *interdizione a tempo* è pena correzionale; non è minore di due mesi, nè maggiore di cinque anni; e non sospende che l'esercizio di *uno o più de' dritti* noverati nel sopraccitato *Art.* 27. Ella è pena accessoria alla prigionia, al confino ed all' esilio correzionale, ma non assolutamente. L' aggiugnerla, è riserbato per regola generale alla discrezione del magistrato. Dico per regola generale; poicchè in taluni casi ed in quelli precisamente indicati nella seconda parte dell'*Art.* 28, e che non formano che una provvida eccezione, l' arbitrio è convertito in obbligo (2).

ARTICOLO 15.

L' interdizione patrimoniale *porta il divieto di amministrare il proprio patrimonio.*

L' amministrazione verrà regolata secondo le norme delle leggi civili *per le persone interdette.*

zione benigna, è conforme alla benignità della pena cui è attaccata. Eccezione saggia, onde la pena accessoria non superasse il valore della pena principale.

(2) Vedi gli *Art.* 17, 18, 21, 27, 28. . . . Vedi benanco l'*Art.* 27 delle *leggi civili*.

ARTICOLO 16.

Il condannato all' ergastolo perde la proprietà di tutti i beni che possedeva: la sua successione è aperta a vantaggio de' suoi eredi, come se egli fosse morto senza testamento, non potendo più disporre nè per atto tra vivi, nè per testamento, di tutti o di parte de' suoi beni.

Non può nè anche acquistare nè per atto tra vivi, nè per causa di morte. Tuttavia la legge lo considera come mezzo ed organo per potere i di lui discendenti conseguire i dritti successorj ed i condizionali che si verificheranno a suo favore.

Non può stare in giudizio civile nè per domandare nè per difendersi, altrimenti che sotto il nome e col ministero di un curatore nominato specialmente da quel tribunale ove l'azione è introdotta.

Il tribunale civile può obbligare i di lui eredi a somministrargli qualche sovvenzione a titolo di alimenti, i quali debbono limitarsi ad un picciolo sollievo.

I. La frase di *morte civile* è proscritta. Ella (prescindendo da ogni altra riflessione) non renderebbe le idee che in questo articolo ha il Legislatore tassativamente indicato.

II.

II. *Il tribunale civile può obbligare* . . . . Questa disposizione concilia i principj di umanità colle regole sociali.

ARTICOLO 17.

La condanna a' ferri anche nel presidio, e la condanna alla reclusione porta seco la perpetua interdizione da' pubblici uffizj, e l'interdizione patrimoniale, durante la pena.

Il condannato in oltre non potrà mai essere impiegato come perito, nè come testimonio negli atti, nè deporre in giudizio per altro oggetto, fuorchè per somministrare semplici indicazioni.

Il tribunale civile dispone gli assegnamenti da farsi alla famiglia del condannato o ad altri che vi abbian dritto.

Dispone i sussidj alimentarj in pro del condannato, che debbono limitarsi ad un picciol sollievo.

I beni gli saranno restituiti dopo la pena: ed il curatore gli renderà conto della sua amministrazione, secondo le norme fissate nelle leggi della procedura ne' giudizj civili.

I. *Porta seco la perpetua interdizione*. . . . La disapprovazione del misfatto non finisce co 'l finir della pena. Ecco la ragione della in-

interdizione a perpetuità. Altronde non sarebbe egli contradicente il veder coperto di dignità colui che non è guari era stretto da' ferri?

II. *Porta seco . . . . la interdizione patrimoniale . . . .* Ella è un effetto di condanna. Dunque non può aver luogo se non quando la decisione che colpisce il reo, è divenuta irretrattabile.

III. *Il tribunale civile dispone i sussidj . . . che debbono limitarsi ad un picciol sollievo . . .* La pena è essenzialmente molesta. Se ne rovescerebbe la essenza se si accordassero delle abbondevoli rimesse a' condannati. Con delle profusioni scandalose, un soggiorno di umiliazione e di duolo, si vedrebbe cangiato in luogo di esultanza e di dissolutezza.

ARTICOLO 18.

La condanna alla relegazione porta seco l' interdizione da' pubblici uffizj per altrettanto tempo dopo espiata la pena, per quanto è durata.

I. La *interdizione da' pubblici uffizj* è perpetua. In questo articolo è temporanea. Ella è una

è una eccezione fondata su i motivi che ho cennati nelle note all' *Art.* 14.

ARTICOLO 19.

Tutti gli stranieri condannati alla reclusione, o a' ferri ne' bagni, o nel presidio, terminato il tempo della loro pena, saranno banditi dal regno.

I. La cosa stessa dimostra che qui parlasi di *bando perpetuo*. Sarebbe strano di poterlo immaginare temporaneo. La disposizione legale non adempirebbe affatto l' oggetto cui è diretta.

ARTICOLO 20.

Tutte le condanne a pene criminali saranno affisse per estratto nel luogo ove sono state pronunziate; nel comune nel cui territorio è stato commesso il misfatto; in quello ove si farà l' esecuzione; nel comune ove è il domicilio del condannato; ed in quello ove è il domicilio degli offesi o danneggiati.

I. La pubblicità, la vergogna, il biasimo sono una gran parte di pena; e non di rado per degli esseri assai sensibili all' onore, la parte maggiore. Quan-

Quando la pubblicità è più estesa, tanto la vergogna è più potente; più vivo e più edace il rimorso.

Finalmente ove le condanne riguardino la innocenza calunniata, la loro pubblicità è un omaggio preciso all' onore, alla virtù, alla morale.

II. *Tutte le condanne* . . . . Divenute già irrevocabili. *Caeterum si provocet, non dum damnatus videtur* (1).

CAPITOLO II.

Delle pene correzionali.

I. L'uomo corre verso il male con un'agevole tendenza. Ei non riede al bene che a fatica.

II. La natura per una legge di continuità non opera per salto. Questa legge medesima, ossia questo andamento progressivo si osserva benanco nelle cose morali. Dall' uno si passa a' pochi; da' pochi mali si possa a'molti. Non si

(1) L. 2 D. de poenis.

si giunge ai misfatti, senza passar prima per la via de' delitti, abbenchè oscuri talvolta.

III. Finalmente la giustizia criminale è *essenzialmente punitiva*. La correzionale è *essenzialmente emendativa*. La prima ha per *massimo scopo* l'atterrire coll'esempio. La seconda mira *principalmente* ad emendare il colpevole. Nella prima agisce più la legge che il magistrato. Nella seconda agisce, a dir così, più il magistrato che la legge. Ella vuol impedire che s' inoltri per la carriera del vizio colui che vi diresse già i primi passi. Ella vuol forzarlo a vivere secondo le regole sociali. Ella con mezzi paterni, saggi ed attivi, prevenendo i misfatti, vuol conseguire l' oggetto veramente nobile di liberare gli uomini da pene severe.

IV. Sono i motivi onde il Legislatore ha rivolto le sue particolari cure al sistema correzionale.

ARTICOLO. 21.

Le pene correzionali sono
1.° *la prigionia;*
2.° *il confino;*
3.° *l' esilio correzionale;*
4.° *le interdizioni a tempo.*

I. Le pene già indicate sono benigne e paterne. Son proprie per coloro i quali senton tutt' ora il prezzo della morale, della virtù, dell' onore. Sono interamente conducenti al fine proposto.

ARTICOLO 22.

La pena della prigionia *si esegue in una casa di correzione, ove i condannati son chiusi e costretti ad occuparsi, a loro scelta, di uno de' lavori quivi stabiliti.*

I. La casa è di correzione, non di forza. I lavori non sono nè servili, nè duri. La scelta è libera.

II. Non è accessoria a questa pena nè la interdizione patrimoniale, nè la interdizione perpetua da' publici uffizj.

III.

III. Debbono avvicinarsi e confrontarsi gli *Art.* 11, 14, 15, 17, 21, 27, 28, onde rilevare la essenziale differenza tra la *prigionia* e la *reclusione*.

ARTICOLO 23.

I prodotti de' lavori di ciascun detenuto per causa correzionale saranno addetti

1.° a ristorare i danni cagionati dal delitto, se il condannato non ne abbia altri mezzi;

2.° alle spese comuni della casa;

5.° parte a procurargli qualche sollievo, se egli ne sia meritevole, e parte per formargli, dopo espiata la pena, un fondo di riserva: il tutto secondo i regolamenti.

I. *A ristorare i danni cagionati dal delitto* .... È evidentemente e generosa é saggia la gradazione che si è fissata nell' impiegare i risultati del travaglio.

II. *Parte a procurargli qualche sollievo* ... Il colpevole che compiuta la pena, trova a suo prò un peculio di riserva, vede nel suo stesso interesse una potente molla al lavoro.

Il colpevole che esce dalla prigione, e por-

porta seco pronti mezzi di sussistenza, non torna di nuovo alla via del delitto.

La disposizione è umana, morale e ben diretta a prevenir nuovi mali.

ARTICOLO 24.

Il confino consiste nel prescrivere al colpevole di abitare in un disegnato comune nell' ambito della propria provincia o valle, alla distanza almeno di sei miglia dal comune del proprio domicilio, e da quello del commesso delitto. In caso di trasgressione la pena del confino si convertirà in altrettanto tempo di prigionia.

I. Questa tenue pena che è pur tratta dalle *leggi romane* (1); e che non è che una leggiera rilegazione, è maestrevolmente indicata per que' delitti che impropriamente chiamansi *locali*. La presenza in un dato luogo; in date circostanse; dinanzi ad una data persona oltraggiata e minacciata, è feconda di dispiaceri e di

(1) *Item in parte certa provinciae moraturum relegare potest; ut forte non excedat civitatem aliquam; vel regionem aliquam non egrediatur.*

L. 7 D. de interdictis, et relegatis.

e di nuovi delitti. Il confinare il colpevole in un sito determinato è un mezzo possente per ricordare al medesimo il rispetto alla legge; per emendarlo; e per prevenire de' mali progressivi.

II. *In caso di trasgressione la pena del confino si convertirà in altrettanto tempo di prigionia.* Quistione. Sarà convertita in prigionia la intera pena del confino, oppur la pena residuale?

III. Premetto che nell'*Art.* 12 sta scritto: *In caso di trasgressione*, la pena della relegazione *si convertirà in altrettanto tempo di reclusione*; che nell'*Art.* 13 leggesi: *In caso di trasgressione dell'esilio temporaneo*, questa pena *sarà convertita in altrettanto tempo di relegazione*; che una frase simile è adoperata nell'*Art.* 25, ove parlasi dell' esilio correzionale.

Con tai premesse non vo che unicamente avvertire, che il dubbio elevato è comune ai citati *Art.* 12, 13, 25 ....

IV. Fatta questa avvertenza vengo alla cosa. Immagino che un uomo condannato al confino per cinque anni, infranga la pena nel quarto anno per modo che non resti egli de-

bitore che di un anno solo. Lo spirito che regge la legislazion penale, non è che di moderazione, di proporzione, di giustezza. Ma il punire con una pena di cinque anni di prigionia un infelice che non è debitore se non della pena *residuale* di un anno di confino, non è certamente conforme ai principj indicati.

Non debbo fermarmi a questa osservazione qualunque essa sia. Porto le mie vedute sulla terza parte dell'*Art.* 15; e quivi trovo detto: *Ma se la durata dell'esilio temporaneo che* rimaneva *al condannato ad espiare, fosse maggiore del* maximum *della relegazione; questi tornerà dopo la rilegazione a subire il resto dell' esilio temporaneo.* Questa proposizione offre che la base della comminazione penale, non sia che la pena *residuale.*

La induzione è vieppiù afforzata dalla regola generale dettata nell'*Art.* 253, i cui termini son questi: *La fuga semplice de' condannati è punita coll' ottavo al quarto della pena* residuale *che ad essi rimane, purchè non ricada a più di due anni.* Se la base di questa regola è la pena *residuale*, è ben convenevote il giudicare che la pena *residuale* sia la base ancor essa ne' casi degli articoli mentovati.

Ag-

Aggiungo un' altra riflessione. La pena, nella ipotesi, non era che di cinque anni di confino. Ne eran già passati quattro; val dire la pena era stata esattamente osservata per quattro anni. Doveva passare un altro anno solo. La trasgressione adunque non riguarda che quest' anno solo. In conseguenza questo anno solo di confino deve convertirsi in altrettanto tempo di prigionia. L' accurata analisi della locuzione, sostiene il ragionamento.

Finalmente la regola segnata nell'*Art.* 253 riguarda i condannati a' ferri ed alla reclusione; che è quanto dire, i condannati a delle pene più gravi e per misfatti più gravi. Se un condannato a dieci anni di ferri o di reclusione viola questa grave pena nell'ottavo anno, egli non soffre che un aumento della stessa pena, che non mai può eccedere due anni. Se un condannato alla relegazione la viola anch' egli nell' ottavo anno, sarà punito con una reclusione per dieci anni? Un' infrazione per una pena più grave e per un misfatto più grave, è punita con due anni di reclusione. Una infrazione per una pena men grave e per un misfatto men grave, sarà punita con dieci anni di reclusione?

V. Avvicinati e combinati gli articoli; analizzata la loro locuzione; semplicizzate le idee,

 risul-

risulta manifestamente che la sola pena residuale del confino debba convertirsi in altrettanto tempo di prigionia.

ARTICOLO 25.

L' esilio correzionale *consiste in allontanare il condannato dal proprio distretto. Egli però non potrà scegliere il suo domicilio che alla distanza di sei miglia, così dal proprio comune, come da quello del commesso delitto, e dal domicilio degli offesi o danneggiati. In caso di trasgressione la pena dell'esilio si convertirà in altrettanto tempo di prigionia.*

I. Il primo debito della giustizia (non fia grave il ripeterlo) è la prevenzione de' reati. È allora più analoga e più opportuna la pena, quando in se contiene de' germi più fecondi a prevenire. A questo nobile scopo è particolarmente diretta la misura indicata.

II. Noto che nel confino il *comune* è determinato dal giudice; nell' esilio è scelto dal colpevole.

AR-

ARTICOLO 26.

La prigionia, il confino e l'esilio correzionale han tre gradi.

Il primo comincia da un mese, e termina a sei mesi.

Il secondo comincia da sette mesi, e termina a due anni.

Il terzo comincia da due anni ed un mese, e termina a cinque anni.

I. Feci delle osservazioni nell' *Art.* 9 su i gradi penali; e sulla loro latitudine. Prego il lettore a consultarle.

II. Giova anco alla unità delle idee il tenere in vista le osservazioni scritte preliminarmente all' *Art.* 3.

III. Aggiungo una sola nota ch' è più precisa per le pene emendative. I rei criminali quasi distaccati dalla società sono, dirò così, più strettamente legati e soggetti alla potestà ed al rigor della legge. I rei correzionali che deon correggersi anzicchè punirsi, sono più dipendenti dall'autorità del magistrato (1).

(1) Montesquieu.

Egli nell'ampiezza de' gradi penali è il padre, l'arbitro, il moderatore benigno.

ARTICOLO 27.

Le interdizioni a tempo *consistono nel vietare al condannato per un tempo non minore di due mesi nè maggiore di cinque anni uno o più de' seguenti dritti:*

1.° *di voto o di elezione;*

2.° *di eligibilità a funzioni o impieghi pubblici;*

3.° *dell' esercizio de' medesimi;*

4.° *di un' arte o mestiere;*

5.° *di ottenere il permesso di asportar le armi;*

6.° *di accesso in alcuni luoghi;*

7.° *di esser adoperato come perito ne' giudizj penali;*

8.° *di voto e suffragio nelle deliberazioni del consiglio di famiglia;*

9.° *di esser tutore o curatore, eccettocchè de' proprj figli, concorrendovi il parere del consiglio di famiglia.*

I. Queste sagge misure rispondono a due oggetti ugualmente nobili. Avvertono il deviato della vigilanza assidua della legge; lo riconducono nel buon sentiere; lo migliorano. An-

Annunziano ad alta voce che il primo attributo degli individui onorati della pubblica confidenza, è la morale, la virtù, la delicatezza.

II. Va già a comprendersi, senzacchè io 'l dica, che coteste privazioni non hanno luogo se non quando la sentenza che dee precedere, è divenuta un giudicato. Son desse il risultato di una condanna formale.

III. *Di accesso in alcuni luoghi....* Questa pena ripete la sua antica origine dalle *leggi romane. Solet praeterea interdici, ne excedant patriam vel in quibusdam vicis morentur* (1).

ARTICOLO 28.

È nelle facoltà del giudice di aggiungere alla prigionia, al confino ed all'esilio correzionale la interdizione a tempo di uno o più de' dritti indicati nell'articolo precedente, come pena accessoria.

L'interdizione a tempo dell' eligibilità, o del-

(1) *L.* 7 *D. de interdictis.*

dell' esercizio di taluna carica o mestiere, o del voto in alcune elezioni, sarà sempre aggiunta nella decisione o sentenza di condanna, se il reato siasi commesso esercitando la facoltà di eleggere, o brigando di essere eletto, o abusando della carica o del mestiere.

I. Una delle principali mire del Legislatore nel fissare la sanzione penale, è quella di fare che la natura della pena sia uniforme quanto più è possibile alla natura del reato; e che la passione stessa che indur potrebbe l' uomo a violar la legge, sia sempre che si può, quella che deve indurlo ad osservarla (1). Da questo principio sapientissimo che campeggia generalmente nel lavoro, è tratta la regola segnata nell' articolo.

II. *E nelle facltà* .... Piacemi di ripeterlo. Facoltà dirette dalla saggezza.

III. *Sarà sempre aggiunta* .... Cessa la facoltà del giudice. Ne' casi in questa eccezione determinati, impera interamente la legge.

IV.

(1) Filangieri.

IV. *L' interdizione a tempo* .... Questa limitata interdizione mette un discreto intervallo tra 'l delitto e l' obblio intero che vuol farne la legge.

Il traviato inoltre offre egli stesso nel passaggio del tempo, una prova sperimentale che guarentisca la bontà di sua condotta nell' avvenire.

V. *L' interdizione* .... *della eligibilità* .... Vecchia pena ristaurata con precisione. *Potest alicui poena injungi, ne honores adipiscatur* (1).

CA-

(1) *L. 7 D. de interdictis.*

CAPITOLO III.

Delle pene comuni alla giustizia criminale ed alla correzionale.

ARTICOLO 29.

Sono pene comuni alla giustizia criminale e correzionale

1.° *l' ammenda;*

2.° *la malleveria.*

I. *Ammenda.* Questa pena è disuguale ne' rei. Mentre è un potente e duro ostacolo pe'l povero, non lo è che debolissimo e pressocchè insensibile pe'l dovizioso.

Diretta a prevenire i *misfatti*, non risponde al suo fine essenziale. I ricchi di Roma antica ne commettevano co'l freddo disegno di riscattarli; ed arditamente non guardavano una tal pena che come un *quasi-privilegio* di loro privativa.

Tralle colpe e le pene debb'esservi, per quanto sia possibile, un' analogia. Ma questa non si ravvisa tra'l danaro e'l *misfatto.*

Lo stato di opulenza pubblica influisce altamente su'l valore delle pene pecuniarie. Ma quella varia a seconda delle vicende. Va-

rio

rio quindi, incostante, improporzionato sarebbe il sistema di tai pene *criminali.*

II. Queste voci della ragione sono giunte all' altezza del trono. La morale del Re; l'alta sua sapienza n'è stata colpita. L'ammenda quindi non è mai scritta *come pena principale nelle materie criminali.* Ella non è che *accessoria*, discreta, sobria e adoperata perloppiù (quasi per la natura stessa della cosa) in que' reati che *derivano da un' avidità di turpe lucro.*

III. Diviene pena anco *principale* nelle materie correzionali, ma sempre colle viste medesime di sobrietà e di discrezione; limitata a taluni casi che istantemente la richieggono; ed a quei più precisamente ne' quali questa misura è efficace per un lato, e risparmia per l' altro il rigor di una pena afflittiva, mal convenevole alla leggerezza dell' oggetto. I risultamenti però di coteste pene pecuniarie (qualunqu' essi sieno) non formeranno nell' avvenire che un fondo destinato dalla provvidenza sovrana a soccorrere le vittime della miseria e della calunnia. Ed ecco come una politica liberale sa dai stessi mali trarre de' mezzi, ond' esercitare azioni virtuose.

IV. *Malleveria.* Questa misura è piena di pre-

previdenza e di saggezza. Interessa il mallevadore ad esercitar egli stesso una particolar vigilanza sulla persona; a rischiararla co' suoi consigli; a proccurargli i mezzi di una onesta condotta; ed a determinarvelo su'l sentimento di non compromettere il suo benefattore. Sentimento talvolta più potente della pena medesima.

ARTICOLO 30.

Il minimum *dell'* ammenda *criminale o correzionele è di ducati tre: per le città di Napoli, Palermo e Messina, e loro borghi e sobborghi, il* minimum *è di ducati sei. Il* maximum *di tale ammenda viene dalle leggi indicato ne' casi particolari. Quando però ad un delitto viene dalle leggi applicata in termini generali l'* ammenda correzionale, *questa non sarà maggiore di ducati cento.*

L' ammenda non è mai data come pena principale nelle materie criminali.

I. Abbenchè in termini precisi non sia qui fissata la quantità dell' ammenda *criminale*, pure il giudice non può mai ingannarsi e confonderla coll' ammenda correzionale. L' ammenda criminale ha un carattere chiaro e tutto proprio, ond'esser conosciuta e distinta co-

come tale. Quello cioè, di non essere che *accessoria* alla pena criminale.

ARTICOLO 31.

La condanna alla malleveria *astringe il condannato a dar sicurtà di sua buona condotta per un tempo non minore di tre anni, nè maggiore di dieci.*

La somma ricercata per la sicurtà non sarà mai minore di ducati cento, nè maggiore di cinquemila. Questa non può esigersi che in caso di condanna per misfatto o delitto commesso nel tempo della sottoposizione alla malleveria.

Le somme riscosse saranno addette in preferenza alle restituzioni, a' danni ed interessi, ed alle spese cagionate agli offesi dal nuovo misfatto o delitto.

ARTICOLO 32.

Il condannato a dar malleveria, se non può dare la sicurtà ordinata nell' articolo precedente, sarà messo a disposizione della polizia.

ARTICOLO 33.

Ogni individuo messo a disposizione della polizia dee, secondo i regolamenti, dimostrare al termine di ogni mese di essere nell' esercizio di un' arte o d' un mestiere.

Chiunque nol faccia, verrà anche d' ordine della polizia allontanato da un dato luogo, o anche confinato in un luogo determinato del regno, per esservi applicato ad un' arte o ad un mestiere, secondo i regolamenti, per tutto il tempo della condanna. Pur tutta volta potrà essere abilitato ad uscirne,

1.° se adempia alla malleveria, a' termini dell' articolo 31;

2.° se il decurionato del suo comune lo reclami con atto pubblico, di cui la polizia medesima riconosca la verità ed il libero voto.

In questo secondo caso adempirà di nuovo all' obbligo di dimostrare ogni mese di esser occupato in un' arte o in un mestiere.

I. Gli articoli che riguardano questa materia (1) debbono disaminarsi in complesso, onde

(1) Vedi gli *Art.* 31 a 35.

onde nell' unità dell' oggetto scorgere la saggezza delle disposizioni.

II. Si dice. L' allontanare un individuo da un dato luogo; il confinarlo in un luogo determinato del regno giusta l'*Art.* 33, non è che imporgli un esilio od una relegazione; che è quanto dire applicargli una pena. Ma applicare una pena senza accusa, senza difesa, senza giudizio solenne, è un tener delle vie di fatto anzicchè di dritto.

Pe'l misfatto commesso si è già espiata la pena dalla legge precisamente segnata (2). Ciò importa che il debitore ha legalmente pagato il suo debito. Pronunziare quindi l'esilio o la relegazione, è lo stesso che obligarlo a pagare di nuovo un debito interamente soddisfatto.

La pena non è che la conseguenza di un reato già commesso. Nella ipotesi, il novello reato non è che temuto.

La legge è la depositaria e la distributrice delle pene. Ma nella specie, l'uomo solo ne' termini dell'*Art.* 33, segna o cancella la pena di relegazione o di esilio.

Invano si ricorre al presidio della utilità di

(2) Vedi l' *Art.* 34.

di questa pena. Non evvi utile vero, dove non è giustizia.

III. Ecco le risposte. Sembrano incontrastabili i seguenti principj:

Un grave reato contiene sovente entro di se i germi di reati novelli.

Un colpevole che ha già sostenuto una grave condanna criminale, tornando nel sen della sua patria non porta d'ordinario (a parlar praticamente) che una perversità forse maggiore, ed una fredda inclinazione a de' nuovi misfatti. È questa una disavventura della specie.

Condanne gravi non sono spesso che il risultamento di una depravazione di cuore. Un cuor depravato non genera che nuovi misfatti, nuove discordie, nuovi mali.

Esseri di tal natura costernano la società. *Abitualmente* la minacciano davvicino.

Ella è nel diritto di prender delle precauzioni moderate; e di *difendersi* dalle aggressioni giustamente temute.

Le misure di difesa debbono essere tanto più analoghe, quanto è più grave e più *imponente* il periglio; e quanto l' oggetto di cui trattasi, interessa più la salute e la pace publica.

Segue da tai dati che al ritorno di un

condannato, od in altri termini al ritorno di un essere nocevole e periglioso, debba la legge segnar delle misure difensive contra di lui, entro i confini del giusto. Vediamo se la legge li sorpassi.

Ritornato il condannato, ella non dimanda che una *cauzione di buona condotta*. Non può immaginarsi un esperimento più sobrio. Non è egli dettato che da uno spirito paterno.

Se la dimanda non è soddisfatta, sorgono de' nuovi e più gravi sospetti; e quindi de' nuovi titoli per una difesa più attiva. Un individuo che non trova un uomo solo che risponda di lui; un individuo che pe' suoi oltraggi alla legge non trova asilo nella pubblica confidenza, non presenta che nuovi gradi di periglio. Nondimeno la legge fa un secondo passo ugualmente moderato del primo; chiede cioè, che il reduce *si addica ad un mestiere*: val dire, esca dall'ozio, ossia dallo stato di delitto (1). Non è ella che una inchiesta similmente paterna.

Se egli ostinatamente disobbedisca, la legge stessa gli apre la via ad un mestiere. *D' ordine*

(1) Solone faceva un delitto dell' ozio. Ei volle che ogni cittadino rendesse conto del come campasse la vita.

dine della polizia è allontanato da un dato luogo, oppur confinato in un luogo determinato del regno, per esservi applicato ad un' arte o ad un mestiere.

Ma è dessa una disposizione permanente ed irrevocabile? Mai no. *Se* l' esule o 'l rilegato *adempia alla malleveria*; *se il decurionato della sua patria liberamente lo reclami*, ei riede tranquillo.

In queste disposizioni forza è di confessare che si scorge un innesto mirabile di prudenza, di umanità, di giustizia. Dettate dall'alternativa fatale ò di temere, o di nuocere; inspirate dalla necessità publica, quella legislatrice imperiosa, non sono che le minime possibili. Cessano, subitocchè ne cessi la cagione.

La modificazione soprattutto e l' *abilitazione* indicata nell' *Art.* 33, tiene aperto il cuore di tai esseri in ver della morale da loro allontanata; poichè veggono che il mestiere, il buon costume, la condotta convenevole è il mezzo unico da conquistar di nuovo la *confidenza pubblica*; e tornare in sen della patria.

IV. Presso a tai sviluppi cadono tutte le obiezioni. Non son desse animate che dalla supposizione che cotesto esilio sia una vera

pena

pena. Ma è chiaro che non è tale. Ella non è che una misura preveniente. Ella non è durevole che al voler dell' esule. Non appena ch' ei guarentisce la società in un de' modi già segnati, cessa interamente. Ella è rivocabile per natura. Ella in ultima analisi non è che una provvida difesa che la patria spiega contra del suo nimico gravemente temuto. Cessa il periglio? Il piano di difesa è ritirato.

V. Ma s' insiste. Si chiamino pure tai misure *precaventi*. Non son elleno in sostanza che penali: poichè contengono per lo meno una privazione di libertà.

VI. Le misure di precauzione, non sono che degli ostacoli politici, onde i perigli che già sovrastano, non divengano mali reali. Or non è conciliabile la coesistenza di queste due proposizioni. *Impedire all' uomo di eseguire il male minacciato. Lasciarlo nella piena libertà di commetterlo*. Ha il diritto la società di guarentirsi da un grave male di cui ella nel momento fondatamente teme? E' stato già dimostrato. Ha dunque il dritto di metter prontamente l' uomo (con de' mezzi i più sobrj che la necessità consigli) in istato di non nuocere; ossia di privarlo della libertà di nuo-

 cere.

cere. Cotesta privazione è nella natura stessa di una saggia precauzione.

VII. *La condanna alla malleveria* . . . La malleveria non è arbitraria. È la legge, non il magistrato che la impone. Ella è il risultato di una condanna.

VIII. *La somma ricercata* . . . . La pena pecuniaria generalmente parlando, è pena disuguale, come dianzi osservai. A portarvi per quanto è possibile, la proporzione, la uguaglianza e la efficacia ha il Legislatore sapientemente conceduto la indicata latitudine. Il giudice nella qualità della persona; nella maggiore o minore opulenza; nella specie del misfatto o del delitto; nella influenza del tempo; nel concorso delle circostanze, renderà la somma moderata, proporzionata, corrispondente all' oggetto.

IX. *In caso di condanna* . . . . Passata in giudicato.

X. *Per misfatto o delitto* . . . . Una contravvenzione di polizia non viola la contratta obligazione.

XI.

XI. *Per tutto il tempo della condanna* . . . Il tempo è limitato nell' *Art.* 31.

XII. Quistione. Se nella decisione di condanna alla reclusione . . . . a ferri . . . . non si trovi dal giudice fissata la quantità della somma ricercata per la sicurtà di buona condotta, chi dovrà determinarla in seguito?

XIII. La somma è oggetto della condanna. Il più o meno di tal somma, è parte della condanna medesima. In conseguenza chi profferisce la condanna, determina la somma.

Il giudice del merito è appieno istruito del reato, della persona, delle circostanze, della cosa nel suo tutto. La materia di cui si disputa, non è che un incidente relativo alla esecuzione del primo giudizio.

XIV. Quindi sembra chiaro che la quistione debba portarsi davanti allo stesso giudice.

ARTICOLO 34.

La malleveria sarà aggiunta

1.° *nelle condanne alla reclusione o a' ferri, anche se questi vengano espiati nel presidio;*

2.° *in tutte le condanne per misfatti o delitti contra lo Stato.*

I. *La malleveria sarà aggiunta* . . . . La legge comanda espressamente; non lascia all' arbitrio del magistrato.

II. *Nelle condanne alla reclusione o a' ferri* . . . Il precetto è limitativo. Eccederebbe il giudice i suoi poteri se a condanne di minor ordine (salva la disposizione del seguente paragrafo) aggiugnesse la malleveria. Questa limitazione è saggia. Gli esseri sottomessi a gravi condanne e colpevoli in conseguenza di gravi misfatti, sono l' oggetto di publico terrore e di misure preventrici.

III. *Per misfatti o delitti contra lo Stato.* Qualunque sia il misfatto, qualunqne sia il delitto, qualunque la condanna che ne risulti, subitocchè l'oggetto è contra lo Stato, la malleveria è un' appendice di obbligo.

La ragion della regola è nella cosa stessa.

sa. Delicata com' ella è, e di un interesse eminente; attaccata intimamente e direttamente all' ordine ed alla tranquillità pubblica, esige ed utilmente e necessariamente degli espedienti di sicurezza.

ARTICOLO 35.

Le ammende, egualmente che le somme sopravanzanti dalle malleverie, obbliganze, cauzioni o pleggerie incassate, o dal prezzo degli oggetti confiscati, son destinate al ristoro de' danni ed interessi, e delle spese sofferte principalmente dagl' innocenti perseguitati per errore o calunnia ne' giudizj penali, e quindi da' danneggiati poveri; purchè i colpevoli che debbono per legge soddisfare sì gli uni, che gli altri, non ne abbiano il modo.

Il Governo con decreto particolare organizzerà per ogni provincia o valle l' amministrazione di una cassa chiamata Cassa delle ammende, *destinata a ricevere siffatte somme.*

I. Non è raro l' esempio dell' innocente calunniato, del povero ch' è danneggiato. Dopocchè l' infelice ha sofferto le sciagure di un giudizio, vede vana l' azione che la legge gli accorda pe' *danni ed interessi* contro il

 col-

colpevole privo di mezzi a compensarli. Nel silenzio della giustizia, si appalesa nobilmente la umanità del Sovrano. Egli già abolì la confiscazione; quel nome che per tanto tempo ha usurpato un posto nella scala penale. Egli ricondusse già le ammende ne' precisi limiti della più sobria moderazione. Ma tutto ciò non appagava il suo cuore. Egli ha destinato il danaro risultante e dalle malleverie, e dalle ammende, e da altri oggetti indicati nell'articolo, a riparare all'innocente, al miserabile i torti che il reo gli ha cagionati; e che la sua indigenza lo rende impotente a soddisfare. Era riserbato all' Eroe; a Ferdinando I.° di associar così felicemente le filantropiche idee della filosofia, della politica e della legge (1).

CA-

(1) Vedi le note agli *Art.* 3, 29, 31 e seguenti.

CAPITOLO IV.

Delle pene di polizia.

ARTICOLO 36.

Le pene di polizia sono
1.° *la detenzione ;*
2.° *il mandato in casa ;*
3.° *l'ammenda.*

I. La parola *polizia* nella sua accettazione generale contiene tutto ciò che serve di fondamento, di regola, di ordine nella progressione sociale. Non è questa la sua significazione nel momento.

II. È ella impiegata benanco per indicare particolarmente quelle colpe che quanto più lievi tanto più frequenti, turbano il ben essere de' cittadini. In queste preciso senso è adoperata nel soggetto capitolo.

III. Osservai altrove (1) che la depravazione del cuore umano ha i suoi gradi ; ch'esiste ancor essa una legge di continuità nella na-

(1) Vedi le illustrozioni sull'*Art.* 21.

natura morale; che i primi sintomi non si manifestano per ordinario che con de'tenui mancamenti; e che il movimento progressivo suol essere pressocchè graduale fino ai misfatti più atroci. Or le leggi riguardanti le contravvenzioni e le pene di polizia, fermano nel primo passo il manchevole; gli tracciano delle vie diritte; lo avvezzano a metter d'accordo persino nelle minute cose la logica della volontà con quella dell'intelletto; ed ottengono il fine veramente lusinghiero, virtuoso ed utile di diminuire il numero delle vittime altronde già preparate alla giustizia criminale.

IV. Rilevai benanco rapidamente che nelle materie correzionali è piuttosto il magistrato che punisce colla sua prudenza, di quello che sia la legge colla severità de'suoi precetti. Or questa massima degna dell'uomo che la pronunziò (2), si è con molta maggiore ampiezza seguita nelle materie di polizia. È stata in esse assai più abbondantemente che in ogni altro oggetto, mescolata alla legge l'opera dell'uomo. Contento il Legislatore d'indicare unicamente le tenuissime pene e di fissarne i due punti terminali, ha lasciato dappoi al magistra-

(2) Motesquieu.

strato il percorrerne liberamente la dimensione intermedia.

V. Il giudice dev' essere equo in ogni caso. Debb'esserlo vieppiù nelle materie correzionali. Ma in queste cose di ogni momento; in queste colpe, che io chiamo *elementari*; in queste azioni che hanno appena una tinta d' illegalità, ed in cui non occorrono nè gravi discussioni, nè gravi castighi, dee egli mostrare riunite nel più stretto legame la probità, la prudenza, l' affezione paterna.

ARTICOLO 37.

La detenzione *si espia nella stessa casa di correzione, e nella forma stessa destinata per la prigionia. Non può essere minore di un giorno, nè maggiore di ventinove.*

I. Se il condannato viola la detenzione, in quai termini sarà punito?

II. Ne' termini dell'*Art.* 253, che presenta la regola generale per la fuga de' condannati da' *luoghi chiusi*. Val dire sarà punito coll'ottavo al quarto della pena residuale.

ARTICOLO 38.

Il mandato in casa *consiste nel prescrivere al condannato di dimorare nella sua abitazione per uno spazio di tempo continuo che non può esser minore di tre giorni, nè maggiore di ventinove. In caso di trasgressione la pena del mandato si convertirà in altrettanto tempo di detenzione* (1).

I. *Mandato in casa* . . . . Questa lieve pena era anco nell'antichità ben conosciuta. *Potest Praeses quemdam damnare ne domo suo procedat* (2). È ella un confino di minimo ordine; e tende a render più sobrio l'uso della detenzione.

II. Il mandato qui descritto è ben diverso da quello di cui si fa menzione nell'*Art.* 115 delle *leggi della procedura ne' giudizj penali.* Omettendo che l'uno è mandato in casa, l'altro è mandato per la residenza del giudice, osservo soltanto che il primo costituisce una pena di polizia, ed è un effetto di condanna,

(1) Vedi l' *Art.* 24.
(2) L. 9. D. de interdictis.

na ; il secondo è una misura preparatoria, ed una specie di deposito.

ARTICOLO 39.

L' ammenda *di polizia non è minore di carlini cinque, nè maggiore di ventinove: per le città di Napoli, Palermo e Messina, e loro borghi e sobborghi, il* maximum *di questa ammenda è di carlini cinquantanove.*

I. Anco questa pena comunque tenuissima, non è l' effetto che di una condanna (1).

CA-

(1) Vedi l' *Art.* 136. delle *leggi di procedura penale.*

CAPITOLO V.

Delle disposizioni comuni alle pene della giustizia correzionale e della polizia.

ARTICOOLO 40.

Nella prigionia, nel confino, nell' esilio correzionale, nella detenzione e nel mandato in casa, i giorni di pena sono interi di ventiquattr' ore.

I. *Di ventiquattr' ore.* Questa chiarezza così precisa tende ad allontanare quegli errori che provvengono talvolta *ex callida juris interpretatione.* Immezzo all' austerità penale fia grato il rammentare un esempio dilettevole scritto in proposito da Cicerone. *Quo in genere multa peccantur; ut illè, qui, cum triginta dierum essent cum hoste pactae induciae, noctu populabatur agros, quod dierum essent pactae, non noctium induciae.*

AR-

ARTICOLO 41.

Alle pene correzionali e di polizia si può, quando il caso lo consigli, aggiungere la pubblica riprensione.

Questa si esegue per l' organo del giudice del circondario: in caso di appello si esegue per l' organo del presidente della gran Corte criminale, dopo passata la sentenza in giudicato.

I. *Si può . . . aggiungere* . . . È facoltà; ma sempre subordinata alle regole della saggezza.

II. La *pubblica riprensione* è una pena. Quindi generalmente parlando non può essere che il risultato di un giudizio. È una pena aggiunta. Quindi è vieppiù chiaro che non può essere che la conseguenza di una condanna (1).

III,

(1) Talvolta la *riprensione pubblica* non è che una *misura disciplinare*. In questi casi denno eseguirsi le disposizioni particolari e le forme abbreviate della legge. Cito a modo d' esempio, gli *Art.* 173, 561, 564, 565, 566, delle *leggi di procedura penale.*

III. *Questa si esegue* . . . Il linguaggio del magistrato (che esegue questa parte di sentenza dopo di esser passata in giudicato) debb' esser quello della legge : grave ; dignitoso , paterno ; lontana sempre ogni disorbitanza.

ARTICOLO 42.

Chiunque nel caso dell' articolo precedente non accolga la riprensione con rispetto , sarà sottoposto alla detenzione di un giorno sino a ventinove ; salvo se la mancanza di rispetto non degenerasse in altro reato preveduto dalla legge.

Alla suddetta pena può essere anche aggiunta l' ammenda nella somma stabilita negli articoli 30 e 39 , secondo le differenti giurisdizioni.

I. L' oggetto è il buon ordine pubblico. La misura di detenzione è disciplinare e reclamata dal momento. Le forme non deono essere ancor elleno che momentanee (1). In contra-

(1) Le forme possono raccogliersi da' sopraccitati articoli ; e più precisamente dagli *Art.* 346 , 347 e 546. delle *leggi di procedura penale.*

trario il voto della legge non rimarrebbe soddisfatto.

II. *Alla detenzione di un giorno sino a ventinove* . . . La varietà delle circostanze che possono accompagnar l' avvenimento, ha consigliato cotesta latitudine. Ma nel caso attuale più chiaramente che in ogni altro, debb' esser ella guidata da' principj di sobrietà, di moderazione, di delicatezza; onde si mostri separato l' *uom privato* dall' *uomo publico*. . .

III. *Salvo se la mancanza di rispetto* . . . Valga per un esempio l' *Art.* 174.

IV. *Alla suddetta pena può essere anche aggiunta l' ammenda* . . . Quando trattasi di giurisdizione correzionale l' *ammenda* di cui è parola; non può intendersi che per correzionale. Stimo convenevole di ricordare che l' ammenda correzionale nella generalità della espressione, non è maggiore di ducati cento (1).

H AR-

(1) Vedi l' *Art.* 30.

ARTICOLO 43.

Può la giustizia correzionale e di polizia esigere anche cauzioni ed obblighi dalle parti, per provvedere al buon ordine pubblico ed alla loro scambievole sicurezza.

Le pleggerie in questo caso per l' osservanza di tali obblighi non possono esser minori nè maggiori della somma fissata per le ammende negli art. 36 e 39, secondo le varie giurisdizioni.

Può anche, in caso di trasgressione ingiungersi negli obblighi la pena del primo grado di esilio correzionale, o confino, o pure del mandato in casa, secondo la differenza delle giurisdizioni.

Per assicurare l' osservanza delle interdizioni a tempo di alcuni dritti, a' termini dell' articolo 27, s' ingiungerà sempre al condannato un obbligo sotto pena dell' ammenda correzionale, o del primo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale, in caso di trasgressione: salve le pene più gravi che la trasgressione potrebbe per se stessa portare.

I. *Può la giustizia correzionale e di polizia esigere . . .* L' ordine publico, la sicurezza delle parti è la norma di cotesta misura

ra facoltativa. Ella è l' opera combinata del periglio, del bisogno, della prudenza.

II. *Le pleggerie . . . non possono esser. . . maggiori della somma . .* Vedi la nota sull' articolo precedente.

III. *S' ingiungerà sempre al condannato . . .* La legge senza sanzione, è inefficace. Il divieto senza comminazione di pena, è inefficace del pari. Si trasgredirebbe impunemente.

CAPITOLO VI.

Delle disposizioni comuni a' tre ordini della giustizia penale.

ARTICOLO 44.

La confiscazione del corpo del delitto e degl' istrumenti che han servito, o che erano destinati a commetterlo, quando la proprietà ne appartenga al condannato, è comune a' tre ordini di giustizia. Essa accompagna di regola ogni condanna per misfatto o delitto.

Non può esser pronunziata per le contravvenzioni di polizia, che ne' casi indicati dalla legge.

I. *La confiscazione del corpo del delitto* . . . Per esempio: Moneta falsa. Conj fabbricati da mano privata per formar moneta. Suggelli e bolli falsi. Danaro ricevuto dal falso testimone in prezzo della testimonianza. Droghe velenose; bevande adulterate; sostanze medicinali in contravvenzione de' regolamenti. Arme vietate, e simili.

II. *Del corpo del delitto* . . . . La voce *delitto* è qui adoperata, per voce di genere, in luogo di *reato*. La lettera dell' articolo chiaramente il dimostra.

III. *Essa accompagna di regola* . . . Val dire, di dritto.

ARTICOLO 45.

Il prodotto della vendita degli oggetti indicati nell' articolo antecedente sarà versato nella cassa delle ammende (1).

AR-

(1) Vedi l' *Art.* 35.

ARTICOLO 46.

La condanna alle pene stabilite dalla legge si pronunzia sempre senza pregiudizio delle restituzioni, e de' danni ed interessi che possono esser dovuti alle parti.

I. *La condanna alle pene* . . . È la base degl' interessi civili. Son dessi un oggetto accessorio alla condanna penale.

II. *Si pronunzia sempre senza pregiudizio delle restituzioni, e de' danni ed interessi* . . La condanna alla pena offre dappersè un titolo giuridico a conseguire le restituzioni ed i danni. Tanto è lontano ch' ella nel suo silenzio, possa portarvi un pregiudizio.

III. Se l' imputato muore pria di essere giudicato pe 'l reato commesso, può il magistrato criminale pronunziare su i soli danni civili ?

IV. La risoluzione si trova scritta nell' *Art.* 4 delle *leggi di procedura penale.* Il giudice civile è il solo che può pronunziare ; e la ragione n' è chiara.

Morto l' imputato, è estinto il reato ; è estinta l' azione penale ; è estinta in conse-

guenza nel giudice criminale la facoltà di pronunziare su gli oggetti civili; poichè dessa rispetto al magistrato penale, come dianzi accennai, non è che accessoria all' azione penale.

ARTICOLO 47.

Il colpevole sarà condannato non solo alle restituzioni che fossero dovute, ma anche alle indennizzazioni. Il giudice le determinerà e liquiderà, senza poterne pronunziare, anche col consenso della parte, l' applicazione ad un' opera qualunque.

I. *Restituzioni . . .* Le *restituzioni* esigono delle indennizzazioni. L' oggetto restituito non si riguarda d' ordinario, che come deteriorato.

II. *Senza poterne pronunziare . . . l' applicazione ad un' opera qualunque*. V' ha de' giudici che per un sentimento portato forse all' eccesso e quindi vizioso, hanno talvolta attribuito alle *opere pubbliche* più di quello che con diritta applicazione avrebbero a titolo d' indennità attribuito alle stesse parti offese. Il divieto non è diretto che a riparare provvidamente questo tratto d' ingiustizia.

AR-

ARTICOLO 48.

L'esecuzione delle condanne all' ammenda, alle restituzioni, a' danni ed' interessi, alle spese ed al pagamento della malleveria sarà fatta col mezzo della coazione personale.

I. Gli oggetti di cui tratta l' articolo, sono la conseguenza del reato, e 'l risultamento di una condanna penale. Quindi la severità dell' arresto personale, è ben indicata.

II. *Sarà fatta* . . . Non è misura facoltativa.

III. *Restituzioni* . . . La *restituzione* è un debito più sacro dell' ammenda. Questa può ben dirsi che in certo modo produca un lucro. Ma quella non fa che rendere altrui ciò che gli si è tolto; e riparare ciò che alla p rte lesa è rigorosamente dovuto. Or se l' ammenda si ottiene coll' arresto; per una ragione più salda dee co 'l mezzo istesso ottenersi la restituzione.

IV. *Spese* . . . Le *spese* sono un mezzo a compiere la istruzione. La istruzione è un mezzo a discovrire il reato. Il reato già discoper-

to dà luogo all' ammenda, alle restituzioni, ai danni. L' ammenda dunque, le restituzioni, i danni non hanno esistenza legale, senza il principio vitale delle spese. E non sarebb' egli incoerente che mentre la coazione personale è un mezzo per conseguire i debiti sopraindicati, non lo fosse per conseguir le spese che offrono un debito primitivo, così rigoroso, e così degno di speciale guarentigia?

ARTICOLO 49.

Ne' casi di ammende o spese a favor dello Stato, se il condannato costituito in prigione in forza dell' articolo precedente dimostri, secondo i regolamenti veglianti, l' assoluta impossibilità di pagare, otterrà la libertà: salva sempre l' azione reale, se sopravvenga in lui qualche possibilità di pagamento.

I. *A favor dello Stato* . . . Il Legislatore alla generosità unisce la giustizia. Ei lascia intatti i diritti civili delle parti offese. La disposizione non riguarda che i casi di ammenda o spese precisamente *a favor dello Stato.*

II. *Se il condannato costituito in prigione...* La

La dimanda non può discutersi se il debitore dell' ammenda o delle spese a favor dello Stato, non si trovi già costituito preliminarmente in prigione.

III. *Otterrà la libertà* . . . Non v' ha alcuna limitazione. Il Legislatore adunque ha inteso di parlare di libertà nella più ampia significazione, ossia di *libertà assoluta.* Comunque la fortuna del debitore divenga felice, non può egli sentir per l' avvenire che le molestie della sola azion reale. L' ultima parte dell' articolo il dimostra sino all' evidenza.

ARTICOLO 50.

Nel caso di concorrenza dell' ammenda o della confiscazione colle restituzioni e co' danni ed interessi su' beni insufficienti del condannato, queste ultime condanne saranno preferite alle prime.

I. L' ammenda e la confiscazione è un oggetto di utilità. La *restituzione* e la *indennizzazione* è un oggetto di compenso (1). Ella in-

(1) Vedi la osservazione all' *Art.* 48 §. III.

interessa l' infelice offeso ch'è stato il primo ad essere colpito dal reato altrui. Ella è più sacra e più rigorosa. La legge accordando a questo debito così strettamente legato alla offesa ricevuta, una preferenza sull' ammenda e sulla confiscazione, non fa che porgere nuove prove della giustezza e della morale che ha retto il lavoro.

II. Quistione. Le restituzioni, i danni ed interessi hanno anco la preferenza sulle spese giudiziali fatte dalla parte pubblica?

III. La legge preferisce le restituzioni e i danni ed interessi nel caso di concorrenza coll' ammenda o colla confiscazione. Questa è la sua precisa determinazione; son questi i confini entro i quali l' ha limitata. L' estendere la preferenza anche su le spese; val dire su di un oggetto non compreso nella regola, non sarebbe già applicar la legge, ma fare una legge nuova.

Senza le spese (questo elemento vitale) non v' è nè processo, nè scovrimento di reato, nè condanna (2). Non v' ha in conseguenza nè restituzione, nè indennità.

IV.

(2) Vedi la osservazione all' *Art.* 48. §. IV.

IV. Parrebbe quindi coerente e giusta la risoluzione negativa.

ARTICOLO 51.

Tutti gl' individui condannati per uno stesso reato son tenuti in solido alle ammende, alle restituzioni, a' danni ed interessi, ed alle spese.

Ne' casi di risponsabilità civile, che potranno presentarsi ne' reati, si eseguirà il disposto dalle leggi civili.

I. *Per uno stesso reato. . . .* La *identità del reato* è precisamente la base della obligazione *in solido*. È quindi manifesto che cotesta obligazione abbia luogo o che i colpevoli dello *stesso reato* abbiano agito per concerto; o che i gradi della colpabilità di ciascuno sieno differenti; o che le pene pronunziate non siano le stesse contra di tutti (1).

II. *A' danni ed interessi . . . .* Val dire, *Ut damneris mihi quanti interest mea* (2). *Quan-*

(1) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 2 marzo 1814.

(2) *L. 5. D. de praescriptis verbis.*

Quanti ea res erit (3).

Quanti res est, idest, quanti adversarii interfuit (4).

Vò trascrivere un utile esempio che ho attinto allo stesso fonte delle *leggi romane*. *Item causae corporis cohaerentes aestimantur si quis ex comaedis, aut gemellis, aut quadriga, aut ex pari mularum, unum vel unam occiderit. Non solum enim perempti corporis aestimatio facienda est, sed et ejus ratio habenda est, quo caetera corpora depretiata sunt* (5).

III. Avverto in oltre che non di rado vedesi nascere una catena di conseguenze e di avviluppati avvenimenti, i quali cagionano una serie moltiplice di danni. Il giudice estimatore e calcolatore saggio dee ben attendere se cotesti avvenimenti sieno stati le immediate conseguenze del fatto stesso; se altre cause comunque indipendenti dal fatto, trovinsi con esso per caso fortuito congiunte; se degli avvenimenti in disputa, il fatto non sia stato che solamente la occasione; e simili . . . . La varietà de'

(3) *L.* 29. *D. de aedilitio edicto.*
(4) *L.* 68. *D. de rei vindicatione.*
(5) *L.* 22. §. 1. *D. ad legem Aquiliam.*

de' sviluppi porta seco varietà tra i danni. Mentre alcuni debbono equamente imputarsi all' autor del fatto; imporne degli altri a suo carico, non sarebbe che spinger la cosa oltre i confini del giusto.

CAPITOLO VII.

Della esecuzione delle pene.

ARTICOLO 52.

Ogni condanna s' intende cominciata ad espiare pe' detenuti, dal giorno in cui è divenuta irrevocabile; pe' non detenuti, dal momento della esecuzione effettiva.

I. *Dal giorno in cui è divenuta irrevocabile . . .* È stata la legge dalla natura stessa della cosa obbligata a consacrare il principio dettato nella prima parte di questo articolo. Il giorno in cui la condanna acquista il carattere d' irrevocabile, è il giorno della sua esistenza legale. Non potea certamente dichiararsi incominciata la esecuzione di un atto non ancor legalmente esistente (1).

II.

---

(1) Vedi la seconda parte dell' *Art.* 78.

II. *Pe' detenuti* . . . . La *detenzione*, ossia l'arresto non sempre è pena. Ella è sovente un modo di custodia; è una misura provvisoria; è una preparazione al giudizio. Tutto questo nel rigor legale del termine. Ma in sostanza cotesta misura colpisce sempre l'uomo su di oggetti e su di dritti i più preziosi; lo molesta; e lo affligge. Or sarebbe ingiurioso alla giustizia che di una molestia così sensibile, non si tenesse alcun conto nell'applicazion della pena legale. Sarebbe ingiurioso l'osservare che di due individui rei ugualmente di un delitto medesimo, l'uno che ha già sofferto un anno di arresto, fosse condannato a due anni di prigionia; ed alla pena identica fosse condannato l'altro che non è stato se non per pochi giorni arrestato. La legge è sempre giusta. Il magistrato che nel dato caso è la legge parlante; dee usare la rettitudine della legge medesima; e nel percorrere la dimensione del grado, penale dee calcolare la circostanza della detenzione che trascurata, renderebbe visibilmente disuguale la pena (2).

III. *Pe' non detenuti* . . . . Saggia eccezione

---

(2) Vedi le illustrazioni sulla latitudine de'gradi penali apposte all'*Art.* 9.

ne dettata dalla cosa stessa. È ovvia la specie ne' delitti. Quando un imputato non è in arresto; e quando debitamente citato non comparisce, il giudice correzionale procede in contumacia: compie la publica discussione: e profferisce la condanna, che io imagino sia di prigionia per due anni (3). Se ne' termini e co' mezzi stabiliti dalla legge la condanna non è impugnata, divien ella irrevocabile. Intanto il colpevole continua ad essere assente; e continuerà ad esserlo fino a che non è arrestato. Or non sarebbe stato ripugnante che siffatta condanna sol perchè divenuta irretrattabile, s' intendesse già cominciata ad eseguire malgrado l' assenza del reo? Non sarebbe egli stato lo stesso che riputar imprigionato un assente?

AR-

(3) Vedi gli *Art.* 362, 363, 373, 374 delle *leggi di procedura penale.*

ARTICOLO 53.

Quando la legge ordina che più pene sieno cumulate contro lo stesso colpevole, allora se queste sieno dello stesso genere, saranno espiate l'una dopo l'altra: se sieno di genere diverso, sempre ne comincerà l'esecuzione dalla pena più forte, salvo il caso dell' ammenda: e la pena più mite correrà dal momento in cui è terminata la prima.

I. *Quando la legge ordina* . . . . Segue da questa regola che il magistrato non possa per più reati cumular più pene contra lo stesso colpevole, se non quando la legge espressamente il comandi. Egli per esempio, giudica un reiteratore di due misfatti? Non può colpirlo che co'l massimo della pena corrispondente al misfatto più grave, ne' termini dell' *Art.* 86. Giudica un reiteratore di due delitti? Atteso il precetto della legge espresso nell' *Art.* 87, egli è nell'obbligo di cumulare le pene corrispondenti a ciascun delitto (1).

II. *Se queste sieno dello stesso genere.* . .

Sejo

(1) Vedi i citati *Art.* 86. e 87.

Sejo per un misfatto è condannato alla reclusione per sei anni; per altro misfatto è condannato alla stessa pena per sette anni. È indifferente alla legge tralle due pene quale sia espiata la prima. Il genere è lo stesso; la stessa è la impressione; lo stesso è l'esempio publico. La varietà del tempo non è considerata che come circostanza accidentale.

III. *Se sieno di genere diverso* . . . Reclusione a modo d'esempio, e ferri. La esecuzione dee cominciarsi da' ferri. Eccone i motivi semplicissimi.

IV. La società è più gravemente offesa da un misfatto più grave. Reclama a buon dritto una punizione più sollecita.

Il periglio publico, la publica costernazione tanto è più grave, quanto è più grave il misfatto. La sua repressione in conseguenza debb' esser più provvida e più efficace. La sollecitudine è un interessante elemento della provvidenza e della efficacia.

La pena più grave è più esemplare. L'esempio è il fine della legge. Cominciar quindi la esecuzione dalla pena più grave, non è che conformarsi precisamente al fine della pena.

Quando le pene debbon cumularsi, è

evidentemente più conforme ai principj di gradazione il cominciar l' esecuzione dalla pena più grave. Sieno le due pene *relegazione* e *ferri*. Se dopo espiata la relegazione per dieci anni dovesse aver incominciamento la pena de' ferri, questa nelle vicende della età dell' uomo rimarrebbe sovente nulla; e quindi il misfatto più grave vedrebbesi impunito e senza esempio. Più. Dovrebbesi in certo modo alterar nella sua essenza la pena stessa della relegazione (1). E sarebbe mai convenevole che si trattenesse libero nella data isola un colpevole che espiata la relegazione, è riserbato alla pena de' ferri?

V. È acconcio di avvertire che quando la legge ordina che più pene sieno cumulate, il giudice conoscitore *de' due misfatti* dee esporre distintamente entrambi i fatti; dee dedurne con uguale distinzione le definizioni; dee in seguito pronunziare le pene corrispondenti a ciascun di essi, invocando le disposizioni legali che le sostengono. Adottate le particolari diffinizioni; segnate le particolari

(1) Vedi l'*Art.* 12.

colari pene, egli è nell'obbligo di pronunziare precisamente che le pene anzidette si cumulino conformemente alla legge.

ARTICOLO 54.

Chiunque in atto che sta espiando la pena, vien colpito da un' altra condanna o dello stesso genere, o di un genere men grave, continuerà ad espiare la prima pena, ed immediatamente dopo verrà sottoposto alla seconda.

Se la seconda è più grave della prima, passerà subito alla nuova pena, e immediatamente dopo tornerà ad espiare il residuo della prima.

I. Per l'*Art.* 78 è recidivo *chiunque*, *dopo di essere stato condannato per un reato, commetta altro reato.* Il caso adunque contemplato in questo articolo, è il caso appunto della recidiva.

II. È pieno di accorgimento il distinguere se la seconda condanna sia dello stesso genere, di un genere men grave, di un genere più grave della prima. Se la nuova pena è dello stesso genere, è chiaro che non evvi ragione alcuna per interrompere il corso della pri-

prima. Se è di un genere men grave, v' ha delle positive ragioni in contrario perchè non s' interrompa la prima pena; e perchè non s' incominci la espiazione della pena più mite che dal momento in cui è terminata la più grave. Se la nuova pena è di un genere più grave, la interruzione della prima ed il passaggio immediato alla seconda è istantemente reclamato; ed è sostenuto dai gravi motivi dianzi esposti (1).

TI-

(1) Vedi le osservazioni all' articolo precedente.

TITOLO II.

Delle regole generali per l' applicazione delle pene.

CAPITOLO I.

Del passaggio da una pena ad un'altra.

ARTICOLO 55.

Quando la legge stabilisce in termini generali che si applichi una pena di uno o più gradi inferiore ad un'altra, allora si osserverà la seguente gradazione:

1.° *morte*:
2.° *ergastolo*:
3.° *quarto* } *grado di ferri*:
4.° *terzo* } *grado di ferri*:
5.° *secondo* } *grado di ferri*:
6.° *primo* } *grado di ferri*:
7.° *reclusione*:
8.° *relegazione*:
9.° *prigionia o confino*:
10.° *esilio correzionale o altre pene di polizia*..

I ferri nel presidio hanno la stessa gradazione de' numeri 3.°, 4.°, 5.° *e* 6.°

I. La qualità e quantità delle circostanze influisce su 'l valor morale dell' azione. Il valor morale dell' azione influisce sulla pena. Dunque la qualità e quantità delle circostanze influisce sulla pena; ossia le circostanze sono la frequente ragione onde la pena o si diminuisca o si aggravi.

In taluni casi e nel concorso di date circostanze che accrescano o diminuiscano il valore dell' azione, la legge espressamente stabilisce la specie, il grado e fino la quantità della pena. La sua volontà determinata abbastanza non ha bisogno di spiega.

In talaltri casi la legge stabilisce *in termini generali* che la data pena per le date circostanze si accresca di un grado; per circostanze diverse si diminuisca di uno, di due o anche di tre gradi. Questa regola per essere sicuramente applicata, esige la conoscenza del rapporto che una pena ha coll' altra; del reciproco valor legale; della reciproca gradazione. Tra alcune pene queste relazioni sono visibili; come tra altre sono equivoche ed incerte. Sono visibili per esempio, tra la relegazione, la reclusione, i ferri, l' ergastolo, la morte. Ma se la legge no 'l determini, chi può pronunziar sicuramente il valor legale della interdizione perpetua da' publici uffizj, dell' esilio perpetuo dal regno; e fissare il rappor-

porto preciso che queste due pene hanno tra le altre? Ecco la utilità o, per dir meglio la necessità della regola con tanto avvedimento scritta in questo articolo.

II. Avverto che nella regola non si fa menzione della interdizione patrimoniale, della malleveria, dell' ammenda criminale; pene collocate negli *Art.* 3, 21 e 29. La ragione è chiara. Tai pene non esistono da per loro stesse. Non sono elleno che le appendici delle pene principali (1).

III. Avverto benanco che nella regola medesima neppur si fa menzione dell'esilio perpetuo dal regno, dell'esilio temporaneo, della interdizione da' publici uffizj, della interdizione a tempo; e che nel n.° 8.° e 9.° dopo la relegazione (omesso l' esilio e la interdizione) si discende alla prigionia o confino. La quantità morale delle pene omesse rendeva disagevole, improporzionata e forse ingiusta la scala. Abbandonata quindi la progressione de' n. 6.° e 7.° dell' *Art.* 3 si è preferita la vera utilità della cosa.

(1) Vedi gli *Art.* 15, 17, 30, 31.

IV. Ma può ben essere che un' azione colpita in origine coll' esilio perpetuo, coll' esilio temporaneo, colla interdizione da' publici uffizj, colla interdizione a tempo, debba diminuirsi di uno o più gradi. Nel silenzio della legge, nel valor di tai pene non determinato abbastanza, qual direzione sicura prende il magistrato? Ecco la utilità, anzi la necessità dell' articolo che segue.

ARTICOLO 56.

Per le pene non indicate nel precedente articolo, la gradazione per passare da una pena più grave alla più lieve sarà la seguente.

I.

1.° *Esilio perpetuo dal regno:*
2.° *esilio temporaneo dal regno;*
3.° *confino o esilio correzionale;*
4.° *pene di polizia, esclusa la detenzione.*

II.

1.° *Interdizione da' pubblici uffizj:*
2.° *interdizione a tempo, o esilio correzionale:*

3.°

3.° *ammenda correzionale* :

4.° *pene di polizia* , *esclusa la detenzione.*

I.

I. 4.° *pene di polizia* . . . La stessa ragione di speditezza, di analogia, di proporzione, di giustizia ha obbligato il Legislatore a tralasciare le altre pene correzionali, e passare senza questi punti intermedj alle pene di polizia.

II.

II. 3.° *ammenda correzionale* . . . . I principj medesimi giustificano perchè spezzata la continuità delle pene correzionali; val dire della prigionia e del confino, siasi disceso all' ammenda correzionale ed alle pene di polizia.

AR-

ARTICOLO 57.

Il passaggio da una pena minore ad una pena maggiore sarà regolato nel modo seguente:

1.° *primo* 2.° *secondo* 3.° *terzo*	*grado di prigionia:*
4.° *relegazione:*	
5.° *reclusione:*	
6.° *primo* 7.° *secondo* 8.° *terzo* 9.° *quarto*	*grado di ferri:*
10.° *ergastolo:*	
11.° *morte.*	

I ferri, anche quando si eseguano nel presidio, prendono la stessa gradazione de' numeri 6.° 7.° 8.° *e* 9.° *di questo articolo.*

I. Segnata la regola onde dalle pene maggiori discendere alle minori, il Legislatore fissa quella onde dalle pene minori ascendere alle maggiori.

AR-

ARTICOLO 58.

Per le pene non indicate nel precedente articolo, i gradi ascendono nel modo seguente.

I.

1.° *Interdizione temporanea da' pubblici uffizj*:

2.° *interdizione perpetua*:

3.° *relegazione*: *e così progredendo successivamente, sempre con l' aggiunta della interdizione perpetua.*

II.

1.° *Esilio temporaneo dal regno*:

2.° *esilio perpetuo dal regno*:

3.° *primo grado di presidio*: *e così progredendo successivamente, sempre con l' aggiunta dell' esilio perpetuo.*

III.

1.° *Confino, o esilio correzionale*:

2.° *prigionia nello stesso grado della pena precedente*: *e così progredendo successivamente.*

IV.

IV.

1.° *Interdizione a tempo, o ammenda correzionale:*

2.° *primo grado di confino: e così progredendo successivamente, sempre con l' aggiunta della interdizione a tempo o ammenda correzionale.*

I. Qui ha luogo la stessa riflessione poco innanzi fatta. Nella regola che immediatamente precede, non sono indicate la interdizione da' publici uffizj, l' esilio temporaneo dal regno, l' esilio perpetuo, il confino, l' esilio correzionale, la interdizione a tempo, l' ammenda correzionale. Può ben essere che da tai pene inferiori debba ascendersi a delle pene superiori. Ecco la necessità della norma stabilita in questo articolo.

I.

II. 1.° *Interdizione temporanea da' pubblici uffizj.* Avverto che questa specie precisa di pena non vedesi noverata nell' elenco delle pene scritto nell' *Art.* 3. Ciò nondimeno come una divisione della interdizione perpetua, è stata utilmente adottata dalla legge in molti casi.

III.

III. 2.° *interdizione perpetua.* La legge ha dato un valor definito alla interdizione da' publici uffizj. Ha ella creduto che la pena immediatamente maggiore fosse la relegazione. Quindi il giudice ne' casi in cui debba accrescere di alcun grado la pena della interdizione, prende il cammino dal n.° 4.° del precedente articolo, e prosegue il suo movimento diretto secondo l' ordine numerico in esso segnato.

II.

IV. 2.° *esilio perpetuo dal regno.* Questa pena, riguardata la sua qualità e quantità, non ammette il passaggio alla relegazione o reclusione. E per verità dall' esilio perpetuo passare alla relegazione o reclusione per sei a dieci anni, è un diminuire anzicchè aggravare la pena. Quindi un principio di proporzione e di corrispondenza ha dettato il passaggio al primo grado di *presidio*, ossia al primo grado *de' ferri* nel presidio. Rientrato in conseguenza il giudice nella regola tracciata nel n.° 6.° dell' articolo precedente, continua egli progressivamente ad eseguire le disposizioni indicate ne' numeri ulteriori.

III.

III.

V. 2.° *prigionia nello stesso grado* . . . Dal confino o esilio correzionale di primo, secondo o terzo grado si ascende alla prigionia nel grado medesimo. L'ulteriore movimento si prosegue senza ostacolo dal n.° 1.°, 2.° e 3.° in avanti del citato articolo precedente.

IV.

VI. 2.° *primo grado di confino* . . . Dal primo grado di confino si passa per le osservazioni antecedenti, alla prigionia in grado uguale. Indi si ascende al secondo grado di prigionia; e si continua agevolmente la progressione segnata ne'n. 1.° 2.°. . . dello stesso articolo precedente.

ARTICOLO 59.

Dalle pene di polizia non si può ascendere alle pene superiori senza una disposizione di legge in ciascun caso particolare.

I. I reati di polizia son reati elementari. Possono essere efficacemente repressi coll'ammenda, co'l mandato in casa, colla detenzione, colla riprensione publica, e colle misure di cauzioni e di

e di obblighi. È questa la ragione per la quale ha il Legislatore vietato che dalle pene di polizia si ascenda a quelle di un ordine superiore, senza una espressa disposizione di legge in ciascun caso particolare (1).

II. Quistione. Quando la legge in termini generali prescrive che nel concorso delle date circostanze la data pena sia accresciuta di uno o più gradi, può giugnersi fino alla pena di morte, senzacchè la legge stessa nel caso particolare espressamente il determini?

La quistione è grave. Io non esporrò che delle idee onde rendere agevole la risoluzione.

III. Per la negativa.

Tra la relegazione e la reclusione v' ha grado. V' ha del pari fra la reclusione ed i ferri; tra i ferri e l' ergastolo. Ma tra l'ergastolo e la morte non evvi grado; dacchè è infinito l' intervallo che divide la vita dalla morte. Non essendovi grado, il giudice dee fermare i suoi passi là dove terminano tutti i gradi, val dire alla pena perpetua dell' ergastolo.

La

(1) Vedi gli *Art.* 36, 41, 43, e 464 colle rispettive osservazioni.

La morte è la somma delle pene. Non deve applicarsi che ne' casi particolari ne' quali la legge a chiare note e con termini precisi la prescrive; lontana ogni estensione di cui le materie penali e vieppiù le capitali non sono affatto suscettibili.

Per l'*Art.* 155 è stabilito che i reati commessi da una comitiva armata; dalle divisioni o dagl'individui della medesima, quando agiscano in seguito di un concerto comune, sien puniti come accompagnati da violenza pubblica; cioè con un grado di più della pena scritta. È soggiunto però *che l' accrescimento del grado porterà anche alla pena di morte.* Cotesta determinazione particolare sarebbe stata visibilmente superflua, se l' accrescimento del grado *pronunziato in termini generali* avesse potuto portare alla pena di morte.

Nell' *Art.* 192 è scritto: *Il colpevole di subornazione de' testimonj sarà condannato al* maximum *della pena del falso testimone: ed ove il falso testimone sia stato con effetto punito col* maixmum *della pena; il subornatore sarà punito col grado superiore di pena*, risalendo inclusivamente alla morte. Se bastava la regola generale onde *risalire alla pena di morte*, le parole soggiunte risulterebbero manifestamente inutili. Ed il linguaggio della legge non versa mai sull' inutile.

I reati

I reati commessi da una comitiva armata sogliono d'ordinario essere de' più gravi ed inspirare il più grande interesse nella legge. Della più alta importanza è senza dubbio il misfatto di subornazione de'testimoni, soprattutto in oggetti capitali. Or se in tai misfatti non è stata bastante la regola generale; se in tai misfatti per salire alla pena di morte è stata necessaria una disposizione particolare del Legislatore, per uguale o per più forte ragione dee riputarsi necessaria una simile disposizione ne' casi di uguale o di minore importanza.

IV. Per l' affermativa.

Nell' *Art.* 57 è prescritta una regola onde passarsi da una pena minore ad una pena maggiore. Questa regola è chiara, precisa e generale. Se fosse stata intenzione del Legislatore che non si passasse dall' ergastolo alla pena di morte senza una particolare provvidenza in ciascun caso, non avrebbe egli dettato una norma illimitata; ma avrebbe espressamente manifestato che quando in termini generali è prescritto il passaggio da una pena all' altra, non si giunga a quella di morte, se non allora che è dessa in ciascun caso particolare sanzionata da una particolar disposizione.

Nell' *Art.* 59 ha comandato il Legislatore

 che

che dalle pene di polizia non si ascenda alle pene superiori *senza una disposizione di legge in ciascun caso particolare*. Se avesse voluto che dalla pena dell' ergastolo non si ascendesse a quella di morte senza una disposizion di legge in ciascun caso particolare, avrebbe egli con una determinazione uguale manifestata precisamente la sua volontà.

Io leggo l'*Art.* 79; e trovo che il recidivo in un misfatto soggiace ad una pena maggiore di quella scritta. *Questo aumento però* (soggiunge la legge) *non potrà portare che fino alla pena dell' ergastolo, esclusa la pena di morte*. Leggo l' *Art.* 86; e trovo del pari che il reiteratore di più di due misfatti è punito con un grado di più della pena stabilita pe'l misfatto maggiore, *purchè questo aumento non porti alla pena di morte*. Cotesta limitazione così attentamente replicata, sarebbe stato un atto replicatamente inutile senza la preesistenza di una regola generale. La limitazione additata non è che una eccezione. La eccezione suppone l' impero della regola.

Percorrendo le *leggi penali* volgo il pensiere all' *Art.* 149; ed osservo che qualunque reato accompagnato da violenza publica, è punito con un grado di più della pena stabilita. *Per la sola circostanza* però *della violenza*

lenza publica, *non potrà darsi la morte come accrescimento di grado*, *se non sia questa pena ordinata dalla legge in alcuni casi particolari*. È stato fermo il Legislatore nel manifestare ne' particolari casi la sua particolar volontà; poicchè ha ben conosciuto che senza tai limitazioni, doveva il giudice eseguire la regola generale.

Mi fermo sull' *Art.* 423; e scorgo che il furto qualificato da certe date circostanze, vien punito co'l grado di pena immediatamente superiore. *In tal caso* però (dice il Legislatore) *per la sola circortanza della unione delle qualità non si potrà mai passare alla morte*. Gli argomenti accennati finora, ricevono da questo articolo un grado di forza maggiore. Se la regola non fosse generale, queste eccezioni nè si sarebbero adottate, nè si sarebbero tantevolte ripetute. È noto il principio che la eccezione confermi la regola.

Non sembra vero che tra la pena perpetua e la morte non esista grado. Che che sia di un linguaggio astratto, noi dobbiamo attenerci al linguaggio legale; e la legge riconosce, segna e sanziona un grado legale tra la pena perpetua e la morte.

Questo linguaggio della legge, è linguaggio di necessità. Ella comincia dalle pene minori; s' inoltra progressivamente alle pene

maggiori; e giunta alla pena perpetua, non può non estendere la sua sanzione alla pena di morte, ammenocchè non voglia rendere impuniti alcuni misfatti che pe'l concorso d'imponenti circostanze divengono vieppiù atroci, ed in conseguenza punibili con una pena maggiore della perpetua.

Il condannato ad una pena perpetua è un essere già degradato. Egli ha perduto quella massa de' dritti civili, la cui perdita è attaccata alla condanna. Egli è servo di una pena per tutti i suoi giorni. La sua vita priva di libertà, di socialità, circondata da restrizioni e da travagli, a parlar diritto, non è che *una frazione* residuale di vita. Or si dirà che se in occasione di altro misfatto o di altra grave circostanza, si tolga questa frazione di vita, e dalla pena dell' ergastolo si passi per la citata regola generale alla pena di morte, non esista nè proporzione, nè grado?

Evvi un' altra considerazione. Cosa mai vuol dire che il misfatto B. punibile a modo d' esempio, colla relegazione, accompagnato poi da una data circostanza sia punito con un grado di più? Vuol dire nettamente che un tal misfatto sia punito colla reclusione. Egualmente quando la legge dice che un misfatto punibile colla pena de' ferri per trent' anni, sia nel concorso della data circostanza punito

to con uno o due gradi di più, vuol dire che sia punito colla pena dell' ergastolo o con quella di morte. La volontà della legge è netta e precisa.

L' argomento tratto dall' *Art.* 155 va a svanire subitocchè questo si leghi coll' *Art.* 149. Quivi il Legislatore avea già stabilito: *Per la sola circostanza della violenza pubblica non potrà darsi la morte come accrescimento di grado, se non sia questa pena ordinata dalla legge in alcuni casi particolari.* Ha egli creduto giusto elevare fino alla pena di morte la circostanza della violenza pubblica nel caso contemplato nell' *Art.* 155; e ha dovuto espressamente manifestare che questo accrescimento di grado portava alla morte. Questa manifestazione non è che conseguenza della riserva che il Legislatore aveva fatta nel citato *Art.* 149. Ella non altera affatto la regola dettata nell' *Art.* 57.

Cotesta regola neppure è alterata dall' *Art.* 192. Queste parole *risalendo inclusivamente alla morte* non sono che una indicazione, un ricordo della regola preesistente; ed una manoduzione per applicarla.

V. Questi sono i materiali che ho raccolti dalle *leggi penali*. Alieno dal presentare il mio

avviso, rispetterò le preziose discussioni delle gran Corti criminali e le opinioni classiche delle Corti supreme.

CAPITOLO II.

Delle pene stabilite posteriormente al reato.

ARTICOLO 60.

Niun reato può essere punito con pene che non erano pronunziate dalla legge prima che fosse commesso. Nondimeno se la pena stabilita nel tempo del giudizio, e quella che era fissata nel tempo del reato, fossero diverse fra loro, sarà sempre applicata la più mite.

I. Non è più del magistrato l'erigere certe azioni in reato. Non è più ne' suoi poteri il sommetterle a delle pene arbitrarie. È della sola autorità sovrana e della sua somma sapienza il determinare le une e le altre (1).

Una pena dettata dall'arbitrio, è un abuso.

(1) Vedi le osservazioni all' *Art.* 1.

so. Il pronunziare senza legge sulla vita, sulla libertà e sull' onore di un altro è un attentato all' ordine ed alle instituzioni sociali.

Ben infelice sarebbe quel giudice che condannando un colpevole non potesse dirgli: *Non sono io il tuo giudice. È la legge che ti condanna. O piuttosto sei tu medesimo che ti condanni per mezzo di quella legge cui hai giurato di obbedire.*

Finalmente sotto l' egida di un principio così giusto e così sacro riposa la libertà civile (2), di cui il Legislatore si è dichiarato il garante supremo (3).

II. *Prima che fosse commesso* . . . . Non era pago il Legislatore di avere allontanato la forza dell' arbitrio e dell' uso; e di aver riconK 4 dotto

(2) Chiamo *libertà civile* il riposo di cui gode ciascuno quando non viola la legge; la sicurezza di non essere esposto ad alcun altra punizione che a quella stabilita dalla legge; e la certezza che gli altri esseri sociali saranno contenuti riguardo a lui ne' limiti medesimi segnati dalla legge. In termini più precisi e più netti. La *libertà civile* non consiste che nella perfetta dipendenza dalle leggi, dinanzi a cui tutti i sudditi sono uguali.

(3) Vedi la *proclamazione* del Re data da Messina a 20 maggio 1815.

dotto l'impero solo della legge. Egli ha voluto stabilir severamente anche quello della buona fede; proclamando in termini formali che la legge debb' essere preesistente all' azione che punisce. Di questa eterna teoria la ragione è semplicissima.

Se non si conosce la legge, non si può essere obbligato ad obbedirvi. Non può conoscersi, se non preesiste.

La legge è la guida delle azioni. La guida precede di essenza.

È la legge naturale quella che appartiene ad ogni secolo e ad ogni paese. La legge penale ch' è l'opera dell' uomo, non ha effetto se non quando esiste; non esiste, il ripeto, se non si conosce. Così quelle triste idee di leggi bifronti, che aveano un occhio su 'l passato e l' altro su 'l futuro, sono state omai dalla sapienza del Legislatore perpetuamente proscritte.

III. *Nondimeno se la pena stabilita* . . . A cotesta regola invariabile si è attaccata una eccezione benigna.

Più individui commettono in tempi diversi un reato della stessa natura. Leggi posteriori han segnato una pena diversa da quella che già esisteva all' epoca dell' azione commessa.. Per

Per una conseguenza de' teoremi esposti, e per una ragion rigorosa dovrebbe ciascun de' rei esser punito colla pena segnata dalla legge violata; val dire da quella che vegliava nel tempo del commesso reato sia più rigida, sia più mite. (4). Ma non sarebbe che compromettere la dignità e la imparzialità della legge medesima; che degradare la santità della giustizia dinanzi alla moltitudine, la quale suol essere altamente colpita dal paragone materiale della cosa, se un de' rei per una identica azione fosse soggetto ad una pena più severa, e l'altro ad una pena più mite. Cotesta visibile disuguaglianza sarebbe blasimata come un ingiustizia; viemmaggiormente che quando il Legislatore con una legge posteriore proclama per l'azione medesima una pena più mite, viene in buon senso, quasi tacitamente ad indicare che la preesistente pena più dura non più risponde al suo fine, non è più necessaria

(4) *Quotiens de delicto quaeritur, placuit, non eam poenam subire quem debere, quam conditio ejus admittit, eo tempore, quo sententia de eo fertur; sed eam quam sustineret, si eo tempore esset sententiam passus, cum deliquisset.*

L. 1. D. de poenis.

ria alla cosa; ossia non è più giusta. Quindi un dettame di politica posta in alleanza colla equità; anzicchè un principio propriamente detto di *retroattività*, ha consigliato che prevalga in tai casi la legge imperante al tempo del giudizio, se sia men savera di quella che esisteva al tempo dell' azione.

IV. Quistione. Se concorrano più leggi penali, quella del commesso reato; quella de' tempi intermedj; quella finalmente del momento in cui si rende il giudizio, qual di esse verrà applicata dal magistrato?

X. Enuncierò il sistema addottato dalla Corte suprema di Napoli ne' tempi andati. Ella ha opinato che il giudice debba in tai casi tener presenti tutte le leggi che han dominato dall' epoca del commesso reato a quella del giudizio; paragonarle tra loro; scegliere, ed applicare con preferenza la sanzione più mite. Quando un reato non è ancor punito, le leggi intermedie più benigne lo toccano come lo tocca la legge esistente al tempo del giudizio. Quella ragion liberale; quello spirito d' imparzialità e d' identità; quell' innesto di equità, di morale e di politica, che anima il confronto fra le due leggi penali, l' una dell' epoca del commesso

reato

reato e l'altra dell'epoca del giudizio; quella stessa è perfettamente analoga alle leggi intermedie (5).

CAPITOLO III.

Della volontà, della età e dello stato dell' imputato.

I. Non è imputabile (1) l'azione senza il concorso simultaneo di tre elementi. *Cognizione*, *volontà*, *libertà*. Per isviluppare cotesta proposizione premetto alcune verità semplicissime.

II. L' *intelletto* è la facoltà della mente ond' ella percepisce, giudica, ragiona.

La *volontà* è la facoltà della mente ond' ella brama o rifiuta un oggetto.

Le operazioni dell' intelletto sono la perce-

(5) Decisione della Corte suprema di Napoli de' 9 dicembre 1813. Ve ne ha delle altre conformi.

(1) *Imputare*, nella proprietà del vocabolo, *est aliquid in alterius rationes, vel expensi tabulas referre;* nel senso morale è un ragionamento, mercè di cui si paragona il fatto colla legge, e si dichiara che la data azione mena all' effetto dalla legge determinato.

cezione, il giudizio, il raziocinio. Quelle della volontà sono la brama, l' avversione.

L' intelletto eccita la volontà a bramare o rifiutare. La volontà decreta o l' accoglienza o il rifiuto (2).

III. Dopo tali premesse è spontanea la conseguenza che i principj dell' azione umana (in altri termini dell' azion morale) siano l' intelletto e la volontà; e che non v' abbia azione voluta, se pria non sia conosciuta. *Nil volitum quin praecognitum.*

IV. Il terzo elemento, val dire la *libertà*, è la base di tutto il sistema morale (3). Ne ho parlato altrove (4).

AR-

(2) Questa precisione di facoltà mentali non è diretta che a distinguer con chiarezza quelle cose che hanno effetti distinti. Del resto tai facoltà separate non sono che la sostanza medesima veduta sotto aspetti diversi.

(3) *Peccantes invite, in jus ne rapiunto.* Era una delle leggi greche.

(4) Vedi le nozioni preliminari all' *Art.* 1.
Vedi l' *Art.* 62.

ARTICOLO. 61.

Non esiste reato, quando colui che lo ha commesso, era nello stato di demenza, o di furore nel tempo in cui l'azione fu eseguita.

I. *Nello stato di demenza* . . . Non è prudente di consultare de' filosofi antichi sulla idea di *demenza* nel senso giuridico. La risposta quanto bizzarra tanto erronea, forse sarebbe che una parte non piccolissima degli uomini è in uno stato di *quasi demenza*. Riputerebbero eglino pressocchè per insensati coloro che sono agitati dalle proprie passioni; che sono schiavi delle passioni altrui; e stranamente cambiando le idee comuni degli uomini, renderebbero più difficile a provare la saggezza che la demenza.

Consultiamo que' giusti estimatori che fissi sulla cosa, l'hanno riguardata freddamente com'ella è; che alle stranezze ed agli errori han sostituito le verità comuni; e che distaccandosi dagli estremi, han temperato gli eccessi della filosofia coll' uso degli affari del mondo e co' principj retti della giureprudenza.

II.

II. Il voto della natura è la saggezza. La ragione è l' attributo dell' uomo.

Quegli nel senso giuridico è *saggio*, che ha un' attitudine a' menare una vita comune ed ordinaria (1). Ei mette un cert' ordine anco nel disordine.

III. È *demente* colui che soffre una privazione di ragione; che non conosce la verità; che ignora se ciò che fa è bene o male; e che non può affatto riempiere i doveri i più ordinarj della vita civile.

Un uomo posto in questo stato, non è che un corpo organizzato che porta la figura e l' ombra dell' uomo; ma che non è che un mostro nella natura. Il suo reato è tutto fisico. Moralmente non esiste.

IV. La *demenza* è una espression generale. Racchiude in se delle classi subalterne: la *stupidezza*; la *imbecillità*; il *furore*; . . Ne fo un cenno rapidissimo, onde non uscire da' confini che mi ho segnati.

V. *Stupidezza*. Talvolta il sensorio umano è di-

(1) *Mediocritatem officiorum tueri, et vitae cultum communem et usitatum.* Cicerone.

è disposto in modo che le sensazioni non possono consociarsi per formare delle idee e de' giudizj. Non offronsi che movimenti semplici, prodotti immediatamente dalla sensazione animale. L' individuo in cotesta guisa organizzato o ridotto, chiamasi *stupido*.

VI. *Imbecillità*. Gl' *imbecilli* non sono che de' fanciulli adulti; che de' corpi virili informati da un' anima, per modo di dire, abitualmente puerile. Sono essi in uno stato d'infanzia perpetua.

VII. *Furore*. V' ha degli esseri che non più conoscono nè amici, nè parenti, nè figli, nè sposa, nè tutto ciò che dapprima era lor caro. Tetri, feroci, formidabili a se ad agli altri, s' irritano alle più deboli impressioni fin della luce, e delle vesti le più lievi. Posti in uno stato di vera malattia sovente oscura nella sua cagione, ma violenta ne' suoi effetti; degradati dalla qualità di uomo, sembrano fuori della sfera dell' ordine sociale. Non sono che degl' istromenti atti a nuocere; ma non a recare ingiuria: *Nocere nobis possunt ut ferrum, ut lapis. Injuriam quidem facere non possunt* (2). Che se mai fossero suscettibili

(2) Seneca.

bili di pena, il furore non sarebbe per loro pena bastante (3)?

VIII. Quistione 1.ª È imputabile l'azione commessa ne' lucidi intervalli?

IX. L' *intervallo lucido* non è che una follia intermittente; che un' alternativa di demenza e di ragione. È ben malagevole di marcarne esattamente le linee, e determinarne precisamente i confini talvolta pressocchè impercettibili. Stimo segnare delle brevi tracce, onde nella oscurità manodurre ad un giudizio retto.

X. Un intervallo lucido non è già un raggio sfuggevole d' incerto senno; non è già una tranquillità superficiale od un' ombra di riposo. *Inumbrata quies.* Giudiziosa espressione delle *leggi romane. L' intervallo lucido* è un raggio di ragione attiva; una specie di guarigione; una intermissione così chiara, che sia simile al ritorno della salute. Un momento solo in conseguenza non decide della esistenza dell' intervallo. È necessario un tempo discre-

(3) E elegante la espressione delle *leggi romane: Sufficit eum furore ipso puniri.*

screto; una sospensione del disordine; una tregua vera. Esige grande rispetto quell' altra frase della *legge romana* su di analoga materia. *In induciis*.

XI. Mal si confonderebbe un' azione saggia con un intervallo lucido (4). Può bene un' azione esser saggia in apparenza, senza che colui che n' è l' autore, sia saggio in sostanza.

Un' azione sola non è che l'effetto rapido e momentaneo dell' anima. L'intervallo dura e si sostiene. L' azione marca un atto solo. L'intervallo offre un seguito di atti; offre *uno stato* dell' anima.

XII. Continuo ad indicar delle tracce. È più agevole l' intervallo lucido nel furioso che nel demente. La demenza dipendendo d' ordinario da una debolezza di organi, è una malattia abituale che quasi mai guarisce. Il furore può avere una cagion passeggiera che lo guarisca talvolta.

(4) Interrogato talvolta alcun pazzo dal magistrato ha mostrato delle idee giuste; ha dato delle risposte ben combinate e saggie. Ma la sua saggezza non era che materiale. Il suo stato era di vera pazzia.

L' accesso di un furioso è ben sensibile. I suoi cangiamenti sono visibili. Ma non è sempre agevole il riconoscere tai cangiamenti in un demente.

XII. La pazzia è sovente periodica; val dire ha luogo in date epoche. I periodi sono più o meno frequenti. V' ha di quei che manifestansi al ritorno delle stagioni. V'ha degli altri che compariscono in ogni mese; in ogni settimana; e più spesso. Se il periodo è almeno di un mese, d'ordinario due o tre giorni dopo del parosismo la ragione torna al suo posto. Se il periodo è d' attorno agli otto giorni, l' infermo rimane sovente in un certo stordimento che non potrebbe giustamente riguardarsi come lucido intervallo. Se l' accesso di pazzia si soffra per delle ore in ogni giorno, è ben difficile il persuadersi che que' brevi intervalli siano lucidi; e che formino *stato*.

XIII. Valenti conoscitori apprezzano moltissimo due regole precise in una materia così delicata.

1. Quanto il *parosismo* è più lungo, tanto l' abbattimento che succede, ritarda nell' individuo l' uso pieno di ragione.

2. Misurare la quantità della ragione dalla lunghezza dell' intervallo che si suppone lucido.

XIV.

XIV. Raccogliendo le sparse idee, io dico, che se l' azione è commessa in *uno stato vero* di lucido intervallo, è ella imputabile. Ma la quistione più perigliosa, val dire lo stato vero di lucido intervallo, è tutta di fatto. Il giudice dee far uso della più profonda attenzione; onde nel pronunziare non pecchi o d'inumanità o d' indulgenza.

XV. Quistione 2.ª Può un demente per un reato commesso in istato di salute morale, giudicarsi, e colpirsi con pena?

XVI. La discussione della reità è essenziale. Co 'l demente non si discute.

La difesa è essenziale del pari. Il demente non può difendersi.

XVII. Non può dunque giudicarsi; nè per conseguenza colpirsi di pena.

XVIII. Quistione 3.ª Allegata la demenza, dee il giudice farne un soggetto di quistione particolare?

XIX. La dimanda è rigorosamente fuori luogo. Ella tocca la *procedura*. Ma com' è strettamente legata colla materia in disputa, così accenno rapidamente che le quistioni di scu-

sa legale o di difesa debbano proporsi separatamente e risolversi; ammenocchè non sieno elleno state comprese nella soluzione delle quistioni precedenti:

Che la quistione se un giovine avente nell'epoca del misfatto una età minore di quattordici anni compiuti abbia o nò agito con discernimento, deve porsi e risolversi particolarmente (1):

Che la quistione di demenza ha strettissima analogia à quella poco innanzi indicata:

Che la demenza esclude nell'agente il discernimento; e quindi la moralità dell'azione:

Che cotesta eccezione è perentoria ed estintiva del reato.

XX. Che in conseguenza parrebbe e convenevole e giusta la risoluzione affermativa.

XXI. Quistione 4.ª Sono imputabili le azioni de' sordi muti?

XII.

---

(1) V'ha più conformi decisioni della Corte suprema di giustizia di Napoli.

Vedi precisamente gli *Articoli* 283 e 287 della *procedura penale.*

XII. Una distinzione scioglie il problema. V'ha de' *sordi-muti nati*, di quei cioè ne' quali il sensorio è assolutamente improprio a ricevere le sensazioni il di cui insieme compone le idee. Il cervello di tai esseri è mostruoso. Nè l'arte, nè una sforzata educazione può riparare ai sensi che lor mancano. Le azioni di costoro sono materiali; non sono volute; non sono imputabili.

V'ha di quei ne' quali gli organi inservienti all'udito ed alla parola sono offesi; mentre gli altri attributi del sensorio trovansi in uno stato sano, ed atto a favorire la combinazione delle impressioni che dessi ricevono pe' sensi della vista e del tatto.

L'impero di questi due sensi è più esteso e più fisso di quello dell'udito. Anzi la privazione stessa dell'udito scemando le distrazioni, accresce la vivacità della vista e la sensibilità del tatto.

XXIII. Cotest' individui godendo di una parte di sensi, godono benanco di quella parte d'idee che da quelli emergono. Son forniti di un grado di percezione. Son suscettivi d'idee astratte. Si prestano all'istruzione (1); e giun-

(1) Grazie all'ingegnoso ed ammirabile metodo che ha inventato M. de l'Epée, e che M. Sicard ha portato ad

gono a comprendere ciò che le parole esprimono. Si spiegano eglino (2) per atti o corpi che hanno naturali rapporti alle idee che vogliono significare. Hanno in fine un certo grado di libertà, e possono essere repressi in certe affezioni disordinate che non esigono il concorso dell' udito e della parola. Ciò che importa che le loro azioni son volute; son morali; son imputabili.

XXIV. È qui però che la religione de' giudici debb'essere estremamente scrupolosa. Non debbono eglino temere di essere umani in casi così difficili, così dilicati e così poco frequenti. La umanità è la giustizia della natura.

XXV. Quistione. 5.ª L'error di fatto rende l'azione non imputabile?

XXVI. Premetto la definizione dell'errore e dell' ignoranza. L'*errore* può ben dirsi una idea, un giudizio, un raziocinio difforme dalla na-

ad una perfezione sì luminosa. Apprendono costoro scrivere: disegnano: si esercitano nelle arti meccaniche; nelle stamperie; ed in altri oggetti loro convenienti. Formano veramente l' elogio de' lumi e della umanità gl' istituti eretti a tal uopo.

(2) Vico.

natura e dallo stato della cosa. Può chiamarsi *ignoranza* la semplice privazione di nozioni. Considerata ella in se stessa, differisce dall'errore. Ma è identica coll' errore, quando voglia riguardarsi come un principio delle nostre azioni.

Dopo queste idee che sembrano giuste, la risposta è agevole. Non è imputabile l'azione, se la cosa non è conosciuta. Ma chi erra, non conosce.

L' errore pria del disinganno o della evidenza, opera nell' interno dell'uomo colle leggi medesime con cui opera la verità.

Finalmente la buona fede riposa sovente nell' errore di fatto (3).

XXVII. Quindi, generalmente parlando, l'azione commessa nell' error di fatto, non è imputabile. *Videntur invita ea esse, quae ignoratione perficiuntur* (4).

---

(3) Non è *adultero* per *legge romana* chi sposa una donna che ignora di esser maritata con altro.

Non è *incestuoso* colui che commercia con persone di cui ignora i rapporti di sangue.

L. 10. *D. ad legem Juliam de adulteriis.*

L. 4. *C. de incestis.*

(4) Aristotile.

L'uomo è un essere limitato. Egli è servo delle cagioni prepotenti che irresistibilmente agiscono su di lui (1). In questo stato manca l'elemento principale della imputabilità (2).

II. Si consulti con attenzione il contesto dell'articolo. La *forza*, la *coazione*, la *irresistibilità* sono i giusti dati ch'esige la legge, onde rendere non imputabile l'azione.

ARTICOLO 63.

Niun reato può essere scusato, nè la pena mitigata, che nel caso e nelle circostanze in cui la legge dichiari il fatto scusabile, o permetta di applicare una pena men rigorosa.

I. La *scusa* è un dato che si allega per discolparsi interamente o parzialmente.

Ella presenta due idee tra loro ben differenti e distinte; e prende il nome di scusa o perentoria o attenuante. È *perentoria* quando sta-

(1) *Est quidam humanarum virium modus, qui nulla virtute superari potest.* LIVIUS.

(2) Vedi le nozioni preliminari all'*Art.* 1.
Vedi l'articolo precedente.

stabilisce la giustificazion dell' incolpato. È *attenuante* quando è diretta a diminuire la intensità del reato ed il rigor della pena.

II. La legge determina i reati. La legge determina le pene. Ella in conseguenza dee determinare le scuse. Dirette come già dissi, a diminuire o spegnere i reati e le pene; ove fossero quelle arbitrarie, diverrebbero arbitrarj di nuovo così gli uni che le altre. Ciò importerebbe che il lavoro penale sarebbe in breve ora manomesso.

III. Per la fermezza di questa legge sapientissima il magistrato è collocato entro confini che non può affatto sormontare. Da un lato guarda il misfatto co'l corredo delle circostanze inerenti. Dall' altro guarda la legge, della quale non è che l' organo impassibile. Non è più ne' poteri di lui l' alterare nè il grado, nè la specie della pena.

IV. V' ha è vero spesse volte delle circostanze che comunque la legge espressamente non dichiari, pure influiscono sulla quantità morale dell' azione; ossia sulla giustizia individuale. Ma formano elleno l'oggetto della considerazione de' giudici entro i soli limiti del grado penale; la cui latitudine è al loro arbi-

bitrio, val dire alla loro saggezza, interamente confidata (3).

V. Tra le scuse diminutive della pena nella latitudine del grado, potrebbero noverarsi per esempio, la debolezza della età; la fragilità del sesso; la collera; l' autorità domestica . . .

VI. Quistione. Se un reato divenga atrocissimo per delle circostanze aggravanti dalla legge espressamente non prevedute, può il magistrato render più aspra la pena?

VII. Le pene son segnate dalla legge così nella specie come ne' gradi. L' oltrepassarne i confini, non è che violare la legge.

La legge nelle sue sanzioni ha manifestato la sua volontà. Alla volontà della legge non può senza eccesso sostituirsi la volontà privata. Subitocchè la legge si è fatta intendere, il giudice è indeclinabile.

Finalmente se non può ammettersi una circostanza attenuante non ammessa della legge; se non può mitigarsi una pena che la legge co' suoi caratteri non mitiga: per uguale, anzi per più forte ragione non può ammet-

(3) Vedi le osservazioni sull'*Art.* 9.

mettersi una circostanza aggravante, quando la legge non l' ammetta; nè può uscirsi dalla specie e dal grado della pena, quando la legge espressamente no 'l voglia.

ARTICOLO 64.

I fanciulli minori di anni nove sono esenti da ogni pena.

Ne sono egualmente esenti i minori di anni quattordici compiuti, quando si decida che abbiano agito senza discernimento.

Il giudice però nel caso di misfatto o delitto debbe, o consegnarli a' loro parenti coll' obbligo di ben educarli, o dee inviarli in un luogo pubblico da stabilirsi dal Governo, per esservi ritenuti ed educati per quel numero di anni che la sentenza determini, ma che non potrà oltrepassare il tempo in cui diventeranno maggiori.

I. Quest' articolo dev' essere riguardato sotto un punto di vista con quei che seguono fino all' *Art.* 68. Premetterò delle idee generali. Scenderò indi a delle indicazioni parziali su di ciascun di essi.

II. La ragione si sviluppa successivamente e per gradi, come si sviluppano le forze del corpo. I suoi progressi non sono gli stessi in tut-

tutti gl' individui. Gli uni mostrano di buon' ora il frutto di una maturità precoce. Gli altri seguono un cammino opposto. In questa varietà non è ella agevol cosa il prescrivere delle regole civili, comuni a ciascun individuo. La natura seguendo in ogni paese la impulsione che dessa riceve dal complesso delle particolari circostanze, vuol comandare, non obbedire ai nostri costumi. Non di meno la saggezza di questa parte di legislazione non può lodarsi abbastanza.

III. Trè sono le gradazioni della vita umana. *Incremento. Consistenza. Declinazione* (1). Si sono così divise, onde ogni *fase* della ragione a misura ch' ella si mostra, serva utilmente nell' ordine sociale.

IV. Entra nella prima gradazione la *infanzia* (2); quel periodo di vita in cui si esiste a dir così, senza vivere. Il suo termine civile, con maturità di consiglio è fissato ai nove anni.

V. Entra nella età dell'incremento la *pubertà*, l' *adolescenza*; quel periodo di vita in cui

(1) Aristotile.

(2) *Infantia* ripete il nome da *in*, e *fari* (Non saper parlare).

cui l' uomo pervenuto ad un grado di maturità fisica, credesi che abbia già l' uso di una certa ragione, ond' essere in istato di sentir la morale delle azioni.

VI. La pubertà ha de' caratteri specifici presentati dalla natura. L' epoca non di meno in cui essi compariscono, è soggetta a delle moltiplici varietà (3).

Nel mezzo giorno la pubertà è anticipata. V' ha de' paesi meridionali che offrono qualche donna prolifica nella età di dieci anni.

È più lento lo sviluppo nè popoli settentrionali. Non è raro in què climi il conoscer de' giovani e delle donzelle di venti e ventuno anni, ne' quali la semplicità forma tuttavia il loro attributo. (4).

Dotti fisiologisti narrano di avere sparsamente conosciuto ne' diversi punti del globo giovani di pubertà molto ritardata, i quali nella età di diciassette in diciotto anni non aveano un giudizio formato.

La

---

(3) Lo sviluppo degli organi è più rapido nelle femmine. La osservazione giornaliera; lo studio della loro organizzazione, bastevolmente il comprova.

(4) *Intra annum vero vigesimum, faeminae notitiam habuisse, in turpissimis habent rebus.* Cesare discorrendo de' Germani.

La educazione ch' è una seconda natura, ha gran parte nello sviluppo. È questo molto più sollecito in un fanciullo cui si è data una istruzione, che in un miserabile il quale appena ha avuto pane da nodrirsi.

L' atmosfera più o meno pura, la città o la solitudine, la ricchezza o la indigenza, la moderazione o l' eccesso, la conformazion delle parti, le malattie della puerizia, la giovinezza o la vecchiaja de' genitori, il loro vigore o debolezza, una particolar costituzione ereditaria, son tanti elementi che influiscono alla lentezza o alla rapidità dello sviluppo.

La morale del Legislatore, la sua saggezza ha in tanta varietà della natura scelto de' punti di mezzo; e stabilito delle regole generali, semplici, uniformi.

VII. Entra nella seconda gradazione la *giovinezza*, la *virilità*. Ma la *legge penale* non se ne occupa. Ella arresta la sua attenzione nel momento in cui il discernimento è sviluppato abbastanza; e non dispiega nuovamente la sua vigilanza che quando cessata la gradazione della consistenza, comparisce e sollecita s' inoltra quella della declinazione, stadio ultimo della vita; la *vecchiaja* cioè, e la *decrepitezza*.

VIII.

VIII. Quella rigidezza, quella durezza di tutta la macchina; quella diminuzion di sentimento; quel decremento molto notabile della forza fisica e morale costituisce in generale la *vecchiezza*. Ma neppur questa ha de' dati fissi ed invariabili. Una diversità di circostanze, una moltiplicità di disposizioni individuali diversamente la modifica. La legge prendendo un termine medio, ha prudentemente fissata la vecchiaja ai settant' anni.

Termina ella negli ottanta colla *decrepitezza*. In questo stato l' uomo debolissimo di corpo e di spirito, va d' ordinario a prendere la sua classe tra gl' infanti e gl' imbecilli. Egli cessa di vivere per dir così, avanti che cessi di esistere (5).

IX. *I fanciulli minori di anni nove* . . . I *nove anni* debbono intendersi compiuti. L'anno incomin-

(5) La specie umana va giornalmente degenerando. Non parlo già degli atleti greci e romani. Non parlo della differenza tra gli antichi germani descritti da Tacito, ed i moderni tedeschi comunque siano pur tuttora una delle più robuste nazioni europee. Mi piace solo di rammentare che ne' censimenti di Roma il numero degl' italiani che oltrepassavano il secolo, era molto maggiore de' nostri ottuagenarj.

minciato non è che principio o progresso di anno. Ed altro è il principio o'l progresso, altro è il termine e'l compimento di uno stadio di vita. Questa indicazione diviene più chiara, se si uniscano i due *Art.* 64 e 65, e se si avvicinino e paragonino le due espressioni: *I fanciulli minori di anni nove. Il giovinetto maggiore di anni nove, e minore di quattordici compiuti.*

X. *Sono esenti da ogni pena* (6). Fino a questa età la volontà sembra cieca. Dopo un tal periodo incomincia ella a conoscere i diversi gradi de' beni e de' mali; ed a distinguere in alcun modo i veri ed i reali da' falsi ed apparenti. È allora che la ragione comincia a dirigere la volontà (7).

M XI

(6) *Illum innocentia consilii tuetur.*

L. 12 D. ad L. Corneliam de sicariis.

(7) Nel Codice di qualche regno a noi vicino non è ammessa imputazione nel fanciullo se non nella età di dodici anni.

Per contrario presso qualche nazione lontana si dà luogo alla imputazione anche nella età di sette anni. Un giureconsulto di chiaro nome rapporta un giudizio in cui furono condannati alla morte due giovanetti l'uno di nove, l'altro di dieci anni.

XI. Ma se lo sviluppo sia più precoce? Se la malizia sia superiore alla età?

XII. Uno od altro rarissimo avvenimento non dee alterare la regola generale, il principio utilissimo di uniformità. Il Legislatore ha scelto sapientemente una età, che nel nostro *clima* si trova in accordo colla natura.

XIII. *Ne sono egualmente esenti i minori di anni quattordici* .... In tai esseri la fantasia è vivida all' eccesso. Ella è tanto più robusta quanto il raziocinio è più debole. Quindi è molto provvida la quistione, se abbian dessi agito o no *con discernimento*; poichè ove non è discernimento, non v' è scelta; ove non è scelta, non v' è libertà; ove non è libertà, non v' ha reato.

XIV. *Debbe o consegnarli* .... È ben indicato codesto precetto. Sarebbe periglioso di rendere alla società un giovanetto divenuto di buono ora *materialmente* colpevole; senza far invigilare la sua progressiva condotta.

XV. *O dee inviarli* .... *per esservi ritenuti* .... Questa *ritenzione* non sembra ella una pena? È un supplimento alla mancanza di educazione domestica. E di vero sarebbe inpli-

plicante il parlar di pena dove non v' ha reato.

XVI. *In cui diventeranno maggiori* . . . È questo un sufficiente intervallo onde proporzionare sapientemente la precauzione al bisogno.

XVII. Quistione. Quale è il preciso tempo in cui il giovane diviene maggiore ? In altri termini, può egli esser soggetto alla sovrindicata misura fino ai *diciotto* ; oppure fino ai *ventuno* anni ?

XVIII. Osservo che nell' *Art.* 311 delle *leggi civili* è scritto che il minore è colui che non ancora è giunto alla età di anni ventuno compiuti.

Che nel seguente *Art.* 411 la maggiore età è del pari stabilita agli anni ventuno compiuti.

Che per l' *Art.* 66 delle *leggi penali* colui che giunto alla età di diciotto anni commette un misfatto, è punito con la pena medesima con cui lo è ogni altro colpevole di età superiore.

Osservo che la espressione dell' *Art.* 64 *che non potrà oltrepassare il tempo in cui diventeranno maggiori*, è generale ; ed è indi-

dicativa dello stato di maggiore età comune a ciascun individuo.

Che la espressione poi contenuta nell'*Art.* 66 *quando il colpevole* . . . *non sia giunto alla età di diciotto anni*, è particolare; e riguarda le sole materie penali; e gli effetti delle *leggi penali*.

Osservo ch', è ben differente il dichiarare che un uomo sia in istato di età maggiore, dal dichiarare che un uomo in età di diciotto anni sia senza diminuzione soggetto alla pena scritta dalla legge.

Osservo in fine che la misura di cui è parola, non è già una misura penale; di tal che convenisse adottare una intelligenza, per modo di dire, ristrettiva: ma piuttosto una misura di educazione, d'istruzione, di utilità.

XIX. Opinerei quindi che quando la saggezza il consigli, possa il giudice portare una misura così giovevole fino ai ventuno anni compiti.

ARTICOLO 65.

Se ne' misfatti siasi deciso che il giovinetto maggiore di anni nove e minore di quattordici compiuti abbia agito con discernimento, allora alla morte, all' ergastolo, al quarto ed al terzo grado de' ferri verrà so-

sostituita la reclusione. Questa pena sarà espiata nella casa di correzione.

Se è incorso in altre pene criminali, soggiacerà al primo o secondo grado di prigionia.

Se è incorso in pene correzionali, sarà condannato alle pene di polizia.

I. *Discernimento* . . . . Eccone una idea semplicissima. L' uomo ha una destinazione regolata dalla natura, dalla morale e dalle leggi sociali. Ei nasce al travaglio; al ben dell' individuo; a quello de' suoi simili che lo circondano, lo sostengono, lo conservano. Ei nasce per sottoporsi all' ordine sociale, ed alle leggi del Governo.

L' istinto lo avverte su ciò che gli è necessario. La morale (quella prima e grande regola di purità) lo illumina su 'l suo dovere, su 'l suo bene e su quello degli altri: La legge lo illustra sull' ordine, e sulla sommissione civile.

La riunione di questi differenti lumi forma ciò che chiamasi *discernimento*, conoscenza del vero. Non intendo già di quel vero, ch'è lontano dalla massa degli uomini, e di quella conoscenza che esige uno spirito non ordinario, ed una moltiplicità di combinazioni e di sforzi. Parlo di quel vero ch' è alla portata

 co-

comune; e che tutti gli uomini conoscono.

Questa è la idea semplice di quel *discernimento* di cui la legge è contenta, onde applicare le sue disposizioni penali.

II. *Minore di quattordici anni* . . . . In questa età il discernimento è sempre imperfetto. La volontà che concorre nell' azione è più eccitata da mobili passioni che da perversità ferma e da depravazione di cuore.

Sarebbe strano di colpire un giovane come se' operasse con pienezza di ragione, *in una età in cui crede forse un merito il non consultarla.*

Egli è ancora quasi nell' aurora de' suoi giorni. I suoi anni sono ancor così verdi che offrono le più fondate speranze di emendazione.

Ecco le ragioni potenti che han reclamato la indulgenza della legge; la dolcezza della pena, la espiazione nella casa di correzione. Non potea altrimenti trattarsi un giovine di quattordici anni (8).

III.

---

(8) *Fere in omnibus poenalibus judiciis et aetati, et imprudentiae succurritur.*

L. 108. D. de diversis regulis juris.

III. *Se il giovane è incorso in altre pene criminali soggiacerà al primo o secondo grado di prigionia.* Chi pronunzierà questa pena correzionale?

IV. La pena correzionale segnata nella specie dalla legge, non è che una indulgente commutazione consigliata dalle circostanze morali dell'incolpato. E ben giusto che il giudice criminale la pronunzj (9).

ARTICOLO 66.

Quando il colpevole abbia compiuto l'anno quattordicesimo, ma non sia giunto all'età di diciotto anni, allora alla morte, all'ergastolo, ed al quarto grado de' ferri vien sostituito il terzo grado de' ferri nel presidio.

Tutte le altre pene criminali saranno diminuite di uno a due gradi; ed i ferri saranno sempre espiati nel presidio.

I soli parricidi saran puniti colla morte, compiuto il loro anno sedicesimo.

I. Astrazioni mal concepite: principj teore-

 tici

(9) Decisione analoga della Corte di cassazione di Parigi de' 4 aprile 1811.

Vedi l'*Art.* 148 della *procedura penale*.

tici poco conosciuti; poca esperienza (quel grande mezzo dello spirito umano per acquistare istruzione); utilità mal definita; vivacità di fantasia; impero di passioni; pochi sentimenti morali, sono d' ordinario i tratti che caratterizzano le azioni che commettono i giovani dall' anno quattordici fin che non giungono al diciotto. Sarebbe nel fatto riuscita improporzionata e quindi dura la legge se il garzone di quattordici anni malgrado la diversità delle sue qualità fisiche o morali, fosse stato nella specie, nella intensità e nel grado della pena assomigliato costantemente a colui che sia già pervenuto alla età di diciotto anni.

Arrivato il giovine a diciotto anni, è giunto alla età del giorno. Egli pria di agire, vede già dinanzi a se tutta la traccia che dee tenere. Conosce le regole, conosce i doveri; e ne sente la forza. Se ei se ne allontana, no 'l fa che volontariamente. In questa età, è egli giustamente posto a livello degli altri delinquenti (1).

II.

(1) Nel nostro secolo un gruppo di cause tutte attive concorrono al più sollecito sviluppo del giovane. Lo spirito d' istruzione e di comunicazione dà un elatèrio agli

II. Quistione. È giunto alla età di diciotto anni chi non ancora li ha compiti?

III. Nell' *Art.* 64 parla la legge de' fanciulli minori di anni nove; e tostocchè questo articolo si combini coll' *Art.* 65, e precisamente con quella espressione *se . . . . siasi deciso che il giovanetto maggiore di anni nove . . . .* risulta chiaro che debba intendersi de' fanciulli che han già nove anni compiti.

Nell'*Art.* 63 è scritto che i vecchi di settant' anni espiino le pene de' ferri nella casa di reclusione; ed è ivi espressamente dichiarato che l' anno settantesimo debba esser compiuto.

Or se gli anni debbono esser compiuti quando trattasi o di una esenzione di pena o di un rallentamento di rigore, basterà che i diciotto anni siano semplicemente cominciati quando trattisi di applicar le pene de' ferri, dell' ergastolo, della morte?

L' anno è composto di dodici mesi; ossia è un tutto che costa di dodici parti. Un dato tempo mal si chiamerebbe anno, quando i do-

agli animi, che supplisce alle lezioni stesse di una lunga età. Nell' anno diciottesimo l' uomo delle *leggi penali*, l' uomo colpevole è già formato.

dodici mesi non son compiti; come un tutto mal si chiamerebbe tale, quando è mancante di molte sue parti.

Se si quistioni della età di un fanciullo che abbia pochi mesi, non mai si risponde che la sua età è di un anno; sol perchè abbia egli posto piede in questo periodo; ma nettamente si dice che ha la età di un mese, di due, di tre . . . . . Tanto è vero, che un mese, che due, che tre . . . . non rispondono alla idea di *anno*; e che una frazion dell'anno, non è lo stesso che l'anno. Su quai principj dunque chiameremo noi della età di diciotto anni colui che non li abbia compiuti?

Se volesse darsi alla legge una diversa intelligenza, basterebbe per esser colpito dalla pena della morte, dell'ergastolo, de' ferri la età di diciassette anni ed un giorno. Ma la età di diciassette anni ed un giorno si traduce colla età di diciotto anni? Undici mesi non son dessi un oggetto di sperienza, di lezione, di sviluppo, di morale?

Pongo mente per ultimo alla espressione *giunto*. Giungere, pervenire, arrivare, offre piuttosto una idea di perfezione, di compimento, che di principio e d'iniziativa.

IV. Il complesso di queste idee potrebbe ben consigliare una risoluzione negativa; che non s' in-

s' intenda cioè giunto alla età di diciotto anni colui che non li abbia compiti.

V. *I soli parricidi* . . . . È una eccezion di rigore. L' atrocità del misfatto la giustifica abbastanza. Un giovine che uccide il proprio genitore, è un mostro in natura.

ARTICOLO 67.

Se una donna condannata a morte sia incinta, non soggiacerà alla pena se non dopo il parto.

I. La proposizione è di Vulpiano: *Praegnantis mulieris consumendae damnatae paena differtur, quaod pariat. Ego quidem, et ne quaestio de ea habeatur, scio observari, quamdiu praegnans est* (1).

La prole nasce allo Stato. La prole è innocente. Il non sospendere la esecuzione sarebbe un misfatto giudiziario (2).

AR-

(1) *L.* 3. *D. de poenis.*

(2) Tra i fasti della crudeltà leggesi che si abbruciò viva una femmina quantunque incinta. Allorchè le si diede fuoco, i dolori la fecero sgravare. Gli spettatori si affrettarono a porre in salvo il bambino. Ma come figlio

ARTICOLO 68.

La pena de' ferri così ne' bagni, che nel presidio, ancorchè ne sia cominciata l' esecuzione, verrà sempre espiata nella casa di reclusione da coloro che abbian compiuto l' anno settantesimo.

I. La pena della età ferma non debb' essere la stessa che quella della languente vecchiaja.

Un uomo carico d' anni, già vicino al sepolcro, è oggetto più di pietà che di esempio.

II. Riunendo le idee sparse va a scorgersi che il Legislatore si è scostato dagli estremi; ha preso in vista de' punti di mezzo; ed ha fissato la sua attenzione alla età di nove, di quattordici, di diciotto, di settant' anni.

CA-

---

figlio di una madre colpevole e quindi partecipe della reità materna, fu anch'egli rigettato nelle fiamme. Terribile spettacolo di barbarie!

CAPITOLO IV.

Del tentativo.

I. Il solo pensiere non è oggetto nè di reato politico, nè di pena politica.

La violazione della *legge penale* costituisce il reato. Nella ipotesi contraria lo costituirebbe non la violazione della legge, ma la sola volontà di violarla (1).

Il reato è posto in essere dalla intenzione e dal fatto. È Dio solo che scerne i nudi pensieri; e penetra i ricessi del cuore. Alla legge civile, opera dell' uomo, non sono serbati che i fatti.

È impolitico, odioso, inefficace l' impero della forza esteriore su'l solo pensiere. Quando pur potesse giugnersi a questa conquista, i risultamenti non sarebbero d' ordinario che la simulazione e l'avvilimento. Ma il Legislatore vuole i suoi popoli generosi e leali. Basti questo cenno su di una materia che non for-

(1) Fugge l' animo di rammentare que' tempi tristissimi, ne' quali si è giunto a punire di morte fino il *sogno*, come indice del *pensiere*. Plutarco.

forma più il soggetto di discussione (2). Passo innanzi.

II. Fino a questo momento il misfatto tentato è stato punito come il consumato. Ma la ragione ha gridato altamente.

Il conato ad agire, non è lo stesso che l'azione. Il tentare un misfatto, non è lo stesso che compierlo. Un atto primordiale che costituisce una parte sola del reato, non è il tutto del reato medesimo.

La pena debb' essere proporzionata all' atto malefico. Ma non v' ha proporzione, quando si agguagli il conato al fatto, il principio all' azione, la parte al tutto.

La pena dev' essere anco proporzionata ai

(2) Le azioni umane non possono sempre considerarsi ugualmente sotto i rapporti della morale che sotto quelli della società. Nella prima tutto è *intenzione*, tutto è *volontà*. La Provvidenza divina che regge il mondo; è che vede i moti i più segreti dell' anima, n'è l'unico Giudice. (Cotesta dottrina analoga alla ragione, fondata sulla giustizia di Dio, non ispaventa che le nostre passioni). Nella seconda, val dire nella società, non v' è luogo a giudicare, se non con elementi che siano nella ragion composta della intenzione e dell' azione esteriore.

ai mali reali che il misfatto fa provare alla società. E sarebbe ben ingiusta quella politica che nelle punizioni non seguisse la proporzione ch'è indicata dagl' inconvenienti che risultino da' reati. Or gl' incovenienti, i mali, i danni di un reato incominciato, non son di ordinario gli stessi che quelli di un reato eseguito.

Finalmente la grandezza del misfatto e quella della pena, non è arbitraria. Ella ha i suoi limiti nella giustizia.

III. **Questa** precisione d' idee ha portato a **conseguenze** precise. Si è quindi distinto il reato in *preparato*, *tentato*, *mancato*, *consumato*. Ma ella è cosa da avvertirsi, che la sola preparazione non offre per lo più delle note visibili, univoche e dirette precisamente ad un dato misfatto. La sperienza c' istruisce che possa questo soventemente prepararsi con degli atti, con delle circostanze che nulla contengano di riprensibile, e 'l cui oggetto non è ben conosciuto se non quando il misfatto è almeno tentato. Queste gravi considerazioni, la cui omissione avrebbe spesso confusa la innocenza con la reità; avrebbe spinto tropp'oltre la direzione (3); ed avrebbe turbata

(3) Il diriger troppo è diriger male.

bata la tranquillità de' cittadini han fatto si che il reato preparato non formi oggetto di punizione politica che ne' casi specificamente determinati dalla legge.

IV. Del misfatto *mancato* e del *tentato* trattano i seguenti articoli.

ARTICOLO 69.

Chiunque colla volontà di commettere un misfatto giunge ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per la sua parte onde mandarlo ad effetto, se questo non ha avuto luogo per circostanze fortuite ed indipendenti dalla di lui volontà, è punito con un grado meno del misfatto consumato: salve le eccezioni in alcuni casi particolari preveduti dalla legge.

Questa specie di tentativo chiamasi misfatto mancato.

I. Caratteri del *misfatto mancato.*

1.° Volontà di commetterlo.

2.° Volontà manifestata con atti di esecuzione.

3.° Atti tali che nulla rimanga all'agente onde per parte sua mandarlo ad effetto.

4.°

4.° Effetto non seguito per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell' agente.

II. *È punito di un grado meno del misfatto consumato* (1). Fra 'l misfatto mancato e 'l consumato si frappone un grande intervallo. L' omicidio consumato presenta l' uomo morto. L' omicidio mancato ne suppone la esistenza. È quindi giusta la regola della diminuzione di un grado.

III. *Salve le eccezioni in alcuni casi particolari* . . . Vedi gli *Articoli* 105, 128, 132. . . . . .

(1) *Nisi forte quia perfecta res non erat, non fuit punienda; perinde quasi exitus rerum, non hominum consilia legibus vindicentur. Minus dolendum fuit, re non perfecta; sed puniendum certe nihilominus.*
Cicerone nella Miloniana.

ARTICOLO 70.

Il tentativo di un misfatto che non ha avuto luogo anche per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del colpevole, se sia manifestato con atti esteriori prossimi alla esecuzione, tali però che ancora rimanga all' autore qualche altro atto per giungere alla consumazione del medesimo, è punito con uno a due gradi meno della pena del misfatto consumato: salve anche le eccezioni in qualche caso particolare dalla legge preveduto. Questa seconda specie di tentativo chiamasi misfatto tentato.

I. Caratteri del *misfatto tentato.*

1.° Volontà di commetterlo.

2.° Volontà manifestata con atti esteriori *prossimi alla esecuzione.*

3.° Atti tali che rimanga ancora al colpevole qualche altro atto per giungere alla consumazione del misfatto.

4.° Misfatto non consumato per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell' agente.

II. La distanza che divide il misfatto consumato dal misfatto mancato, ha giustificato la

la pena che per quest' ultimo è stata diminuita di un grado. La distanza che frapponsi tra 'l misfatto tentato e 'l consumato, e 'l mancato, giustifica la diminuzione di uno a due gradi.

Oltracciò l' uomo quantoppiù si avvicina alla consumazione del misfatto, tantoppiù sente il ribrezzo, il rimorso e la ritrosia che a lui inspirano la natura, la morale, la legge; tanto maggiori ostacoli dee superare; tanto maggiore perversità di animo dee nodrire. È più vicino al compimento e quindi più punibile l' autor di un misfatto mancato, che l' autor di un misfatto tentato.

Finalmente la gravezza del danno è ancor ella un' altra misura della gravezza del reato e della pena. Ma i danni del misfatto semplicemente tentato, giova il ripeterlo, non sempre son quelli del misfatto mancato. Veggo quindi sempre più saggia la diminuzione di uno a due gradi della pena.

III. *Atti prossimi alla esecuzione . . .* Secondo la qualità del misfatto e la diversità delle circostanze può un atto esteriore esser più o meno prossimo alla esecuzione del misfatto. La latitudine della prossimità è stata una nuova potente ragione per accordare la latitudine di uno a due gradi, onde il giudi-

ce possa costantemente alla quantità del reato proporzionare la quantità della pena.

IV. Quistione 1.ª Quando gli atti prossimi son comuni alla esecuzione di più misfatti, di qual misfatto precisamente costituiranno essi il tentativo? In altri termini: Sejo armato frange di notte la porta di una casa; ode i clamori; e fugge. È ignoto s'ei la franga per rubare, per ferire, per estorquere de' titoli, per oltraggiare il pudore. Qual sarà il misfatto particolarmente tentato da Sejo?

V. Tra gli elementi che caratterizzano il misfatto tentato, ha luogo principalmente la volontà di commetterlo; volontà dico, non già vaga, indeterminata e nulla, ma precisa e diretta ad un dato misfatto. Han luogo benanco degli atti che deono esser prossimi alla esecuzione del misfatto medesimo. Nella ipotesi, è ignota la volontà determinata e precisa. È ignota ugualmente la direzione degli atti, e la loro prossimità a quel dato misfatto. Sono quindi ignoti due dati essenziali a costituire il tentativo. Ciò che si traduce, il tentativo legalmente non esiste.

VI. Per conseguenza l'autore della frattura non può esser punito che colla pena segnata

ta

ta dalla legge per que' tali atti che indipendentemente dal tentativo presentino per lor natura un reato univoco, determinato e preciso.

Ma un magistrato sagace farà tutt' i sforzi *che la giustizia permette*, onde raccoglier delle prove; penetrare nell' assieme della cosa l'oggetto cui la frattura era diretta; e risolvere esattamente la quistione di fatto.

VII. Quistione 2.ª S'inarca l'archibuso colla volontà di uccider Mevio. Con questa determinata volontà si dirige e si tira il colpo. Mevio però non è ucciso, sol perchè l'arma non era preparata con carico come l'agente credeva. È questi colpevole di omicidio mancato o tentato?

VIII. Le osservazioni già fatte sciolgono la quistione. Il primo dato onde stabilire il tentativo di un misfatto, è la volontà di commetterlo. Ma la volontà che fa uso di mezzi *per natura incapaci* a produrre l'effetto voluto, non è *volontà legale*. Ella non è che un oggetto del tribunal della morale.

Per un altro elemento egualmente essenziale son richiesti degli atti prossimi alla esecuzione. Ma non sono certamente nè mezzi, nè atti prossimi alla esecuzione di un misfatto

 quel-

quelle date operazioni cui per legge fisica non può corrispondere l' effetto voluto (1).

IX. L' agente adunque non è precisamente colpevole nè di omicidio mancato, nè di omicidio tentato.

X. Quistione 3.ª Perchè alcuno sia dichiarato complice di un misfatto tentato, è necessario che egli del pari che l' autor principale sia giunto a quelli atti di esecuzione o prossimi alla esecuzione, che caratterizzano il tentativo?

XI. Un degli elementi costitutivi della complicità è l' intervento e l' ajuto materiale nell' azione criminosa; ma non è questo l'elemento unico. È benanco reo di complicità colui per esempio, *che per mezzo di doni, di promesse, di minacce . . . . abbia provocato un misfatto, ed abbia dato istruzioni per commetterlo.* Or chi provoca, chi istruisce, si limita sovente alla impulsione morale; e non porta la sua mano materiale su 'l misfatto.

È

(1) Decisione della Corte di cassazione di Napoli de' 25 novembre 1813.

È complice pur colui *che assiste scientemente l'autor principale ne' fatti che abbian preparato il misfatto.* Cotesta assistenza è tutta preventiva. Ella è distaccata dal misfatto fisico.

XII. Discende che può ben alcuno esser dichiarato complice di un tentato misfatto, ancorchè non sia giunto a quelli atti di esecuzione necessarj a caratterizzare il tentativo nell' autor principale (2).

XIII. Quistione 4.ª Nel misfatto di bigamia ha luogo il tentativo?

XIV. La Corte suprema di Napoli esaminò la quistione. Ella considerò che la bigamia è un misfatto; che ogni misfatto è suscettibile di tentativo; e che questa regola è generale.

Considerò che pe' soli delitti il tentativo non è punibile se non che ne' casi specialmente determinati dalla legge; ma che questa eccezione confermi la regola.

N 4 XV.

(2) Decisioni della Corte di cassazione di Parigi de' 6 febbrajo, e de' 26 giugno 1812.

XV. Risolse quindi la quistione affermativamente (3).

XIV. Quistione 5.ª V'ha *tentativo* nel misfatto di falsità ?

XVII. Tutt' i misfatti che possono consumarsi, possono tentarsi. È quindi evidente che il misfatto di falsità sia suscettibile di *tentativo.*

Se non che in questa specie di azioni è ben difficile a stabilirsi l' ultimo requisito della legge; che il misfatto cioè non sia stato eseguito per circostanze indipendenti dalla volontà dell' agente (4).

AR-

(3) Decisione della Corte di cassazione di Napoli de' 25 gennajo 1814.

(4) Decisione della Corte di cassazione di Napoli de' 9 dicenbre 1815.

ARTICOLO 71.

I tentativi de' delitti e delle contravvenzioni non sono imputabili che ne' casi specialmente determinati dalla legge.

I. Ne' misfatti la intenzione è di rado equivoca. I legami degli elementi che preparano il misfatto cogli elementi del fatto consumato, si manifestano d'ordinario per de' rapporti sensibili. Provvidamente adunque si ammette ne' misfatti il tentativo.

Ne' *delitti* al contrario l'animo non si lascia scorgere che di una maniera vaga, incerta ed oscura; ed è ben difficile il caratterizzarne i fatti *iniziali*, conoscere se siano nocevoli, e determinare il momento in cui la criminalità cominci a svilupparsi. Pare che non prendano un colore chiaro ed una moralità positiva, che nella esecuzione.

Un' altra ragione mostra la saggezza della eccezione. In taluni lievi delitti il tentativo è sovente un oggetto così piccolo che non interessa l'occuparsene.

Finalmente alcuni delitti non sono per loro stessi suscettibili di un tentativo legale. Come infatti concepir chiaramente la idea della mendicità tentata; della tentata vagabondità; della

della tentata ingiuria; della tentata bestemmia . . . . ?

II. *Che ne' casi specialmente determinati dalla legge* . . . . La legge ha scelto appunto que' fatti che in loro stessi, ne' loro accidenti e nel complesso delle circostanze sono facili a ben caratterizzarsi (1).

Richiamo qui come analoghe le osservazioni fatte su 'l misfatto preparato.

ARTICOLO 72.

Ne' reati mancati o tentati, in modo però che gli atti di esecuzione costituiscano per se stessi un reato consumato, si farà confronto fra la pena di questo reato consumato e quella del reato tentato o mancato, e si applicherà la più grave.

I. Nella ipotesi coesistono due reati: Il reato mancato o tentato; e quell' atto di esecuzione che costituisce nella sua natura un reato consumato. È giusto che si definiscano ed indi si confrontino tra loro entrambi i reati. È giusto

(1) Vedi per esempio l'*Art.* 452.

sto del pari che si confrontino le due pene, come è giusta la scelta della pena più grave.

ARTICOOLO 73.

Se il corso del reato sia stato interrotto per causa del pentimento del colpevole, egli allora non soggiacerà che alla pena degli atti già eseguiti, quante volte questi sieno dalla legge caratterizzati per reati.

I. L' anima co'l pentimento si rinnovella. Cangia in buona la sua cattiva disposizione. Estingue essa stessa nella propria culla il reato. Era ben saggio che questo germe di virtù fosse fecondato dalla mano della legge.

Il fine della pena è d' impedire il reato. La indulgenza legale pe'l pentimento tende allo scopo medesimo.

La pena impedisce che l' uomo dabbene entri nel sentiero della colpa. La indulgenza alletta i traviati a ritrarre il piè dalla rovina. Ella mette una barriera sull' orlo del precipizio. Ella sostiene l' uomo già cadente, e lo richiama alla via. Ella con quella virtuosa violenza che inspira la immunità della pena, lo forza a tornare in dietro. Ella in fine aliena

na dal paradosso stoico (1), salva in un momento medesimo due vittime; l' offensore (2) e l' offeso.

II. È questo il vero trionfo della morale e della politica; quella che allora è sublime, quando ha l'altra per compagna indivisa.

III. Perchè il colpevole possa profittare del *pentimento*, la legge esige due requisiti:

1.° Che il reato sia tutt'ora nel suo corso.

2.° Che il suo corso sia interrotto dal pentimento.

IV. Noto che il pentimento debb' essere spontaneo; figlio di un sentimento virtuoso, di una volontà libera. Se il misfatto non è consumato per tema di una forza che sopraggiunge; per dubbio di essere discoperto; per favor di ciò, che vuol chiamarsi fortuna, invano s' invoca il soccorso di un pentimento che non esiste.

CA-

---

(1) *Sapientem nemini ignoscere, nemini dare veniam.* Lipsius.

(2) È grave ed analoga la sentenza di Paolo. *Qui falsam monetam percusserint*, si id totum formare noluerunt, *suffragio justae penitentiae absolvuntur.*

L. 19. D. ad legem Corneliam de falsis.

CAPITOLO V.

De' complici.

ARTICOLO 74.

Sono complici *di un reato.*

1.° *coloro che avranno dato commessione o mandato per commetterlo ;*

2.° *coloro che per mezzo di doni , di promesse, di minacce , di abuso di autorità o di potere , di macchinazioni o artifizj colpevoli lo avranno provocato , o avranno dato instruzioni per commetterlo ;*

3.° *coloro che avranno procurato armi, istrumenti , o altri mezzi che hàn servito all' azione , sapendo che vi doveano servire;*

4.° *coloro che scientemente avranno facilitato o assistito l' autore o gli autori delle azioni ne' fatti i quali le avranno preparate , facilitate , o consumate.*

ARTICOLO 75.

I complici saranno puniti colle pene degli autori principali del reato: i complici però designati ne' numeri 3.° e 4.° dell' articolo precedente saranno puniti con uno a due gradi meno , solamente quando nella scienza del

del reato la loro cooperazione non sia stata tale che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso: salvi sempre i casi ne' quali la legge abbia diversamente disposto.

I. *Sono complici di un reato* . . . La parola *complicare*, cioè unire, mescolare, conferire le proprie forze, i proprj mezzi a quei di un altro per un dato fine comune, presenta da per se stessa *in generale* una idea della *complicità*. La sua misura è la influenza o fisica o morale nell' azione.

II. La complicità non è arbitraria. Ella è determinata dalla legge. Il giudice non può ritrovarla che negli elementi dalla medesima limitatamente segnati.

III. I caratteri di complicità, che la legge addita in questo articolo, sono generali e comuni ad ogni reato. V' ha però de' caratteri *speciali* di complicità, i quali son chiamati tali, perchè proprj di alcuni reati soltanto (1).

IV.

---

(1) Vedi gli *Art.* 140, 185 . . .

IV. *Coloro che avranno dato commessione o mandato per commetterlo*. . . . Quistione 1.ª Il mandante è tenuto del mandato, quando il mandatario ha accettato il mandato ed ha eseguito il misfatto per una cagione anco sua propria?

V. I mandanti si rivolgono per lo più a quelle persone che sono già mal disposte; e che hanno una cagion particolare contro la vittima disegnata. Ben essi conoscono esser più malagevole il trovare un sicario nella freddezza e nella indifferenza, che nella cattiva disposizione e nella già preesistente inimicizia Ciò premesso, se la cagione particolare dell'esecutore alterasse il mandato nel suo carattere essenziale, la regola in questo articolo proclamata risulterebbe quasi sempre vana; e questi misfatti che sono i più atroci, rimarrebbero spessissimo impuniti.

Il mandante ha dato già efficacemente il suo mandato. Il mandatario lo ha accettato; e lo ha eseguito. L'oggetto è compiuto. La legge è stata appieno violata.

VI. La risoluzione quindi non può non essere necessariamente affermativa. Ciò nondimeno come la influenza nell'azione è in generale la misura della complicità e della pena;

na; come nella ipotesi, il mandatario avea già delle triste disposizioni contra il suo nimico, e per conseguenza l' influenza del mandante è stata in alcun modo minore, così il giudice, ove trattisi di pena temporanea, può bene (quando altre circostanze severamente no 'l dissuadano) tener di ciò qualche conto nella latitudine del grado penale.

VII. Quistione 2.ª La *ratiabizione* di un misfatto eseguito equivale ad un mandato?

VIII. I caratteri della complicità sono espressamente determinati dalla legge. Tralle sue determinazioni non si vede compresa la *ratiabizione*.

Il misfatto nel caso in disame, è già compiuto. L' approvazione, è un atto di epoca posteriore, singolare, distaccato interamente.

La quantità del fatto materiale, la quantità morale dell' influenza su 'l fatto è d' ordinario la misura del reato e della pena. Ma la *ratiabizione* non ha operato materialmente; non ha influito moralmente.

IX. La *ratiabitione* adunque non può pareggiarsi al mandato.

È però sempre detestabile l' approvazione di un misfatto. Ella trova la sua pena nella pro-

propria coscienza, nel tribunale della publica opinione, nella morale, nella religione.

X. Quistione 3.ª Il mandante rivoca il mandato già accettato. Ma il mandatario non consapevole della rivocazione, esegue il misfatto. Il mandante è egli tenuto di *complicità?*

XI. La revocazione dev' essere precisa, univoca, manifestata in tempo ed intere le cose. In una parola deve essere esatta. Una rivocazione non esatta, non è legale. Quindi non è valevole a produrre effetti legali.

La revocazione è una specie di pentimento. Il pentimento perchè sia *legalmente* giovevole, deve per l'*Art.* 73 interrompere il corso del reato. Nel caso in disputa, il corso del reato non è stato interrotto.

XII. Simili rivocazioni adunque (figlie sovente non di virtù, ma di preparata impunità) non sono attendibili.

XIII. *Coloro che . . . avranno dato istruzioni per commetterlo . . . Consilium dare videtur* (Vulpiano) *qui persuadet, impellit, instruit consilio* (1). Non potevano più dotta-

O mente

(1) *L.* 50 *D. de furtis.*

mente determinarsi i caratteri di un consiglio criminoso (2), di una istruzione a commettere un reato.

XIV. *Coloro che avranno procurato armi, istrumenti, o altri mezzi che han servito all' azione . . .* L' uomo in questo caso non ha scientemente apprestato che de' mezzi a conseguir l' effetto criminoso. A buon dritto è reo dell' effetto.

XV. Quistione 4.ª Cajo fornisce Sejo di un' arma per commettere un dato misfatto precisamente; ossia per uccidere Mevio. Sejo non lo uccide. Ma coll' arma istessa uccide di proposito Metello da Cajo non conosciuto. Cajo è *complice* della seguita uccisione?

XVI. Il primo elemento in questa specie, sarebbe la somministrazione dell' arma. Questo elemento esiste. Ma non basta alla complicità.

Il

(2) V' ha de' consigli che pe 'l passaggio di lungo tempo divengono vecchi, spossati e pressocchè inattivi. Potrebbe forse (salva l' indole di alcun caso particolare) adattarsi all' oggetto la proposizione di uno scrittore sommo: *Cunctando consilia senescunt.*

Il secondo sarebbe la somministrazione dell' arma che abbia servito all' azione. Vò concedere che anco questo elemento esista. Ma neppur basta.

Il terzo sarebbe il sapere che l' arma somministrata e che ha servito all' azione, vi dovea servire. Questo elemento manca precisamente. Cajo non conosceva l' azione; non conosceva affatto che l'arma somministrata dovea servirvi. Se non conoscea l'azione, ei non la volle. Se non conosceva che l' arma dovea servir per la data azione, ei non l' ha somministrata per questo oggetto.

XVII. Egli dunque ne' termini in cui la quistione è proposta, non è complice della uccisione seguita.

Chiarifico la cosa, avvertendo che qui non trattasi di omicidio commesso *per errore nella persona*, di tal che volendosi uccidere Mevio sia stato ucciso Metello. (In questo caso la complicità non ammetterebbe dubbio.) Metello è stato di *proposito*, *singolarmente* ed *avvedutamente* ucciso da Sejo. La uccisione è un atto distaccato. È un atto tutto' proprio di Sejo. Non ha egli legame colla volontà di Cajo.

XVIII. Quistione 5.ª Un deposito, un'arma,

 che

chè si rende al padrone, il quale ne fa la richiesta, come un mezzo a commettere un dato omicidio, presenta la idea di *complicità* nel misfatto commesso?

XIX. Seneca scioglie il problema. *Depositum reddere; per se expetenda res est. Non tamen semper reddam, nec quolibet loco, nec quolibet tempore .... Intuebor utilitatem ejus, cui redditurus sum, et nociturum illi depositum negabo* (1). Il contrario non sarebbe in verità, che armare scientemente la destra dell'uccisore.

Lo scioglie del pari Cicerone. *Si gladium quis apud te sana mente deposuerit, repetat insaniens; reddere peccatum, non reddere officium .... Sic multa quae honesta videntur esse, temporibus fiunt non honesta* (2).

XX. Ma si oppone. Il padrone ha diritto sulla sua cosa. Il non renderla, è violar la proprietà. Il renderla, è un debito di giustizia.

XXI. Replica Cicerone. *Iustitia est habitus ani-*

(1) Seneca.
(2) Cicerone.

animi, comuni utilitate servata, *suam cuique tribuens dignitatem* (3). Nella specie soggetta manca l'elemento, *comuni utilitate servata.*

Risponde anco Seneca. *Exorari in perniciem rogantium saeva bonitas est. Quemadmodum pulcherrimum opus est etiam invitos, nolentesque servare, ita rogantibus pestifera, largiri, blandum et affabile odium est. . . . Saepe nihil interest inter amicorum munera, et hostium vota* (4).

XXII. *Coloro che scientemente* . . . La *scienza* è un dato essenziale. Ove questa non concorra, non è concepibile la idea di complicità; ammenocchè rovesciandosi i principj delle azioni umane, non si assuma che possa alcuno volere ciò che non conosca (5).

XXIII. *Coloro che . . . avranno . . . assistito* . . . Convien distinguere la presenza materiale e la semplice coesistenza di due individui, da un' associazione o meditata o passeggiera, onde operare qualche cosa in comune, con forze combinate. Nel primo caso l'individuo mo-

 rale

(3) Cicerone.
(4) Seneca.
(5) Vedi le osservazioni che precedono l'*Art.* 61.

rale è isolato. S' ei agisce su 'l suo simile, agisce singolarmente e per se solo. Nel secondo caso conferisce le sue forze ed opera in comune, onde ottenere colla compagnia di cui egli fa parte, l' intento bramato. Illustro la cosa con un esempio.

Un uomo penetra in una data casa per rubare, e ruba. Un altro uomo sta fuori in sentinella per proteggere il ladro ed il furto. Quest' uomo non è isolato; non esiste in quel dato luogo singolarmente e senza rapporto al reato. Egli è un compagno nel reato medesimo. Egli ajuta ed assiste scientemente ed attivamente. Egli in conseguenza a buon dritto è riputato complice (6).

XXIV. Quistione 6.ª Il complice ajuta ed assiste l' autore nella sola intenzione di percuotere, o di ferire. L' autore percote e ferisce. Ma la percossa e la ferita producon la morte. L' assistente è complice nell' omicidio o nella sola ferita?

XXV. Non è necessaria nel complice la precisa intenzione di uccidere. Basta che egli ab-

(6) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 13 marzo 1812.

abbia ajutato o assistito l'autore dell' omicidio scientemente, e nel fine della sola percossa o ferita. Assistere scientemente ed attivamente in una ferita, non è che cooperare volontariamente a questo eccesso, e rendersi con una volontà implicita e virtuale debitore delle conseguenze.

L'autor principale che limita le sue intenzioni a ferire, è senza dubbio colpevole di omicidio, se dalla ferita segua la morte. È adagio antico: *le ferite non si fanno con misura.* I colpi non producon sempre gli stessi effetti. I risultamenti delle ferite non sono costantemente identici. Quindi colui che presta la sua assistenza sol per ferire, risulta per parità di ragione complice nell' omicidio, se il reato da lui garentito abbia prodotto la morte (1).

XXVI. Quistione 7.ª È *complicità* il favorire la fuga di un colpevole nel momento del commesso misfatto?

XXVII. Il favore, come giace la quistione, non è diretto che alla salvezza del colpevole. L'azione è di tutt' altra specie, tranne quella di complicità.

 L'a-

(1) Vedi l' *Art.* 391.

L' ajuto posteriore non coincide co 'l misfatto ch' era già stato consumato in epoca anteriore. I due atti sono singolari, distaccati e senza legame tra loro.

Per ultimo tra i caratteri della complicità non è compreso quello ch' è il soggetto della quistione.

XXVIII. Da tai confini che la legge ha segnato, non può uscirsi senza violarla.

XXIX. Quistione 8.ª Il non impedire un misfatto quando si possa, costituisce *complicità?*

XXX. Suol dirsi in proposito, che impedire un misfatto; mescolarsi in una briga; interessarsi tra due coagenti, non è d' ordinario, che esporsi ad un periglio; che l' amore ha la sua gradazione; che questa comincia da se medesimo; e che ciascuno preferisce la quiete propria al soccorso altrui.

Suol dirsi che la base di cotesta obbligazione riposerebbe nello stato di *potere*, in cui trovasi colui che non impedisce; che questo potere dipende da un complesso di circostanze; dalla età, dalla educazione, dal coraggio, dal timore, dalle abitudini, dal carattere, dall' influenza del momento, e simili

mili; che la misura di questi elementi, soggetti per loro stessi a varietà ed incertezza, è ben malagevole; e che l'aprire su di essi delle giudiziali ricerche, sarebbe sovente senza alcun utile risultamento, ma sempre con quello di aver turbato la quiete di tanti onesti cittadini.

Suol riflettersi benanco che atti di tal natura non costituiscono un debito di giustizia, ma un uffizio *imperfetto* di umanità e di beneficenza.

Suol ricordarsi in fine, che l'impedire il misfatto è l'opera dell'uomo publico, a cui coteste funzioni son commesse; non del privato (1).

Ma qualunque sia il valore di queste riflessioni, io richiamo il lettore alla già trascritta definizione della *complicità*. Il non accorrere, il non impedire non è in generale tra i caratteri legali che la costituiscono. Lo richiamo all'*Art.* 461, che al n.° 14 riguarda come colpevoli di sola contravvenzione di polizia coloro che ne' casi d'incendj, inondazioni, naufragj o di altre calamità, richiesti e po-

(1) *Ego etiam quae tu sine Verre commisisti, Verri crimini daturus sum; quod non te prohibuerit* cum summam ipse haberet potestatem. Cicerone.

la; l'eccederne i confini, è una violazione de' suoi precetti. Ma il percorrere lo spazio tra le due estremità del grado, non è che valersi di quella onorevol fiducia che la legge ripone nello spirito e nel cuore de' giudici. Le intenzioni di lei non son dirette che alla identità specifica, non numerica della pena (1). Questa intelligenza è assistita espressamente dalla giustizia.

E in fatti ben giusto che l'autor principale si condanni talvolta al massimo della data specie di pena, mentre pe 'l complice non se ne segna che il minimo. Un agente principale per esempio, che ha prestato la sua mano materiale al misfatto; che ha dato e replicato de' colpi co 'l suo pugnale; che ha soffogato quasi interamente i sentimenti di umanità; che ha percorso una linea più lunga di malvagità; e che in ultima analisi ha più parte nel fatto (immediata causa produttrice del reato), non richiamerà giustamente su di se una pena più severa nella latitudine del grado?

XXXV. *I complici però designati ne' numeri*

(1) Vedi le osservazioni sull' *Art.* 9.

meri 3.° *e* 4.° . . ... È saggia la implicita distinzione di *complicità* in primo ed in secondo grado. Trova ella le sue basi nella regola morale tante volte indicata. *La misura della influenza dell' azione è la misura della pena.* I complici *in primo grado* chiamansi assolutamente coloro che son descritti ne' n. 1.° e 2.° dell' *Art.* 74. Entrano nella classe de' complici in primo grado anco quei che sono indicati ne' n. 3.° e 4.° del citato articolo; quando però la loro cooperazione è stata tale che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso. I complici in tal caso non sono in buon senso, che tanti correi, che tanti coagenti principali. Tutto in essi è di accordo. La loro società non offre che una vera *unità* di misfatto.

Chiamansi complici *in secondo grado* coloro che sono indicati ne' n. 3.° e 4.° dello stesso articolo; quando però nella scienza del reato la loro cooperazione non è stata tale che senza di essa il reato medesimo non sarebbe stato commesso. Ne' complici di tal natura la influenza è minore. Riede quindi la stessa osservazione. La minor quantità morale dell' azione produce per una giusta proporzione la minor quantità della pena.

XXXVI. Non è la sola giustizia che ha re-

reclamato cotesta distinzione. Ella è un prodotto benancò di quello studio della società, che a buon senno chiamasi *Politica*. È più difficile rinvenire agenti principali, quando costoro son puniti più severamente de' complici (1).

XXXVII. Quistione 10.ª Il complice *in secondo grado* di un misfatto tentato a qual pena è soggetto?

XXXVIII. La sola decomposizione delle idee sta in luogo di dimostrazione.

Sia il misfatto un omicidio volontario punibile per natura co'l quarto grado de' ferri conformemente all'*Art.* 355. Non essendo che semplicemente tentato, la pena dovuta al suo autore è per l'*Art.* 70 di uno a due gradi meno di quella scritta. Immagino che il giudice nell'assieme delle circostanze si determini alla diminuzion di un grado solo; e segni in conseguenza la pena del terzo grado.

Fis-

(1) *Quando più uomini si uniscono in un rischio quanto egli sarà più grande, tantoppiù cercano che sia uguale per tutti. Sarà dunque più difficile trovare chi si contenti di esserne l'esecutore, correndo un rischio maggiore degli altri complici.* Beccaria.

Fissato particolarmente questo dato, il magistrato porta la sua attenzione sulla complicità. Egli vede che nella ipotesi, non è dessa che di secondo grado; e che per conseguente il complice non è punibile che di uno a due gradi meno della pena pronunziata per l'autore. Si determina (se la sua saggezza diretta dal complesso delle circostanze gliel consigli) alla diminuzione di un sol grado; e quindi pronunzia nella soggetta specie due gradi di ferri.

ARTICOLO 76.

Le circostanze personali che accrescono, tolgono o diminuiscono la pena in un complice, o in uno degli autori del reato, non giovano nè nuocciono agli altri.

I. Questa disposizione fecondissima di conseguenze è tratta dai fonti i più puri della filosofia. Ella è degna della sapienza del suo autore (1). Le

(1) *Quaedam delicta pagano aut nullam, aut leviorem poenam irrogant, militi vero* graviorem *Nam si miles artem ludicram fecerit, vel in servitutem se venire passus est, capite puniendum, Menander scribit.*

L. 14. D: de poenis.

Le azioni son personali. Personali debbono essere le pene.

Le qualità personali non eccedono la persona. Elleno per conseguente non sono comunicabili.

Per ultimo non devono le cose confondersi colla persona.

II. Un minore (son de' corollari) commette un furto portante per natura a pena criminale. Egli trova delle scuse legali nella sua minore età; e la sua pena diviene correzionale. Il complice del furto non può giovarsi della indulgenza che la età e le circostanze personali accordano al minore.

Un marito invola de' beni alla sua moglie. Egli per la unità della vita che mena con lei, trova de' riguardi nella legge. Ma i riguardi personali del marito, ingiustamente si estenderebbero all' estraneo.

Un recidivo soffre un aumento di pena pe 'l suo secondo misfatto. Tale aumento non poggia che sulla recidiva; dato interamente personale. Invano si pretenderebbe che colpisse il complice, cui non deesi che la pena segnata in origine dalla legge (1).

III.

---

(1) Decisione della Corte di cassazione di Napoli de' 20 novembre 1813.

III. Quistione. Sejo commette un omicidio con premeditazione. Metello nel momento della esecuzione, senza precedente disegno, con una volontà passeggiera, se ne rende complice. Qual' è la pena di Metello?

IV. L'omicidio premeditato è punibile di morte. Sejo che nella ipotesi n' è il colpevole, debb' essere punito con questa pena. Ma la sua premeditazione è tutta personale. Ella in conseguenza non può estendersi a Metello.

Metello ha agito nel momento. Egli non ha cooperato che con una volontà fuggevole. Egli non ha concepito un precedente disegno. Egli dunque non è che complice dell' indicato omicidio, *meno* la circostanza della *premeditazione*.

V. La sua pena (che non è la morte) deve trarsi dalle regole di complicità in un omicidio volontario (2).

AR-

(2) Decisione della Corte di cassazione di Parigi de' 6. giugno 1806.

Decisione della Corte di cassazione di Napoli de' 20 novembre 1813.

ARTICOLO 77.

Le circostanze materiali che aggravano la pena di un reato, non nuocciono che agli autori, o a coloro tra' complici i quali ne hanno avuto la scienza nel momento dell'azione, o della cooperazione costituitiva della loro reità.

I. V'ha gran differenza tra la semplice scienza del reato, e quella del reato con tutte le circostanze *materiali* aggravanti. In quest'ultimo caso colui che agisce, che coopera, e che si rende complice dell'azione rea, nella sua perfetta adesione, si assoggetta compiutamente a ciò che aggrava il reato e la pena.

CAPITOLO VI.

Della recidiva e della reiterazione.

I. La ripetizione degli atti malefici produce un'abitudine malefica. L'abitudine malefica impone su 'l costume dell'uomo; ne forma il carattere; ne attacca la natura; e spiega quindi un impero molto potente; spezialmente sugli spiriti mediocri, i quali per verità compongono il numero maggiore. Un oggetto morale di così grande influenza, non poteva non richiamare le profonde meditazioni del Legislatore.

ARTICOLO 78.

È recidivo chiunque, dopo di esser condannato per un reato, commetta altro reato. Si ha per condannato ogni individuo, contra il quale si trova profferita irrevocabilmente una pena, in modo che se ne renda legale l'esecuzione.

I. Due sono gli elementi onde costituire un colpevole in istato di *recidiva*.

1.° Condanna profferita per un primo reato.

2.°

2.° Altro reato commesso dopo la condanna.

II. Segue che la sola moltiplicità de' reati non offra recidiva in senso giuridico.

III. Ha il Legislatore dichiarato che si abbia per condannato colui ch'è colpito da una pena profferita irrevocabilmente; ed in modo che se ne renda legale la esecuzione. La ragione è nella cosa.

Una condanna ch'è rivocabile, non esiste legalmente. Non è in conseguenza produttrice di effetti legali.

Una condanna ch'è legalmente impugnata, non può eseguirsi. Sarebbe implicante ne' termini, attribuire ad un atto i suoi effetti, e non poterlo eseguire. *Eum accipiemus damnatum, qui non provocabit: Caeterum si provocet, nondum damnatus videtur* (1).

(1) *L. 2. D. de poenis.*

ARTICOLO 79.

Il condannato per misfatto, che commette altro misfatto, soggiacerà ad una pena maggiore di un grado della pena scritta.

Questo aumento però non potrà portare che fino alla pena dell' ergastolo, esclusa la pena di morte.

I. Un primo misfatto non annunzia costantemente una profonda pravità di cuore, o una disperazione all' emenda. Un uomo non condannato, non ha ancora sentito la esistenza ed il momento di una prima condanna. Il recidivo all' incontro si è, a dir così, provato alla scelleratezza. Egli ha con un secondo reato oltraggiato la santità di un giudizio; ha sprezzato la condanna; ha dichiarato inefficace la pena profferita. Egli ha mostrato che nel suo cuore fermentano combinate la perversità, l'audacia, la proclività al reato. Egli in fine ha forzato la legge ad una repressione più severa, ossia all' aumento di un grado.

II. *Questo aumento però non potrà portare che fino alla pena dell' ergastolo . . .* Era ben periglioso sommettere un *recidivo* alla pena capitale. Uno, per esempio, che sorte dai ferri, diviene di ordinario indifferente sulla

scel-

scelta de' misfatti che il suo cuore perverso gl' inspira. Se per un nuovo misfatto non capitale la sua pena può esser accresciuta e portata sino alla morte, qual sarà il suo ostacolo nella scelta? Che importa a lui la maggiore o minore scelleratezza (1)?

III. Quistione 1.ª Il secondo misfatto debb' essere della specie del primo?

IV. Osservo che nel precedente articolo è scritto: *Chiunque dopo di essere stato condannato per un reato, commetta altro reato*. . . La espressione è generale.

Osservo che nell'articolo presente si legge: *Il condannato per misfatto, che commette altro misfatto*. . . . Anco questa espressione è concepita in termini generali.

Osservo in fine, che la legge ha considerato non la frequente ripetizione dell'atto medesimo; non l' abitudine limitata a quel preciso misfatto; ma la disposizion generale a qualunque sorte di reato; la proclività a turbar la società con misfatti di qualunque natura;

(1) Vedi le osservazioni su gli *Art.* 55 a 59.

tura; il vilipendio della pena criminale qualunque essa sia; il fondo di perversità; il carattere vizioso.

Coteste considerazioni sono dettate dalla ragione e dalla sperienza. Non è in fatti più perverso, più malefico, più formidabile un uomo disposto a *qualunque* reato, che un altro proclive solo a delle colpe di una data specie?

V. La risoluzione è negativa. Ella è pur conforme alla giurisprudenza della Corte suprema di Napoli.

VI. Quistione 2.ª La condanna a pena criminale pronunziata nell' impero delle antiche leggi, per un misfatto che per le leggi veglianti non è che delitto, è ella elemento valevole a costituire in istato di *recidiva* il reo di un nuovo misfatto? In termini più chiari. Il reo del secondo misfatto soggiacerà all' aumento di un grado di pena a' termini di questo articolo?

VII. A. nell'anno . . . fu condannato dalla già regia Udienza di . . . a tre anni di presidio, per un omicidio commesso in persona di B. Il condannato si fè reo di un nuovo misfatto; e dalla gran Corte criminale di . . fu colpito con un grado di più della pena scritta. La

La Corte suprema chiamata al disame della cosa, riflettè che l'omicidio non altrimenti ebbe luogo che in seguito di grave violenza fatta all'uccisore:

Che un omicidio di simil natura al senso delle leggi veglianti non costituiva un misfatto; ma risolvevasi a delitto:

Che risoluto il misfatto in delitto, la recidiva di misfatto a misfatto diveniva estranea all' oggetto.

VIII. Quindi senza entrare ad altre discussioni che la materia ben suggeriva, annullò la decisione renduta dalla gran Corte.

IX. Questione 3.ª Un misfatto commesso nel *territorio* del regno e seguito da condanna nel vigore delle abolite leggi, è desso elemento di *recidiva*, qualora commettasi un altro misfatto sotto l' impero delle leggi novelle?

X. È scritto: *Il condannato per misfatto, che commette altro misfatto, soggiacerà . . .* La espressione comprende ogni tempo. Dopo la condanna pronunziata per un primo misfatto, ella non esige che un altro misfatto.

La legge ha considerato il guasto del cuore, l' abitudine viziosa, la depravazione

mentale. La forza di questa considerazione non è diminuita dall'epoca rimota.

Ma vuol opporsi: La legge vegliante verrebbe a rendersi retroattiva.

La opposizione non regge. Il Legislatore ha distinto i condannati dall'altra massa de' cittadini che *nel territorio del regno* si rendono colpevoli. Pe' misfatti che mai commettessero i secondi, ha stabilito una pena. Altra più severa ne ha segnata pe' misfatti che nuovamente commettessero i primi. Questa sanzione più severa non importa certamente *retroattività.* Ella non è diretta che al nuovo fatto. Ella non colpisce che il secondo misfatto commesso sotto l'impero della nuova legge. Il primo misfatto già fu giudicato. Il giudizio renduto, è sacro. La condanna che lo seguì, rimane invariabile ed intatta.

Queste idee divengono più chiare, se si porti attenzione a quelle parole: *Soggiacerà ad una pena maggiore . . .*; cioè pe 'l nuovo misfatto.

XI. La risoluzione quindi sembra affermativa.

La Corte suprema di giustizia di Napoli in caso di simil natura ha spiegata la sua opinione ne' termini indicati (1).

XII.

(1) Decisione de' 9 luglio 1814.

XII. Quistione 4.ª Una condanna resa in territorio straniero, è elemento di quella *recidiva* che con ispeciali caratteri è dalla *legge penale* definita? In altri termini. La condanna a pena criminale resa nello straniero, è quella *condanna per misfatto*, che l' articolo attuale esige per dichiarar recidivo colui che commetta altro misfatto?

XIII. Fu portata non è guari, dinanzi alla Corte suprema di giustizia di Napoli la seguente specie. N. era stato *per furto* (sono ignote le circostanze che lo accompagnavano) condannato dalla Corte criminale di Benevento alla pena di sette anni di ferri. Commise in seguito nella provincia di Napoli un nuovo furto con chiave adulterina. La Corte criminale dichiarò *recidivo* il colpevole; e pronunziò contra di esso la pena de' lavori forzati perpetui.

La Corte suprema non si fermò a considerare che la condanna era stata profferita in Benevento, ove la legislazion penale era uniforme alla nostra. Ella riguardò la identità della legge come una circostanza puramente accidentale. Fissa nel dato sostanziale che il territorio era straniero, elevò la quistione ne' termini generali in cui la ho presentata.

Le opinioni non furon conformi. Vi ebbe chi

chi riconobbe la recidiva legalmente dichiarata. Vi ebbe chi riputò illegale la dichiarazione. Io toccherò appena le diverse idee spiegate all'appoggio delle diverse opinioni.

XIV. A sostener la recidiva s'invocava la disposizion testuale dell'articolo; e si ragionava nel seguente modo: *Il condannato per misfatto, che commette altro misfatto, è recidivo.* Ma N. colpevole di un secondo misfatto, è stato già condannato per un primo misfatto. Egli dunque è *recidivo.*

La parola *condannato* di cui fa uso la legge, è generale. Ella non è limitata ad un luogo, anzicchè ad un altro.

Nel determinar le regole sulla recidiva, il Legisletore ha contemplato l'abitudine dell'uomo a commetter misfatti. L'abitudine è un prodotto degli atti replicati; nulla importando se questi atti siano stati commessi in Napoli o in Milano.

La legge con giusti principj ha fatto de' condannati una classe separata; e li ha puniti con una pena più severa di quella ch' è scritta per gli altri colpevoli. È un assurdo il credere che questi esseri escano dalla classe de' condannati, e tornino a quella di sempli-

ci

ci cittadini, sol perchè la loro condanna è profferita in dominio straniero.

Il condannato per misfatto è agli occhi della società più spaventevole che un primo colpevole. Cotesto spavento è reale. La pena dunque contra di quello debb'esser più repressiva; viemmaggiormente che così esigono i principj regolatori della legge, e le norme di proporzione costantemente seguite nel lavoro.

XV. A dimostrare illegale la dichiarazione di recidiva si faceva un' analisi dell' articolo in disame; e si fissavano le prime vedute sulla citata proposizione. *Il condannato per misfatto, che commette altro misfatto, è recidivo.* La parola *condannato* indica un individuo colpito da una condanna. La condanna è la conseguenza di un giudizio e di una decisione. La decisione ha le sue forme determinate dalla legge. La legge dunque parla di una condanna rivestita di tali forme essenziali; vale a dire di una condanna renduta nel regno; da magistrati del regno; e colle forme dall'autorità sovrana pe'l suo regno stabilite.

Non è ignoto qualche territorio straniero, in cui la civiltà non ancora ha avuto de' felici progressi. Quivi veggonsi delle condanne profferite *senza fatti*; *senza motivi*; *senza forme*; e tali che han sembianza di atto arbitrario, anzicchè

chè di emanazione legittima? Condanne di tal natura saran quelle di cui, nella saggezza de' suoi consigli, e nella liberalità de' suoi principj, ha inteso parlare il Legislatore? Il Legislatore, dicevasi, che ha tracciato i caratteri essenziali e le forme costitutive delle decisioni de' suoi magistrati?

Analizzata la parola *condannato*, si passò a decomporre l' altra parola complessa *misfatto*. Questa voce è per se vaga ed indeterminata. Per darle una significazione chiara e precisa; vi è stato bisogno di definirla.. La difinizione adottata, caratterizza per misfatto tutte quelle violazioni che son soggette a pene criminali. Cotesta definizione non è cartamente la difinizion del *misfatto per tutti regni* del globo. Ella è definizione stabilita dal nostro Legislatore pe' suoi popoli, pe' suoi dominj. È chiaro in conseguenza, che la parola misfatto adoperata nel testo, debba rapportarsi a tutte quelle azioni che commesse nel regno, son dalla nostra *legge penale* caratterizzate per *misfatti*. Una intelligenza contraria attaccherebbe la relazione tra le due idee: *leggi* e *territorio*; farebbe violenza alla disposizion testuale; ed aprirebbe la via a contraddizioni e ad assurde conseguenze.

La *usura* ne' reali dominj non è noverata nella classe de' reati politici. Ella è interamen-

mente rimasta nell' impero della morale. V' ha, però qualche regno in cui è punita di relegazione; di reclusione; di altra pena criminale. Or fingasi che un abitante del regno delle Sicilie dimorando per qualche tempo in quel dato luogo straniero, sia colà condannato per questa trista azione ad una pena di reclusione. Fingasi che costui dopo la condanna torni tra di noi; e commetta un misfatto. Quest'uomo sarà riputato *recidivo*, mentre il primo misfatto, base della recidiva, non è come tale dalle nostre leggi riconosciuto? Se così avvenisse una stessa azione in un tempo medesimo esisterebbe e non esisterebbe moralmente. Una stessa azione avrebbe de' caratteri simultanei reciprocamente distruttivi. Esisterebbe moralmente, poicchè nella soggetta ipotesi costituirebbe l'essenziale elemento della recidiva. Non esisterebbe moralmente, poichè innanzi agli occhi della legge non è riputata misfatto. Avrebbe il carattere di misfatto; poichè si riputerebbe N. come condannato per misfatto. Questo stesso carattere sarebbe distrutto; poicchè un azione di tal natura non è dalla nostra legge riputata misfatto.

Si volgeva l'occhio con ispezialità su quella classe di azioni che offrono de' reati contra lo Stato. Simili azioni son d'ordinario caratterizzate dalle diverse forme di Governo; e dalle

le

le diverse leggi politiche. Or è ben agevole che, in un dato luogo e sotto una data forma di Governo, sia eretta in misfatto un' azione cui nel regno delle Sicilie non potrebbe, senza pugnar colle sue leggi fondamentali, attribuirsi siffatto carattere. In questa ipotesi riducibile sovente a tesi, l' assunto contrario a quai conseguenze non condurrebbe?

In taluni regni l'asportazione di armi vietate è punita co' ferri. Nel nostro regno non è ella punita che correzionalmente. Se un asportatore di armi è condannato ai ferri in regno straniero, e se, reso nel nostro regno colpevole di un misfatto, venisse ad essere riputato per recidivo, noi in questa specie reputeremmo per misfatto un' azione che le nostre leggi non riguardano che come delitto. Nel concorso adunque di due leggi, cioè delle straniere e delle native, preferiremo le straniere? Esse imporranno sulle nostre decisioni?

Aggiungevasi a tai sviluppi un interessante esempio. Un fanciullo del nostro regno in età di sette anni è condannato nel regno B. per un misfatto quivi commesso. Questo fanciullo medesimo sino alla età di nove anni, è presso di noi esente da ogni pena. Or si faccia la ipotesi che il fanciullo di sette anni condannato colà, si renda nella età maggiore colpevole di un misfatto nel regno. Sarà costui

re-

recidivo? Sarà costui colpevole di un secondo misfatto? Ma dov'è il primo misfatto? L'azione commessa dal fanciullo nella età di anni sette, non è nel regno un reato.

Finalmente il riguardare una condanna profferita nell'estero come un mezzo di accrescimento di pena; non è che renderla produttrice di effetti. Il renderla produttrice di effetti, è lo stesso che darle una esecuzione. Ma eseguiremo noi *inconsultamente* una condanna che lo straniero ha resa contra i sudditi del Re?

XVI. Ponderata maturamente la cosa, la Corte suprema annullò la decisione (1); e fè il rinvio della causa ad altra Corte.

Non vò dissimulare che la novella Corte non siasi conformata alle idee dalla Corte suprema sviluppate. Forse sarà questo il caso di un' assemblea generale. La Camera criminale entrerà nel nuovo esame della quistione. Ella non atterderà nè quel che disse, nè quel che scrisse (2). La sua guida sarà la ragione, o per dir

(1) Decisione della suprema Corte di giustizia di Napoli de' 18 settembre 1818.

(2) *Non est levitas a cognito, et damnato errore discedere. Ingenue fatendum est: aliud putavi; dece-*

dir meglio la legge ch' è la vera ragione de' magistrati. Se la troverà male applicata, sarà ferma nella sua opinione. Se le nuove discussioni a camere riunite, mostreranno ben applicata la legge, la Camera criminale sarà certamente proclive a riedere dalle prime sue idee, e dirà con Vulpiano: *Nobis aliquando placebat . . . Sed in contrarium me vocat Sabini sententia* (3). Attenderemo dunque le norme della suprema Corte di giustizia (4).

XVII. Quistione 5.ª Il condannato per misfatto, se posteriormente commetta non altro misfatto solo, ma due, a qual pena sarà soggetto?

XVIII. Talune idee che stimo di premettere, condurranno agevolmente al vero.

I due nuovi misfatti messi in rapporto tra di loro non costituiscono che un oggetto di rei-

---

ceptus sum. Haec vero superbae stultitiae perseverantia est. Quod semel dixi, qualecumque est, fixum, ratumque sit. Seneca.

(3) *L.* 6. §. 1. *de servis exportandis.*

L. 93. *D. de conditionibus et demostrationibus.*

(4) In atto che scrivo giunge una decisione renduta con istudio e con cura della gran Corte criminale di Avellino su di specie identica *in dritto*. Ella è conforme alle idee sviluppate dalla Corte suprema.

reiterazione. Considerati poi per rapporto al primo misfatto e alla condanna già seguita, divengon l'oggetto di recidiva.

Il reiteratore di due misfatti, è punito per l'*Art.* 86 colla pena che corrisponde al misfatto più grave, la quale debb' essere sempre applicata nel *maximum* del grado.

XIX. Premesse queste idee, è sgombra la via. Il giudice deve definire legalmente i due nuovi misfatti; confrontare le definizioni; indicarne le pene; e scegliere nella ultima intensità del grado, la pena più grave. Aggiunge indi a questa pena più grave un grado per la recidiva; e risolve la quistione.

Riduco la cosa ad atto pratico. Fingasi che la reclusione sia la condanna profferita pe 'l primo misfatto. Fingasi che de' due misfatti posteriori, l' uno tragga seco la pena del primo grado di ferri; l' altro quella del secondo grado. Il giudice sceglie il misfatto più grave; e vi applica la pena di diciotto anni di ferri; *maximum* del secondo grado. Ascende dappoi per cagion della recidiva ad un grado superiore; e profferisce contra il colpevole la pena del terzo grado de' ferri.

XX. Le dilucidazioni che ho presentato, additano benanco la norma a seguirsi quando

do dopo la condanna siensi commessi più di due misfatti. Se non che è in tal caso ad osservarsi particolarmente, che la pena scritta pe'l misfatto maggiore debb' essere accresciuta di due gradi; l'uno per la triplice reiterazione, l'altro per la recidiva (1).

ARTICOLO 80.

Quando l'aumento porta a pena temporanea, e la prima condanna non si trova ancora espiata, il tempo della nuova pena si cumula. Se questa unione porta una pena che ecceda il quarto grado de' ferri, il condannato passerà ad espiarla nell' ergastolo, cumulandosi i tempi delle due pene.

AR-

(1) Vedi l'*Art.* 86.

ARTICOLO 81.

Il condannato all' ergastolo, o colui che sta espiando nell' ergastolo la pena temporanea a' termini dell' articolo precedente, se commette un misfatto che porta il secondo grado de' ferri o una pena maggiore, sarà punito colla pena di morte. Colui però che è stato condannato ad espiare nell' ergastolo la detta pena temporanea, se diviene recidivo dopo il termine della medesima, sarà trattato colle regole stabilite nell' art. 79.

In caso di reati che portano a pene minori del secondo grado di ferri, il condannato all' ergastolo sarà sottoposto ad una più severa restrizione, ed alle pene stabilite da' regolamenti.

I. *Se commette un misfatto che porta il secondo grado de' ferri. . .* . Già notai che la pena dell' *ergastolo* è stata sanzionata principalmente per rendere meno frequente lo spettacolo della morte.

Notai che quella pena terribile e nella intensità e nella estensione, non è che la conseguenza ordinaria di misfatti capitali.

Notai in buon senso, che l' uomo condannato all' ergastolo era già debitore della

 pe-

pena di morte; e che la indulgenza della legge aveva alla morte sostituito l'ergastolo (1).

Or un colpevole di questa natura; uno cui per sola indulgenza è data la vita, non sarà giustamente colpito di morte se commetta un nuovo misfatto che porti seco la pena del secondo grado de' ferri? E come imporre altrimenti a que' schiavi che nella malvagità, nell'ardimento, nella disperazione trovano il loro elemento?

II. Obiezione. Il secondo misfatto non merita nella ipotesi, che due gradi di ferri. Il punirlo di morte è un eccesso. Eccesso ed ingiustizia si traducono.

III. Ripeto che l'ergastolo non è d'ordinario che una pena commutata per clemenza; che la pena primitiva era la morte; che un nuovo misfatto trae seco giustamente i rigori sospesi.

Osservo che l'ergastolo non è a gran distanza dalla morte. Quella pena terribile consiste per l'*Art.* 7 nella reclusione del condannato per tutta la sua vita nel forte di un' isola.

(1) Vedi l'*Art.* 7.

la. Ella produce per l'*Art.* 16 la perdita della proprietà di tutt' i beni da lui posseduti. Ella produce la privazione di que' dritti preziosissimi nello stesso articolo noverati. Ciò importa che l' infelice sia senza libertà, senza società, senza proprietà, senza vita civile. Importa che del tutto della vita non resti a lui che una sola frazione. Questa frazione appunto gli toglie la legge, quando ei commette un nuovo grave misfatto.

IV. Evvi eccesso? Non è evidente la moderazione, la proporzione, la saggezza?

ARTICOLO 82.

Il condannato per misfatto, se commette delitto, sarà per questo punito col maximum *della pena stabilita, la quale potrà essere ancora duplicata: il reo vi sarà sottoposto dopo il termine della prima condanna; se questa non è ancora espiata* (1).

I. Il Legislatore non perde giammai di vista lo scopo che si ha prefisso. Vale a dire

 la

(1) Vedi l'*Art.* 54.

la conciliazione della publica sicurezza che reclama le pene repressive; colle voci della umanità che abotre ogni rigore, quando non è necessario. Sia qualunque il delitto che commetta un individuo già condannato per misfatto, la pena non cangia di specie. Ella potrà esser portata al *maximum* del grado. Potrà anche essere duplicata. Ma non esce dalla linea correzionale.

II. Non sarà inutile una Quistione che qualunque ella sia, è intimamente legata co'l suo soggetto: Qual sarà il giudice che pronunzj la indicata pena?

III. L' azione di cui è parola, comunque qualificata da recidiva, non è che un delitto. Il giudice de' delitti è il giudice correzionale. Questo magistrato adunque dee conoscere dell'oggetto; dee pronunziare la pena che corrisponde.

La pena segnata dalla legge per la data azione, non è che correzionale come già prenotai. Seconda ragione per indicare che il giudice correzionale è colui che la pronunzia.

Non deve fare impressione alcuna, che la pena possa esser duplicata e giungere in conseguenza fino a dieci anni, come se una pena così estesa uscisse dai confini segnati dalla

dalla correzione. Non deve, dissi, far impressione alcuna; poichè la pena sebben duplicata, è sempre vero che dessa e nella sua sostanza e ne' suoi effetti, è pena correzionale.

Vuol darsi un' aria di obiezione alla seguente riflessione. L' art. riguarda un individuo che condannato già per misfatto, commetta un delitto. Due dunque sono gli elementi che costituiscono il tutto della data azione qualificata. Un misfatto antecedente. Un delitto susseguente. Ma il pronunziare su di un composto di misfatto e di delitto; è sempre ne' poteri del giudice criminale.

La risposta è agevole. Se si trattasse di conoscere del misfatto antecedente, questo dovere apparterrebbe fuori dubbio al giudice criminale. Ma il misfatto antecedente fu già conosciuto. La condanna legale fu già pronunziata. Sacra ed immutabile, come ella è, il giudice correzionale non fa che rispettarla. Se non che essendo avvenuto un delitto, egli esamina chi lo ha commesso; vede che il colpevole era già stato condannato per misfatto; vi conosce una disposizione a delinquere; aggrava la sua mano; e lo punisce con più severa misura.

ARTICOLO 83.

Il condannato per delitto, se commette altro delitto, sarà per questo punito col maximum *della pena stabilita, la quale potrà essere ancora duplicata* (1).

I. *La pena potrà essere ancora duplicata.* Dee usarsi di questo potere con somma saggezza. Trattasi di recidiva sotto il rapporto non di misfatto a delitto, ma di delitto a delitto.

La dimensione della pena è lunga. Non dee il giudice toccare i punti estremi che con grave lentezza.

ARTICOLO 84.

Vi ha recidiva *di contravvenzione, quando ne' sei mesi precedenti il colpevole sia stato condannato per altra contravvenzione. In questo caso il recidivo sarà condannato al* maximum *della pena scritta, la quale potrà essere ancora duplicata.*

I. *Quando ne' sei mesi precedenti*... Se l'intervallo è maggiore, la legge in colpe così piccole, è contenta di una benigna presunzione. Ella vuol es-

(1) Vedi l'*Art.* 54.

esser persuasa che non è già il dispregio, la inefficacia della pena, la cattiva disposizione di cuore, o una certa abitudine, ma bensì una nuova cagione quella cui si attribuisce la nuova contravvenzione. Non si commette (ella dice) con ugual facilità quel fallo leggiero, che per un discreto tempo si è lasciato di fare. Una discreta interruzione distrugge in questi menomi oggetti la idea di un abito vizioso.

II. *Il colpevole sia stato condannato* . . . Ricordo che la *condanna* non è legalmente tale, se non diviene irretrattabile (1).

ARTICOLO 85.

La reiterazione *si ha quando il colpevole di un misfatto, per lo quale non è stato ancora legalmente condannato, commette altro misfatto; o il colpevole di delitto commette altro delitto; o il colpevole di contravvenzione commette altra contravvenzione.*

I. Con precisione viene a distinguersi la reiterazione dalla recidiva. Chiamasi *reiteratore* colui che ha commesso più reati, senzacchè mai

(1) Vedi le osservazioni sull'*Art.* 78.

mai per alcuno di essi sia stato condannato a pena. Prende egli il nome di *recidivo*, quando per un reato antecedente è stato già condannato. La condanna dunque forma la differenza tra la reiterazione e la recidiva. Differenza, che è tratta sapientemente dalla natura della cosa. Il reiteratore in fatti non ha ancora ricevuto la impressione di un giudizio; non ha sentito il valore della prima condanna; non l'ha co'l fatto dispregiata come inefficace. La sua colpa è per un grande intervallo divisa da quella che commette il recidivo, altronde già condannato (1).

ARTICOLO 86.

Il reiteratore di due misfatti sarà punito colla pena che corrisponde al misfatto più grave, la quale sarà applicata sempre nel maximum *del grado. Il reiteratore di più di due misfatti sarà punito con un grado di più della pena stabilita pel misfatto maggiore; purchè questo aumento non porti alla pena di morte.*

I.

(1) Vedi gli *Art.* 78 e 79 colle osservazioni.

I. L'oggetto è acremente disputato tra i scrittori di cose penali. Dicesi per un lato, Ogni reato ha la sua pena particolare. Deb-b'essere questa e particolarmente pronunziata, e particolarmente espiata.

La pena è la garantía sociale. Quando alcun reato è impunito, la società è esposta; i suoi individui sono senza protezione.

Dopo che alcuno ha commesso un misfatto atroce, troverebbe nella legge una grazia costante; ed ella stessa con una impunità dalla sua sacra parola sublimata, lo inviterebbe a commettere de' reati di spezie inferiori. Ciò che rovescierebbe il sistema penale nel suo fine e nella sua essenza medesima.

È dottrina di Vulpiano: *Nunquam plura delicta concurrentia faciunt, ut ullius impunitas detur. Neque enim delictum ob aliud delictum minuit poenam* (1).

II. Si osserva per altro lato. V'ha delle pene gravi, che *essenzialmente* assorbiscono le pene minori. La morte per esempio, l'ergastolo perpetuo, sono pene di questa natura.

Si

(1) *L. 2. D. de privatis delictis.*

Si riduca la contraria ipotesi a tesi. Fingasi che Sejo sia colpevole di molti delitti, ciascun de' quali non sia per natura meritevole che della prigionia. Si assuma di punir ciascun di essi colla sua pena particolare. Sarebb'egli giusto che tante parziali pene segnate per soli delitti, formassero una somma che toccasse quasi la perpetuità? Non sarebb'egli un separar pressocchè interamente dalla società un individuo che non l'ha offesa con gravi colpe? Non sarebbe lo stesso che cangiar la natura dell'azione e trasformarla da delitto a misfatto?

È un grave inconveniente lasciar impunito alcun reato. Ma è egli agevole il prevenire costantemente tutti gl'inconvenienti? Il Legislatore è pago quando alla sua saggezza è conceduto di riparare ai più gravi. La giustizia umana ha i suoi confini. Ella è impotente a punir tutte le azioni che un sol uomo combina. Opera della umanità, porta la impronta della sua imperfezione.

III. Il Legislatore, dopo di aver tutto ponderato, ha nell'altezza de'suoi consigli scritto la regola indicata nell'articolo attuale e ne' seguenti. Ella è così avvedutamente modificata, che il colpevole di più misfatti, delitti o contrav-

ven-

venzioni è sempre, per quanto è possibile, punito con più severa misura (1).

ARTICOLO 87.

Contra il reiteratore di due delitti si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè non si ecceda il maximum *della pena stabilita pel delitto maggiore.*

Contra il reiteratore di più di due delitti si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè non si ecceda il doppio del maximum *della pena stabilita pel delitto maggiore* (1).

ARTICOLO 88.

Contra il reiteratore di due contravvenzioni si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascuna di esse, purchè non si ecceda il maximum *della pena stabilita per la contravvenzione maggiore.*

Con-

(1) Per tutti gli antecedenti è ben chiaro che se la pena di qualche reato rimane tal volta coverta, l'obbligo della riparazione ai danni civili è sempre intatto. Ella è particolarmente dovuta per ciascun malefizio di qualunque classe esso sia. *Nunquam actiones poenales de eadem pecunia concurrentes alia aliam consumit.* L. 60 D. de obligationibus et actionibus.

(1) Vedi l'*Art.* 53.

Contra il reiteratore di più di due contravvenzioni si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascuna di esse, purchè non si ecceda il doppio del maximum *della pena stabilita per la contravvenzione maggiore* (1).

ARTICOLO 89.

Quando le amnistie aboliscono il procedimento, se colui che ne ha goduto, commette nuovi reati, sarà giudicato qual reiteratore a' termini degli articoli precedenti, come se non avesse goduto dell' indulto.

La stessa regola dee osservarsi ne' casi ne' quali viene interrotto il procedimento per la rinunzia all' istanza della parte privata.

I. Non è inutile l' osservare che l' *amnistia* lascia intatto il reato. Ella non abolisce che il procedimento. Subitocchè l' imputato abusa della provvidenza sovrana; subitocchè, ingrato al benefizio, commette un nuovo reato, la soppressione del procedimento è ritrattata, l'indulto è come non avvenuto. È quindi giusta la conseguenza che il colpevole di un secondo reato, sia come reiteratore giudicato per l'uno e per l' altro.

AR-

(1) Vedi il citato *Art.* 53.

ARTICOLO 90.

La grazia del Principe che o commuta o condona una pena legalmente pronunziata, non toglie in colui che ne è favorito, il carattere di condannato per gli effetti della recidiva.

L'aggraziato sarà tenuto anche alla condizione più severa degli effetti della recidiva, se mai tal condizione è apposta nella grazia.

I. Qui non trattasi di un' amnistia che abolisca il procedimento, e che lasci nella oscurità e nella incertezza il reato, il reo e la pena. Trattasi di un giudizio renduto; di una pena legalmente pronunziata; di una condanna che offre già i caratteri di un giudicato.

La *condonazione* della pena; la *commutazione* di essa, non è che una novella prova della esistenza di una precedente condanna legale. Esistendo una condanna legale, il colpevole di un nuovo reato è a buon diritto riputato recidivo. Anzi la sua qualifica legale di recidivo, è in alcun modo aggravata dal vizio di un animo ingrato. Vizio ben calcolabile nella latitudine del grado penale.

AR-

ARTICOLO 91.

Qualunque disposizione savrana che cancella un' azione dalla classe de' reati, e ne abolisce per regola generale la pena, toglie di dritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna: e chi n' è favorito, benchè in seguito commetta un reato, non sarà riputato nè recidivo, nè reiteratore.

I. La proposizione segnata in questo articolo è essenzialmente differente da quella che offre l'*Art.* 89. Ivi il reato, il reo, la pena rimangono nel loro essere natìo. Non è abolito che il solo procedimento. Qui l' azione è *per regola generale* cancellata eminentemente dalla classe de' reati. Cancellata l'azione dalla classe de' reati, non esiste nè reato, nè reo, nè condanna. Non esistendo nè reato, nè condanna; non esiste l' essenziale elemento nè della reiterazione, nè della recidiva (1).

LI-

(1) Gli *Art.* 89, 90 e 91 devono essere riuniti sotto un guardo solo.

LIBRO II.

DE' MISFATTI E DE' DELITTI, E DELLA LORO PUNIZIONE.

TITOLO I.

De' reati contra il rispetto dovuto alla religione.

I. Non vi è Stato, cui la religione non serva di base.

Non v' ha legislazione, cui la religione non serva di principio. *Deos caste adeunto. Pietatem adhibento.* Incominciò le sue leggi Cicerone.

La giustizia, quella virtù per eccellenza, vacilla anch' essa senza la religione. *Atque haud scio* (è lo stesso filosofo pagano) *an pietate adversus Deos sublata, fides etiam, et societas humani generis, et una excellentissima virtutum justitia tollatur.*

ARTICOLO 92.

Chiunque nell' empio fine di far onta alla religione cattolica apostolica romana incendia o distrugge un tempio al culto divino consacrato, sarà punito colla morte e col primo grado di pubblico esempio.

I. Elementi di questo *misfatto.*

1.° Tempio al culto divino consegrato.

2.° Incendio o distruzione di esso.

3.° Empio fine di far onta alla nostra sacrosanta religione.

II. Un misfatto così atroce, e che scuote da' suoi cardini la religione patria e 'l publico culto, non poteva non espiarsi coll' ultima pena; resa vieppiù esemplare ne' suoi imponenti apparecchi (1).

AR-

(1) Vedi l'*Art.* 6. n.° 1.°

ARTICOLO 93.

Chiunque nello stesso empio fine incendia, disperge o distrugge il corpo santissimo di Gesu' Cristo, *sarà punito di morte col laccio sulle forche, e col quarto grado di pubblico esempio.*

I. La legge nella sua grandezza appoggia la santità del culto; onora l'eccellenza de' suoi misteri; reprime colla pena la più terribile l' empietà la più scandalosa (1).

ARTICOLO 94.

Chiunque nell'atto che vengono celebrati i divini misteri, gli disturbi con violenza, e nel fine di profanare le sacre funzioni, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri.

I. Investir la religione; profanare le sacre funzioni (la espressione cioè del rispetto all' Essere supremo); turbarne la tranquillità e l' esercizio, è turbare la cosa pubblica, e

R 2 col-

(1) Vedi l'*Art.* 5, e l'*Art.* 6 n.º 4.º

colpire il cittadino ne' suoi oggetti i più dilicati.

II. L'articolo non fa minuta menzione delle circostanze che accompagnano il disturbo de' divini misteri; de' gradi, degli aggiunti, de' risultamenti della violenza. La prudenza del giudice è l'arbitra e la moderatrice. La lunga dimensione de' due gradi penali risponde compiutamente alla varietà morale delle circostanze.

III. Quattro sono gli elementi costitutivi del *misfatto*.

1.° Celebrazione attuale de'divini misteri.

2.° Disturbo delle sacre funzioni.

3.° Violenza.

4.° Fine di profanarle.

IV. Le antiche leggi vergate con linee di sangue confondevano il rigore coll'eccesso. *Sed si sacra ministeria turbaverit . . . . capite puniatur* (1). . . . Ora van di perfetto accordo la moderazione e la giustizia.

AR-

(1) *Auth. sed novo jure C. de Episcopis, et clericis.*

ARTICOLO 95.

Chiunque in eseguire il misfatto preveduto nel precedente articolo, sospinto dallo stesso empio fine, apporta in persona di un ministro del santuario una ferita degna per se stessa di pena criminale, sarà punito col grado di pena immediatamente superiore, e col maximum *del tempo. In caso di omicidio, sarà punito colla morte.*

I. È la religione, è l'uomo sacro, è l'ordine publico che altamente è offeso. Tre oggetti del più giusto rispetto. Sono in un tempo violati doveri religiosi, e doveri civili. In sì grande interesse il misfatto cangia di enormità. Cangia per necessità anco la pena. Non più rimane all' arbitrio del magistrato il percorrere la linea dal primo al secondo grado de' ferri. Se nel caso dalla legge preveduto segua in persona di un ministro del santuario *una ferita degna di pena criminale*, è preciso l'obbligo di punire il colpevole co'l grado di pena immediatamente superiore, e co'l *maximum* del tempo (1).

(1) Vedi gli *Art.* 357, 358, 359; la seconda parte dell'*Art.* 362; e l'*Art.* 363.

II. Evvi nelle vecchie leggi lo stesso eccesso di rigore.

Si quis in hoc genus sacrilegii proruperit, ut in ecclesias catholicas irruens, sacerdotibus, ac ministris, vel ipsi cultui, locoque aliquid importet injuriae . . . provinciae moderator, sacerdotum, et catholicae ecclesiae ministerium . . . capitali sententia noverit vindicandum (1).

III. Ma se la ferita non è degna per se stessa, che di *pena correzionale*, qual norma terrà il magistrato, onde non lasciarla impunita? Egli può e deve punirla nella latitudine del primo al secondo grado de' ferri, che la legge ha provvidamente posto nelle sue mani (2).

AR-

(1) L. 10. C. *de Episcopis et clericis.*

(2) Vedi le osservazioni sull'articolo precedente.

ARTICOLO 96.

Chiunque nello stesso empio fine dentro i tempj medesimi, o ne' loro vestiboli, calpesta o distrugge vasi sacri o sacre immagini, o violentemente le percuote, o le infrange, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri.

I. *Chiunque nello stesso empio fine* . . . . Cioè nel fine di profanare le sacre funzioni; di far onta alla nostra sacrosanta religione.

II. *Dentro i tempj medesimi* . . . Nella imponente circostanza cresce il valore del misfatto. I tempj sono i luoghi e più cari a Dio, e più precisamente consacrati alla sua adorazione. Quivi a dir così, trovasi la Divinità più presente. Questo *sacrilegio* (1) è giustamente punito co 'l secondo al terzo grado de' ferri.

(1) In generale chiamasi *sacrilegio* un' azione empia, onde si profanano le cose sacre.

ARTICOLO. 97.

Chiunque per solo fine di lucro involi da' tempj vasi o suppellettili sacre, o qualunque altro oggetto al culto divino consegrato, sarà punito col secondo grado de' ferri, escluso il minimum *del tempo.*

I. *Chiunque per solo fine di lucro. . . .* Vale a dire, senzacchè vi concorra anco l'empio fine di profanare le cose sacre.

II. *Involi da' tempj vasi o suppellettili sacre . . .* Quistione. Se l'oggetto involato dal tempio per solo fine di lucro, è di poco valore, avrà luogo quella diminuzione di pena segnata pe' piccoli furti nell'*Art.* 453 ?

III. L'articolo citato è così scritto: *In tutti i reati contro le proprietà, meno che non sieno qualificati per la violenza, quando il danno non ecceda i carlini trenta, e concorrano altre circostanze che la prudenza del giudice calcoli come attenuanti del dolo, le pene scritte nel presente titolo potranno nell'applicazione essere diminuite colla seguente proporzione . . . .*

Si porti l'attenzione sulle parole: *Le pene scritte nel presente titolo.* Quel *titolo* riguarda i rea-

i reati contra i particolari. Quel *capilolo* riguarda i reati contro alle proprietà. Il *titolo* attuale all' incontro riguarda i reati contra il rispetto dovuto alla religione. La trascritta eccezione adunque non è adattabile alla regola fissata nell'*Art.* 97.

È così costante che la legge non ha in questo caso alcun riguardo alla picciolezza del valore, che ella eleva la pena al terzo grado de' ferri, quando l' involamento dell' oggetto sacro vien qualificato sia dal valore, sia da altra aggravante circostanza legale. A persuadersene convien mettere sotto un guardo medesimo il seguente *Art.* 98, che è intimamente legato coll' articolo attuale.

Finalmente non è la cosa che in questo articolo prendesi in vista. È il luogo sacro. È l' oggetto sacro. Circostanze quanto interessanti, tanto sublimi (1).

IV. Bastano a mio avviso, queste poche idee per isciorre il dubbio proposto.

V. Elementi del *misfatto*.

1.°

(1) Nel dritto antico il furto di cose sacre era nel novero de' sacrilegj.

L. 4: *D. ad Legem Juliam, peculatus, et de sacrilegio.*

1° Involamento di oggetti al culto divino consacrati.

2.° Per solo fine di lucro.

3.° Dai tempj al divino culto consegrati.

ARTICOLO 98.

Il furto preveduto nell'articolo precedente, se sia commesso con altre circostanze che la legge prevede come aggravanti, verrà punito col terzo grado de' ferri; purchè le stesse circostanze non portino a pene maggiori le quali saranno in questo caso applicate.

I. Nell' articolo precedente le circostanze imponenti eran due. Luogo sacro; oggetto sacro. Nell' articolo attuale le circostanze son tre o anche più. Luogo sacro; oggetto sacro; valore; effrazione; chiave falsa; e simili. Lo spirito di giustezza e di unità, che ha preseduto al lavoro, ha consigliato l'aumento della pena al terzo grado de' ferri.

AR-

ARTICOLO 99.

Chiunque per solo fine di lucro involi la sacra pisside o l' ostensorio colle ostie consagrate, portandole seco, o disperdendole, sarà punito coll' ergastolo.

I. *Chiunque per solo fine di lucro*. . . Val dire, senza il fine empio, mentovato di sopra.

II. *Disperdendole* . . . Se alla dispersione vada unita la empietà, conviene che il magistrato porti le sue meditazioni sull' *Art.* 93.

ARTICOLO 100.

Chiunque insegnando, predicando, o in qualunque modo arringando in luoghi pubblici, profferisca, senza empio fine o dolo alcuno, proposizioni contrarie alla religione cattolica, sarà punito della pubblica riprensione, e della interdizione temporanea di uno a due anni dalla carica o professione della quale ha abusato.

Se poi vi concorre l' empio fine di distruggere o alterare i dogmi della religione, sarà punito coll' esilio perpetuo dal regno.

I.

I. *Senza empio fine o dolo alcuno* . . . La delicatezza dell' oggetto; la brama di conservare nella sua purezza la religione; la influenza che la santità de' suoi principj ha su 'l ben essere sociale (1), han fatto sì che il Legislatore abbia preso in particolar considerazione fino la sola imprudenza, la imperizia, l' errore onde si sono profferite delle proposizioni anti-religiose; ed abbia all' uopo dettato delle misure semplicemente correttive.

II. Quando poi non più trattasi d' imprudenza, ma di volontà; non di errore, ma di empietà; quando coloro i quali hanno delle istituzioni, e debbono più specialmente consegrare i loro lumi e servigj al vantaggio della religione cattolica, diffondono delle dottrine eversive, è allora ben convenevole che la giustizia penale si mostri nella sua severità. Il bando perpetuo dal regno è provvidamente pronunziato.

III. A costituire il *delitto* mentovato nella pri-

(1) Scrisse Montesquieu. « La cristiana religione « che sembra non aver altr' oggetto, salvo la felicità « del

prima parte dell' articolo è essenziale il concorso di tre dati.

1.° Proposizione pronunziata, insegnando, predicando, o in qualunque modo arringando.

2.° Proposizione contraria alla religione cattolica.

3.° Proposizione profferita in luogo publico.

Questo delitto è inalzato a *misfatto*, quando vi concorra il

4.° dato ugualmente essenziale; cioè l'empio fine di distruggere o alterare i dogmi della religione.

AR-

« dell' altra vita, forma anco la felicità della pre-
« sente. «

« I principj del cristianesimo ben impressi nel
« cuor dell' uomo avrebbero forza infinitamente mag-
« giore degli onori delle monarchie; delle virtù uma-
« ne delle republiche; del servil timore degli stati
« dispotici. «

Mi piace di render questo elogio alla nostra religione; tanto più per essa glorioso, quanto l' autor che lo pronunzia è men sospetto di parzialità.

ARTICOLO 101.

La bestemmia, *o sia l'empia esecrazione del nome di Dio o de' santi, profferita in chiese aperte al publico culto, o in altri luoghi nell' atto di sacre o pubbliche funzioni, sarà punita col terzo grado di prigionia. Senza le dette circostanze la bestemmia in luogo pubblico è punita col primo grado di prigionia, o confino.*

I. *O de' santi* . . . Nel nome de *santi* è venerato il nome augusto dell' Essere supremo (1).

II. *In chiese aperte al pubblico culto, o in altri luoghi nell'atto di sacre o pubbliche funzioni* . . . Questi dati disgiuntivi, e nel modo come giacciono, sono essenziali a stabilire il delitto, e ad applicare la pena scritta.

III. *Sarà punito col terzo grado di prigionia* . . . La legge vuol mantener tranquilla la religione, il culto, il costume pubblico, la so-

(1) Il Senato Romano aveva un profondo rispetto pe 'l Dio supremo. Venerava benanche ne' Dii secondarj la maestà del loro eterno padrone.

società. Ella pondera i mali che vi porta la empietà e lo scandalo; ed adatta delle misure penali competenti all' oggetto.

IV. *Senza le dette circostanze* . . . Tolte di mezzo delle circostanze veramente interessanti, la pena dal terzo grado di prigionia, è provvidamente ridotta al primo grado o della prigionia stessa, o del confino.

V. Ma se la bestemmia è profferita occultamente? Ella segue tra l' uomo e Dio. Sa egli la misura ed il tempo della sue pene.

ARTICOLO 102.

Ogni altro atto scandaloso che turbi, o impedisca, o offenda il libero e tranquillo esercizio del culto divino nelle chiese o luoghi pubblici, è punito col primo al secondo grado di prigionia.

I. Dopo le indicazioni particolari contenute negli articoli precedenti, racchiude il Legislatore in una proposizione generale tutti gli altri *atti scandalosi* che turbino, impediscano, o offendano il libero e tranquillo esercizio del culto divino sia nelle chiese, sia in luoghi pubblici. Nella varietà di cotesti atti; nella loro diversa com-

combinazione o modificazione; nel complesso delle circostanze; nel provvido disegno che la colpa non rimanga impunita, ei mette nella discreta mano del giudice una pena estensiva dal primo al secondo grado di prigionia.

ARTICOLO 193.

Fuori de' casi preveduti in questo titolo, i reati commessi in persona de' ministri del santuario per vendetta, ed in atto delle loro funzioni, son puniti con un grado di più della pena ordinaria.

I. Religione, culto, tempio, ministro sono idee essenzialmente congiunte. Il portar la sua mano sacrilega su di un ministro del santuario per vendetta, e nell'atto delle sue funzioni, non è che offendere la religione, il culto l'altare, l'individuo, la società. Nella violazione di tanti doveri religiosi e civili, è ben giusto l'accrescimento di un grado di pena (1).

AR-

(1) Vedi la quistione promossa dopo l'*Art.* 59.

ARTICOLO 104.

Ogni altro reato non preveduto in questo titolo, se vien commesso nelle pubbliche chiese in atto di sacre funzioni, non sarà mai punito col minimo del tempo del grado.

I. L'intervallo che divide gli estremi del grado penale, è per regola generale sotto la mano sola del giudice. La doppia qualifica di luogo sacro; di attuali funzioni sacre, limita cotesta facoltà. Il giudice è obbligato a sorpassare il minimo del grado.

II. Il Legislatore ha qui arrestato e le sue disposizioni e le sue sanzioni; persuaso che la religione ha in se medesima delle grandi minacce e delle grandi promesse; che ella richiama ed approssima all' animo la idea di taluni momenti della più alta importanza; che i suoi inviti sono sovente assai più operosi di una legge penale. Disposizioni e sanzioni che non debbono increscere alle anime ben formate. *Nemo enim Deos non esse credit, nisi cui Deos non esse expedit.* (1).

S TI-

(1) Verulamio.

TITOLO II.

De' reati contro lo Stato.

CAPITOLO I.

De' reati contro la sicurezza esterna dello Stato.

I. È grave il meditare su di oggetti che non isvegliano che le idee consociate di calamità publica, e di severità di supplizj. Ma è pur altronde lusinghiero il presentire, che i misfatti e le pene che formano il soggetto di questo titolo, non rimarranno *che scritte*. È garante del ben augurato presentimento la saggezza del Re così degno del rispetto, della riconoscenza e dell'amor del suo popolo. N' è garante il suo popolo così collegato ai principj del Governo; così orgoglioso di obbedirlo; così riunito di spirito e di cuore; e così fermo nel nobile sentimento di un attaccamento senza limiti, di una fedeltà indeclinabile.

II. A malgrado della tristezza della immaginazione e del cuore non ha omesso il Legislatore (omaggio ben dovuto alla sua eminente

nente virtù) non ha omesso di portar sulla cosa le più profonde considerazioni; e di specificare con chiarezza quelle nozioni vaghe, oscure e di arbitraria estensione, le quali nella difficoltà de' tempi han fatto sovente adottare il partito dell' errore; hanno inalzato una negligenza od una disgrazia a misfatto di Stato; ed hanno esposto i più saggi alle pene le più rigorose. Penetrato egli quanto possa in una materia così delicata la interpretazion cavillosa (che è per ordinario la filosofia della passione e del tempo) ha proscritto ogni falsa idea, diretta talvolta meno alla punizione del reato che allo spavento ed al periglio della innocenza.

ARTICOLO 105.

Ogni nazionale del regno delle Due Sicilie, che porti le armi contro il Sovrano e lo Stato, sarà punito colla morte.

I. L' uomo in nascendo contrae il primo debito colla patria. (Quando dico colla *patria* intendo dire *precipuamente* e co 'l *padre della patria.*) Questo debito è sacro; è inviolabile.

La patria dà all' uomo i suoi giorni; la sua educazione; i suoi lumi; i suoi soccorsi.

Ei quando volge le armi contro la patria, snatura e converte in mezzi di ruina i mezzi appretsati dalla beneficenza, e dallo spirito di salvezza comune.

L' uomo che porta le armi contro il Sovrano e lo Stato, le porta in risultato contro a' genitori, a' parenti, agli amici e sovente alla stessa religione natìa. Egli è reo di parricidio publico (1). Egli con un misfatto solo viola tutti i patti. *Che perda tutti i dritti.*

II. Quistione. Se il nazionale che porta le armi contro il Sovrano e contra lo Stato trovavasi già in tempo di pace al servizio militare di potenza straniera; se ei aveva già con giuramento consegrato i suoi impegni; s' ei aveva già perduto la qualità di nazionale, è colpito dall' attuale articolo?

III. I primi ed i più preziosi doveri sono co 'l Sovrano e collo Stato. Gli altri non sono che di un ordine secondario.

Pria si è cittadino; indi impiegato. Gli ob-

(1) Espressione di Livio, allorchè parla di Coriolano già deciso a portar le armi contra lo Stato. *Revocavit tamen a publico parricidio privata pietas.*

obblighi di un impiego non possono frangere i vincoli indissolubili colla patria (1).

Se la perdita della qualità di nazionale estinguesse il debito che ha il cittadino collo Stato, la via a tradirlo sarebbe sempre aperta; la disposizione della legge sarebbe costantemente delusa; la legge stessa sarebbe inutile. Il perfido pria procurerebbe di perdere legalmente la qualità di nazionale; pria brandirebbe il ferro a pro di una madre fattizia, indi senza tema di parricidio lo dirigerebbe contro la sua madre natìa.

Deono consultarsi sull' oggetto gli *Art.* 20 e seguenti delle *leggi civili.* Dee soprattutto porsi attenzione sull'*Art.* 25 delle stesse leggi e precisaemente sulle parole che io trascrivo: *Restando però in vigore le pene stabilite dalle leggi criminali contra i nazionali, i quali porterranno le armi contro la patria.*

IV. Mi limito a queste semplici idee nel solo disegno di aprir la traccia a discussioui richiarate, ed a decisioni degne della saggezza

(1) Giunio Bruto fu l'illustre uccisore de' proprj figli. Ei disse che il primo dovere é di vendicare la patria; che pria fu figlio della patria, indi padre de' suoi figli.

e della virtuosa severità de' magistrati in oggetto di così alto interesse.

ARTICOLO 106.

Chiunque per concerto con Potenze straniere o co' loro agenti, abbia contribuito alla dichiarazione di guerra, o ad altra ostilità, sarà punito colla morte.

I. La *guerra* è la sorgente feconda di calamità; di vessazioni, di ruine. Contribuire per concerto con potenze straniere alla dichiarazione di essa o ad altra ostilità, è contribuire al sommo de' mali.

La spinta verso il reato cresce in ragion dell' interesse che ciascuno prende nel reato medesimo. Nel misfatto di cui è parola (coperto d' ordinario dall' arcano), l'ambizione si esalta, le speranze si amplificano. La spinta in conseguenza è assai veemente.

Son de' motivi che mostrano che la pena di morte dettata dalla legge, è in vero rapporto co 'l misfatto.

II. Gli elementi di questo *misfatto* sono due.

1.°

1.° Concerto con potenze straniere o co' loro agenti.

2.° Influenza prestata alla dichiarazione di guerra o all altra ostilità.

III. Idee così nette e così precise non più confondono il delirio con la ragione; la colpa co 'l dolo; la imprudenza co 'l consiglio.

IV. Quistione. Se il colpevole ha avuto un concerto con potenza straniera; se per quanto da se dipendea, ha contribuito alla dichiarazione di guerra; ma se la dichiarazione non è con effetto seguita, avrà luogo contra di lui la pena capitale?

V. La legge non dice: *Chiunque . . . abbia esposto lo Stato al periglio di una dichiarazione di guerra.* Il suo linguaggio è questo: *Chiunque . . . abbia contribuito alla dichiarazione di guerra . . .* La locuzione è ben differente. Ella include la idea di una dichiarazione già seguita.

Prende l' argomento un grado di forza maggiore, ove voglia porsi mente alle parole immediatamente seguenti: *o ad altra ostilità.* Cotesta espressione è diretta a significare un atto ostile, non un periglio dell'atto.

Se si chiami in soccorso e se si analizzi con avvedimento l'*Art.* 117, si scorgerà che questa intelligenza è giusta, e conforme alla legge. Quivi il Legislatore tratta espressamente del pericolo di una dichiarazione di guerra; e ne fa una sanzione particolare. Ha egli adunque separato due idee, che sono tra loro essenzialmente differenti e nella intensità e negli effetti.

Finalmente (abbandonando interamente la precedente riflessione fondata sull' analisi del citato *Art.* 117) osservo, che il Legislatore quando nell'*Art.* 115 dettò le pene per simili misfatti *mancati o tentati*, nettamente appalesò di aver preveduto e contemplato il caso di colui che per quanto da se dipenda, abbia contribuito ad una dichiarazione di guerra; senzacchè la dichiarazione siane realmente seguita.

VI. Io (ed è il mio sistema nel lavoro) non indico che la strada. Lascio a colui che legge, il giudizio.

Ar-

ARTICOLO 107.

Chiunque apresti a' nemici mezzi efficaci a facilitar loro l' ingresso nel regno; chiunque agevoli i loro progressi, soccorrendogli di uomini, di armi, di danaro, di viveri o di munizioni; chiunque per lo stesso oggetto frapponga ostacoli alle operazioni dell' armata del Sovrano, o corrompendo la fedeltà de' suoi uffiziali, de' suoi soldati o de' suoi marinari, o consegnando a' nemici stessi, o facendo loro consegnare città, fortezze, piazze, posti militari, porti, magazzini, arsenali o legni da guerra, sarà punito colla morte.

I. Tutte le parole ond' è concepito questo articolo, sono gravi, precise e di grande influenza all' oggetto. Richiamano l' altrui più profonda attenzione, perchè la legge sia con saggezza applicata.

II. Trattasi di lacerare il seno del paese colle armi sue stesse; di agevolare l' entrata del nemico co' mezzi destinati a respingerlo; di soccorrere il nimico della patria co' mezzi della patria medesima; d' invertire la forza, i forti, le piazze di difesa a mezzi di offesa e di distruzione; di attaccare la sovranità; in fine di aprire la via alla perdita intera dello

dello Stato . Le disposizioni penali sono severe e giuste. Non son tratte che dalle *leggi romane* (1).

III. Ma se il padre appresti de' soccorsi al proprio figlio nell'armata nimica ; se il figlio li appresti al genitore ? La dimanda è delicata.

IV. Punire il figlio (son delle obbiezioni filantropiche) che dà un *tenue soccorso* al padre ; punire il padre che appresta un *ristoro* al figlio , non è che urtar l'umanità ; spezzare i legami del sangue ; troncare i più cari interessi ; violar la stessa natura.

Nella persona del figlio , il padre non vede che la propria persona. Ne' bisogni di lui non sente che il suo proprio bisogno . Potrebbe egli assumersi senza assurdo , che il padre soffochi il sentimento di un proprio bisogno irresistibile ; che neghi a se stesso un soccorso ; che cooperi alla propria distruzione ?

Cicerone riputò degni di perdono i figli di Pompeo , perchè preser le armi contro Cesare , *ducti paterna pietate.*

Tiberio , comunque d' ingegno crudele , sciol-

(1) *Majestatis crimine tenetur , cujus opera , dolo malo hostes populi romani , commeatu , telis , equis , pecunia adjuti erunt.*

Qui

sciolse il figlio di Pisone dal misfatto di guerra civile, *ob paterna jussa, et pietatis reverentiam*.

Valerio chiama parricidi coloro, *qui parentes proscriptos prodiderunt*.

Così potenti furon giudicati i riguardi dovuti alla paterna pietà.

V. Ma alle osservazioni ed agliesempi allegati, qualunqu' essi siano, possono ben contrapporsi e degli argomenti più solidi e degli esempj più luminosi.

Colui che viene armato contra lo Stato è inimico publico sia figlio, sia padre. Il soccorso non si nega al figlio, si nega all'inimico. Sotto questo rapporto non si offende nè la umanità, nè la pietà di cui egli si è già spogliato.

L'oggetto è di utilità publica, di pubblica salute. La *vera utilità publica* è la prima base della giustizia umana. La *salute publica* (che ben si traduce colla *vera utilità publica*) è in

---

Qui in bellis cesserit, aut arcem non tenuerit, aut castra concesserit.

Cujus ope consilio dolo malo provincia, vel civitas hostibus prodita sit.

L. 3, 4, 10. D. ad Legem Juliam majestatis.

è in fatto di legislazione la regola suprema. È dessa che, dirò così, signoreggia la volontà del Legislatore.

Ove tra i doveri verso la patria e quei verso i genitori esista un conflitto, la patria è a diritta ragione preferita. *Cari parentes ... sed omnes omnium charitates patria una complexa est.*

La madre di Coriolano non volle dar segni di materna tenerezza al suo figlio, priacchè conoscesse se egli era figlio od inimico.

Bruto uccise i suoi figli congiurati contra lo Stato. *Exuit patrem, ut Consulem ageret.*

Cassio fè torre di vita il suo figlio colpevole di maestà violata.

Fulvio punì di morte il proprio figliuolo *in aciem Catilinae euntem.* Egli giustificò la sua severità colle seguenti gravi parole: *Non se Catilinae filium, adversus patriam; sed patriae, adversus Catilinam, genuisse.*

VI. Presento al lettore queste poche nozioni. Ei deve guardare l'assieme de' fatti, e con dirittura di spirito esaminarli; dee penetrarsi della importanza e del fine della disposizione; dee scorgere se siansi *apprestati al nemico* mezzi efficaci *a facilitargli l'ingresso nel regno*; se siansi *agevolati i suoi progressi*, *soccorrendolo di uomini*, *di armi*, *di danaro*, *di viveri o di munizioni*

zioni (1). Non altrimenti che dietro tai meditazioni può con saggezza applicarsi la legge.

ARTICOLO 108.

Chiunque scientemente e volontariamente ricetti, o faccia ricettare le spie o i soldati nemici mandati a far la scoverta, sarà punito colla morte.

I. Il *ricettatore* lungi dal rovesciare un essere nemico, lo copre e lo garantisce. Figlio come quegli è della patria, ne viola in un momento imponente i più sacri doveri.

Il progresso della spedizione; il successo della guerra, è ben difficile senza tai scoverte. Co-

(1) Immezzo a questi nojosi ed austeri ragguagli mi sia permesso di rapportare uno squarcio di Seneca non per comentare l'articolo, ma a solo oggetto di distrarre per un momento lo spirito.

Pecuniam, quae satellitem stipendio teneat, non subministrabo. Si marmora . . . desiderabit, nihil oberit cuiquam id, quo luxuria ejus instruitur. Militem et arma non suggeram. Si pro magno petet munere, artifices, scenas, scorta et quae feritatem ejus emolliant, libens offeram. Cui triremes et aeratas non mitterem, lusorias et cubiculatas, et alia ludibria ducum in mari lascivientium, mittam.

Colui che le favorisce, favorisce il nemico. Fautor dell'inimico, è in conseguenza inimico ancor esso. La severità della materia inspira giustamente queste severe idee.

II. *Chiunque scientemente e volontariamente* . . . Ove non è nè scienza, nè volontà, non è nè moralità, nè reato. Cotesti dati sanzionati già da regole generali, erano qui sottointesi, senza che s' indicassero nuovamente. Perchè dunque il Legislatore ha voluto farne una menzione speciale? Perchè la soggetta materia è più di ogni altra suscettibile di errori, di equivoci, di sinistre interpretazioni, di forza, e simili; perchè la ignoranza non si confonda con la scienza, la necessità colla libertà, l' innocenza colla prodizione, la buona fede colla perfidia.

III. Elementi del *misfatto.*

1.° La presona ricettata debb' essere spia o soldato nemico mandato a far la scoverta.

2.° Stato d' inimicizia.

3.° Conoscenza delle qualità della persona indicate nel num. 1.°

4.° Ricettazione volontaria.

Segue il secondo Volume.

ERRORI TIPOGRAFICI CADUTI IN POCHI ESEMPLARI.	CORREZIONI.
Pag. 6, v. 11 agregío	egregio
28, v. 16, *mamaculam*	*maculam*
v. 4 delle note, *poenis*	*poenis*
29, v. 19, cecesso	eccesso
32, v. 17, s'iuduce	s' induce
36, v. 1 delle note, Fiori	Fiori
177, v. 8 delle note giadizio	giudizio
222, v. 3 delle note, *Nan*	*Nam*